

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari



Anno 2011
X Legislatura

Rapporto
sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2011
X Legislatura

Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione

Presentazione

Il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari del Friuli Venezia Giulia, ormai giunto alla settima edizione, presenta gli aspetti propri dell'attività normativa, di indirizzo e controllo e delle altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2011.

Il Rapporto prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti, presentando gli aspetti caratterizzanti l'attività dell'organo legislativo, con un'impostazione mirata a trattare in modo semplice e sintetico gli argomenti oggetto di osservazione ma cercando, nel contempo, di offrire informazioni complete ed esaustive. Il mantenimento dell'impianto del rapporto nel corso del tempo è diretto a consentire una lettura dei fenomeni osservati e delle linee di tendenza che si presentano nel corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.

I dati relativi all'anno 2011 confermano molte delle tendenze già rilevate negli anni precedenti, tra cui il decremento della produzione legislativa alla quale, tuttavia, si accompagna un aumento della produzione regolamentare e, per quanto riguarda la produzione legislativa nel suo complesso, il peso che continuano a rappresentare le leggi relative alle manovre di bilancio rispetto alle altre leggi.

In relazione al ruolo delle Assemblee legislative che, a seguito dei mutati assetti istituzionali introdotti dalle riforme costituzionali, hanno visto il rilancio delle funzioni di controllo e il riconoscimento di una più incisiva attività di indirizzo, risultano in costante ascesa sia il volume degli atti di sindacato ispettivo sia degli atti di indirizzo politico che hanno riscontrato anche un buon tasso di successo.

Nell'attuale contingenza, che vede una forte contrazione delle risorse disponibili, particolare rilievo devono assumere le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche che, con un percorso di approfondimento affrontino le problematiche, almeno quelle più rilevanti, al fine di incidere efficacemente sulle decisioni che vanno a riflettersi sull'intera collettività regionale. Seppure l'attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione risulti in crescita, appaiono da migliorare alcuni profili, tra cui il raccordo con le Commissioni di merito e il rapporto di collaborazione con l'esecutivo: un tanto per realizzare un doveroso circuito virtuoso tra la produzione delle regole, la loro attuazione, la verifica degli effetti conseguiti e l'adozione di eventuali interventi modificativi.

Oltre a una funzione di comunicazione e di rendicontazione dell'attività consiliare, il Rapporto può rappresentare un utile strumento di conoscenza e di riflessione per i consiglieri regionali, offrendo l'occasione per porre rimedio ad eventuali criticità e valutare come meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini della regione.

Ringrazio i colleghi del Comitato per l'impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto insieme agli Uffici del Consiglio, in particolare quelli dell'Area giuridico legislativa che, come per gli anni passati, si sono prestati alla redazione e pubblicazione di questo rapporto che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Giorgio Baiutti*

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione:

Presidente: Giorgio Baiutti (PD- opposizione)
Vicepresidente: Antonio Pedicini (PDL- maggioranza)
Vicepresidente: Igor Gabrovec (PD - opposizione)
Segretario: Ugo De Mattia (LN-P - maggioranza)
Roberto Asquini (GM - maggioranza)
Pietro Colussi (Citt. - opposizione)
Alessandro Corazza (IdV - opposizione)
Bruno Marini (PDL - maggioranza)
Stefano Pustetto (SA - opposizione)
Edoardo Sasco (UDC - maggioranza)

Sommario

INTRODUZIONE

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	29
1.1 - Lo stato della legislazione regionale al 31 dicembre 2011.....	29
1.2 - Le leggi regionali approvate nel 2011.....	32
1.3 - Aspetti quantitativi della legislazione regionale del 2011.....	34
1.3.1 - Dimensioni fisiche delle leggi regionali e distribuzione tra i titolari di iniziativa.....	34
1.3.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie.....	36
1.3.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.....	40
1.3.4 - Iniziativa dei consiglieri regionali - La produzione legislativa e il livello di aggregazione dei presentatori.....	42
1.3.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente	44
1.3.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione in Aula.....	45
1.3.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.....	47
1.3.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale....	48
1.3.9 - Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione	50
1.3.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.....	51
1.3.11 - La durata dell'iter istruttorio.....	52
1.3.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula.....	54
1.3.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa.....	57
1.3.14 - L'iniziativa legislativa del 2011.....	60
1.3.15 - L'iniziativa legislativa dei consiglieri.....	61
1.3.16 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo.....	63
1.3.17 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente.....	64
1.3.18 - L'esito dei progetti di legge.....	65
1.4 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi del 2011.....	68
1.5 - Aspetti qualitativi della legislazione.....	69

1.5.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.....	69
1.6 - Le leggi relative alla manovra di bilancio	77
2 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	82
3 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.....	84
3.1 - Il sindacato ispettivo.....	84
4 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.....	86
4.1 - L'attività delle Commissioni.....	86
4.2 - l'attività dell'Assemblea	88
4.3 - L'attività degli altri organismi consiliari.....	89
5 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	90
5.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.....	90
5.2 - Le clausole valutative e le relazioni informative della Giunta.....	91
5.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare.....	93
6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE....	96
6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine.....	96
6.2 - Quadro normativo e prassi.....	96
6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia.....	96
6.4 - Aspetti quantitativi.....	100
6.5 - Leggi regionali approvate nel 2011 oggetto di impugnativa da parte del Governo.....	102
6.6 - Decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nel 2011 sulle leggi regionali del Friuli Venezia Giulia.....	113
APPENDICE	129
SEZIONE 1	129
SEZIONE 2	161
ALLEGATO	169
Tabelle richiamate nel testo	169

Introduzione

Il settimo rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2011.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto dei Servizi dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio supporto organi consiliari dell'Area generale.

Per quanto riguarda l'esposizione dei dati e i contenuti dei singoli capitoli, il volume presenta un'impostazione necessariamente non troppo dissimile dai precedenti rapporti anche se permane, per quanto possibile, l'attenzione ad apportare elementi di semplificazione e di sintesi degli argomenti trattati.

Come per i precedenti rapporti, l'intento è di offrire elementi di riflessione ai consiglieri regionali per una migliore conoscenza di aspetti connessi alla loro funzione. Il Rapporto rappresenta anche un'importante occasione per rendere conto alla collettività dell'attività svolta dal Consiglio, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Nella stesura del testo è stato utilizzato un linguaggio semplice e conciso per dare immediatezza ai dati rappresentati, di norma, nel formato di tabelle e grafici. I singoli paragrafi propongono dei tasselli che, uniti l'uno all'altro, concorrono ad offrire una lettura complessiva delle diverse attività svolte nel 2011 da parte degli organi consiliari.

La "Nota di sintesi", posta in apertura del Rapporto, offre un confronto con i dati dell'anno precedente e con quelli medi della IX legislatura: in quella sede sono evidenziate le tendenze generali della legislazione e delle altre attività connesse, come i regolamenti dell'esecutivo e il contenzioso istituzionale. L'intento è di fornire qualche nozione sull'andamento nel corso del tempo di alcuni aspetti significativi trattati nel testo del Rapporto. Quando possibile, il confronto è stato fatto anche con i dati delle altre regioni e province autonome¹

Il Rapporto è diviso in sei capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi; in chiusura è stata posta un'appendice con due sezioni, una contenente le schede

¹ Tale aspetto è stato trattato solo marginalmente poiché, al momento della redazione del presente testo, il Rapporto 2012 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea – Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione - non è stato ancora pubblicato.

delle leggi approvate nel 2011 e l'altra con le tabelle riepilogative di tutti i dati rilevati nello stesso periodo. L'allegato finale riporta alcune tabelle analitiche, espunte dal testo, con un rimando al paragrafo di riferimento.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa che è la principale attività del Consiglio, ad iniziare dallo stato della legislazione regionale al 31 dicembre 2011, che fa riferimento alla legislazione fin qui prodotta dalla Regione, fin dalla sua costituzione. Successivamente sono elencate le leggi approvate nel 2011 e, di seguito, nel terzo paragrafo, quello più ampio, sono esposti i diversi profili della legislazione, considerandone gli aspetti quantitativi e qualitativi, con riguardo all'iniziativa legislativa, all'iter istruttorio e alle decisioni dell'organo legislativo.

Nel secondo capitolo sono trattati succintamente i regolamenti dell'esecutivo, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il terzo capitolo illustra i rapporti tra legislativo ed esecutivo con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e dell'indirizzo politico.

Il quarto capitolo traccia il quadro istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi delle attività consiliari con riferimento alle Commissioni permanenti, all'Assemblea e gli altri organismi consiliari.

Il quinto capitolo dà conto dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nel merito della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il sesto capitolo infine è dedicato al contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale: una tabella illustra la situazione del contenzioso a partire dall'inizio della IX legislatura, mentre la situazione del 2011 è dettagliata con la presentazione di una scheda per ciascuna delle leggi impugnate nel 2011, con le osservazioni del governo; analoghe le schede riguardanti le singole decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nello stesso anno.

Nota di sintesi

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2011 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti. Per agevolare la lettura e, in considerazione del fatto che i dati fin qui acquisiti riguardano un numero di anni ormai considerevole (2003-2011), si è ritenuto, in via generale, di svolgere un confronto con i dati del 2010 e 2009 e, per il periodo precedente, con il dato medio relativo agli anni 2003-2008. Si tratta di un periodo significativo, più ampio di un'intera legislatura, che comprende al suo interno anche annualità particolari come quelle in cui si svolgono le elezioni, che offre in tal modo la possibilità di far riferimento ad un quadro più complessivo. Sembra che un tanto possa consentire una valutazione più esauriente delle tendenze che hanno interessato i fenomeni esaminati in questo Rapporto.

Tendenze generali

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

L'iniziativa legislativa:

- ↓ flessione del numero dei progetti di legge presentati in Consiglio e conferma del maggior peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa indifferenziata; in leggera flessione la polarizzazione a livello di gruppi consiliari monopartitici;
- ↑ miglioramento del tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata, con il mantenimento della prevalenza relativa della Giunta rispetto al Consiglio;
- ↓ in netta flessione l'apporto del Consiglio sulla legislazione approvata rispetto alla Giunta, anche considerandolo al netto delle leggi ad iniziativa vincolata (leggi di bilancio);
- ↓ ulteriore flessione del volume unitario per legge degli

emendamenti presentati dai soggetti titolari del potere d'iniziativa;

- ↓ si riduce la preminenza dell'Aula quale sede di trattazione degli emendamenti che si pone a un livello di parità rispetto alle Commissioni di merito; sotto il profilo numerico, tuttavia l'Aula mantiene il ruolo di sede privilegiata di svolgimento degli emendamenti;
- ↓ allungamento dei tempi di giacenza dei progetti di legge e di tempi dell'iter legislativo; tuttavia il procedimento riguardante più di un terzo dei provvedimenti si conclude entro trenta giorni dall'inizio dell'esame in Commissione.

Le leggi:

- ↓ costante decremento della produzione legislativa; prevale l'apporto dell'iniziativa legislativa giuntale;
- ↔ mantenimento dimensionale delle leggi in termini di articoli, incremento del numero dei commi e leggera flessione per il numero dei caratteri; dato costante per le leggi finanziarie e di assestamento: il peso relativo ai commi e ai caratteri pesa per oltre la metà dell'intera produzione legislativa; in leggera diminuzione il fenomeno della delegificazione con la riduzione del numero medio di rinvii ad atti non legislativi per legge;
- ↔ scompare la "microlegislazione" (leggi di un solo articolo), e si conferma una presenza limitata di casi di "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli);
- ↔ scompare la legislazione individuale e di quella microsezionale (leggi con uno o pochi destinatari) a favore della legislazione a carattere settoriale o generale (leggi con un ampio numero di destinatari);
- ↔ l'impegno del legislatore nel macrosettore dei servizi alla persona e alla comunità ritorna a prevalere alla pari con quello al settore dello sviluppo economico e attività produttive;
- ↔ conferma della selettività dell'intervento legislativo regionale su poche materie;
- ↓ se pur in flessione, risulta netta la prevalenza dell'esercizio della potestà primaria ed esclusiva che, unita a quella residuale,

- ↑ supera quella concorrente;
- ↑ in sensibile aumento le leggi di settore, tenuta delle leggi di bilancio e di quelle istituzionali, non compare la tipologia delle leggi provvedimento;
- ↔ stabile la quota delle leggi di manutenzione; incremento del ricorso alla tecnica del testo nuovo e riduzione del ricorso alla tecnica novellistica, mantenimento della tecnica mista;
- ↔ la tendenza al miglioramento della qualità legislativa nel suo complesso non segna passi in avanti, assestandosi su valori medi; i risultati conseguiti dalla produzione legislativa di origine consiliare risultano più modesti di quelli di origine giuntale.

I regolamenti dell'Esecutivo:

- ↑ aumento della produzione regolamentare in termini assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale nel suo complesso;
- ↔ mantenimento delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e stabile la percentuale dei regolamenti di manutenzione rispetto a quelli attuativi di leggi di settore;
- ↔ conferma della prevalenza dei regolamenti relativi al macrosettore dello sviluppo economico e attività produttive, mantenimento della posizione di quelli del macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità.

Rapporti Giunta-Consiglio:

- ↑ incremento del volume degli atti di sindacato ispettivo e del loro tasso di evasione: pieno successo del *question time*, che contribuisce a mantenere alta la media anche di tali atti e che probabilmente assume una funzione di recupero delle istanze che non hanno trovato soddisfazione con gli altri strumenti disponibili. Rimane stabile il ridotto tasso di evasione delle interpellanze e delle interrogazioni, sia a risposta orale che a risposta scritta;
- ↑ aumenta il volume degli atti di indirizzo politico presentati e in netto miglioramento il loro tasso medio di successo in Aula;

↑ in miglioramento il riscontro da parte della Giunta regionale sull'attuazione degli atti di indirizzo politico accolti o approvati dal Consiglio regionale.

Il rendimento istituzionale:

- ↓ in lieve decremento le attività delle Commissioni di merito mentre si mantengono stabili, in positivo, quelle dell'Aula;
- ↑ tendenziale miglioramento dell'indice di produttività dell'Aula e delle Commissioni di merito;
- ↑ migliora l'omogeneità della produttività delle Commissioni;
- ↔ conferma, per gli altri organi del Consiglio, della prevalenza dell'attività svolta dalla Conferenza dei Capigruppo, seguita dall'Ufficio di Presidenza.

Il contenzioso istituzionale sulle leggi regionali:

- ↔ Mantenimento dell'alto tasso, sotto il profilo quantitativo, del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione.

L'iniziativa legislativa

Numero dei progetti di legge Nel 2011 sono stati presentati 40 progetti di legge, in significativa flessione rispetto il dato del 2010 (52) e quello analogo del 2009, ma anche rispetto il numero medio di quelli presentati nella IX legislatura (64), così suddivisi: 14 della Giunta, 18 della maggioranza, 6 dell'opposizione e 2 comuni a maggioranza e opposizione.

Confermata la prevalenza dell'iniziativa consiliare L'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa si mantiene largamente superiore a quello della Giunta (65%) con valori ridotti rispetto il 2010 (77%), a quelli del 2009 (71%) ma in linea con la media della IX legislatura (63%). La Giunta tuttavia aumenta il suo apporto passando dal 23% del 2010 al 35%.

Confermata l'estensività dell'iniziativa legislativa rispetto alla legislazione approvata

Il potere di iniziativa legislativa risulta esercitato in maniera estensiva con un alto numero di proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (40 proposte contro 19 leggi). Per ogni legge approvata si hanno 2,1 proposte di legge presentate, contro le 2,3 del 2010 e le 2,08 mediamente presentate nella precedente legislatura.

In Consiglio: riduzione della polarizzazione dell'iniziativa a livello monopartitico

Il 54% dei progetti di iniziativa consiliare deriva da gruppi non coalizzati (contro il 62% del 2010, il 55% del 2009 e il 64%, valore medio degli anni 2006-2008).

Scarse iniziative trasversali

La quota di proposte di legge presentate da aggregazioni trasversali di gruppi politici continua a mantenersi esigua: pari all'8%, contro il 5% del 2009 e 2010. Solo nel 2007, con il 24%, ha rappresentato una percentuale significativa, per scendere al 7% nel 2008.

Basso il numero dei consiglieri inattivi e debolmente attivi, in crescita i segmenti dei consiglieri attivi, in flessione quello dei superattivi

Rimane limitato il segmento dei consiglieri che non hanno firmato alcuna proposta di legge, che arriva al 5%, contro il 3% del 2010 e il 15% del 2009, mentre la media per gli anni 2006-2008 si attestava al 57%. Più consistente il segmento dei consiglieri debolmente attivi (da 1 a due proposte) che raggiunge il 25%, contro il 7% del 2010, il 18% del 2009, mentre il dato medio degli anni 2006-2008 arrivava al 31%. Per i consiglieri attivi (da 3 a 6 proposte), aumenta la percentuale al 66%, rispetto a quella del 44% del 2010, contro il 49% del 2009; mantengono tuttavia livelli ben superiori alla media del 10% degli anni 2006-2008. Il segmento dei consiglieri superattivi (oltre 6 proposte) - assente negli anni della IX legislatura - compare nella seconda parte del 2008 (X legislatura), con il 30% di proposte presentate, nel 2009 era sceso al 17%, nel 2010 salito al 23%, nel 2011 scende al 4%.

Prevalenza del tasso di successo dell'iniziativa legislativa della Giunta

Il maggior apporto consiliare in termini di iniziativa non trova tuttavia riscontro nel tasso di successo, che raggiunge appena il 5%, contro il 57% di quello giuntale: in ulteriore forte flessione rispetto al 2010 (23%) e al 2009 (21%), ma anche rispetto gli anni della IX legislatura quando raggiungeva mediamente il 24% contro il 71%.

In ripresa il tasso di successo dell'iniziativa legislativa indifferenziata

Considerando l'insieme indifferenziato delle proposte di legge, il 47% è stato approvato dall'Aula. Negli anni precedenti la percentuale aveva raggiunto il 44% nel 2010, il 35% nel 2009, mentre la media degli anni dal 2003 al 2008 era del 39%.

Forte flessione del tasso di successo del Consiglio, in diminuzione anche quello della Giunta

Il tasso di successo dell'iniziativa consiliare, pari al 5% si pone ai livelli più bassi tra quelli finora registrati: il 17% nel 2010, il 19% nel 2009 e il 26% risultante dalla media degli anni 2003-2008. Anche il tasso di successo della Giunta pari al 57% registra una riduzione rispetto ai livelli ottenuti nel 2010 del 67% e nel 2009 (73%), come pure ai valori medi registrati nella IX legislatura.

Apporto dei soggetti iniziatori sulle leggi approvate: forte prevalenza dell'apporto giuntale

Con riferimento alla produzione legislativa effettiva, nel 2011 il Consiglio fornisce un contributo inferiore a quello della Giunta (32% contro il 68%), invertendo la tendenza degli ultimi due anni che aveva visto prevalere il Consiglio con il 56% contro 44 % della Giunta e riportandosi alla situazione della IX legislatura che vedeva, in linea generale, un maggiore apporto giuntale rispetto a quello consiliare (52% contro 37%).

Il dato di Giunta riflette una forte componente di iniziativa vincolata, trattandosi di leggi legate alla manovra di bilancio (4 leggi su 12). Al netto delle leggi di iniziativa vincolata, il divario tra l'apporto del Consiglio e quello della Giunta diventa meno stridente raggiungendo il 40% contro il 53% della Giunta.

Iniziativa mista: discontinua

Il contributo dell'iniziativa mista (di consiglieri di maggioranza e opposizione e di Giunta) alle leggi approvate compare ad intermittenza: nel 2011 ha raggiunto il 5%, nel 2010 risultava assente mentre nel 2009 è stato presente con il 4%.

Iniziativa popolare:

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2011, come

assente del resto in tutti gli anni precedenti.

Dinamica interna dell'apporto consiliare alle leggi approvate

Considerando soltanto le leggi di origine consiliare, il 50% sono riconducibili all'iniziativa di più gruppi dell'uno o dell'altro schieramento politico, per il 33% a un solo consigliere o a un solo gruppo consiliare, mentre il 17% deriva dal concorso di più gruppi di maggioranza e di opposizione, in linea con la dinamica degli anni precedenti (salvo il 2010) che privilegiava la prima e la seconda soluzione (in media 48% e 14% ciascuna). Nel 2010 le soluzioni si trovavano in equilibrio con la ripartizione di circa un terzo ciascuna.

Scarso contributo trasversale delle forze politiche alle leggi approvate di origine consiliare

Il quadro delle leggi approvate nel 2011 presenta una dinamica della produzione legislativa poco aperta al contributo congiunto di forze politiche di maggioranza e di opposizione che giunge al 5%, in netta flessione rispetto al 22% del 2010 e al 27% del 2009 (27%). Solo il 2008, è stato caratterizzato dall'iniziativa delle sole forze politiche di maggioranza. Il contributo trasversale delle forze politiche aveva raggiunto il 67% nel 2007 e 50% nel 2006.

Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore

La parte prevalente dell'iniziativa legislativa (90%) si concentra nei settori dell'ordinamento istituzionale (43%) in quello dei servizi alle persone e alla comunità (27%) e in quello dello sviluppo economico (25%). Il macrosettore del territorio, ambiente e infrastrutture non è stato interessato da alcun progetto di legge.

L'iter legislativo

Incremento del tasso emendativo

La fase istruttoria del procedimento legislativo conferma la tendenza all'incisività dell'intervento modificativo degli organi consiliari sui progetti di legge che ha interessato mediamente l'89% delle leggi approvate: decisamente superiore al dato del 2010 (78%) ma anche a quello del 2009 (84%) e alla tendenza media degli anni della IX legislatura

(82%).

Calo del volume degli emendamenti e lieve crescita del loro volume unitario per legge

Il numero degli emendamenti complessivamente presentati nel 2011 è di 1771, ben inferiore al dato del 2010 (2197), del 2009 (2086) e del 2008 (3264), e ben lontano dalla media degli anni della IX legislatura (3449). A fronte della riduzione del numero complessivo degli emendamenti, il volume unitario degli emendamenti per legge, che rivela l'intensità modificatrice del legislatore in corso d'opera, sale leggermente a 104, da 95 del 2010, 84 del 2009 ma erano 181 del 2008 e la media registrata nel corso della IX legislatura era di 124.

Forte crescita del tasso di successo dell'attività emendativa

Si rileva una tendenza in crescita della percentuale del totale degli emendamenti approvati rispetto a quelli respinti o ritirati: nel 2011 si arriva al 42% rispetto al 32% del 2010 e al 31% del 2009; la media della IX legislatura si posizionava attorno al 24%.

La capacità modificatrice dei progetti di legge in Aula e in Commissione

Relativamente alle sedi di trattazione dei progetti di legge, nel 2011 la capacità modificativa dell'Aula risulta mediamente equivalente a quella di Commissione: è interessato l'89% delle leggi. I dati del 2011 si discostano da quelli registrati negli anni precedenti che registravano percentuali più basse di una decina di punti, ma che vedevano la sede d'Aula prevalere nettamente su quella della Commissione.

L'Aula quale sede privilegiata di trattazione degli emendamenti rispetto alle Commissioni

Sotto il profilo numerico, l'Aula anche nel 2011, si conferma come sede di trattazione privilegiata degli emendamenti rispetto alle Commissioni, con la percentuale del 59%, in flessione rispetto al 64% del 2010, il 76% il 2009) e alla media degli anni precedenti (68%). L'unica eccezione è rappresentata dal 2004, che ha visto prevalere le Commissioni sull'Aula con il 58%. L'Aula riporta tuttavia un tasso di approvazione degli emendamenti inferiore a quello delle Commissioni (36% contro il 52%) meno del 2010 (42% contro il 57%), ma superando largamente il dato del 2009 (24% contro il 54%) e del 2008 (17% contro il 40%). Negli

anni della IX legislatura l'Aula e le Commissioni erano sostanzialmente alla pari nella percentuale degli emendamenti approvati su quelli presentati (26% contro 25%).

Tempistica dell'iter di approvazione delle leggi

Dall'inizio dell'esame in Commissione, il 37% delle leggi conclude l'iter di approvazione entro 30 giorni il 32% oltre i 180 giorni.

Elevata la durata media dell'iter effettivo di approvazione delle leggi

La durata media dell'iter effettivo di tutte le leggi è aumentata costantemente di anno in anno, passando dai 19 giorni del 2003 ai 61 del 2004, ai 63 del 2005, agli 80 del 2006 e 84 del 2007 per poi scendere ai 69 giorni del 2008 e 135 nel 2009. Il dato medio del 2010 scende leggermente a quota 115 giorni, mentre nel 2011 sale nuovamente a 136 giorni.

Dilatazione dei tempi istruttori effettivi

Le leggi che giungono prima all'approvazione sono quelle di iniziativa giuntale, con tempi istruttori effettivi di circa un terzo rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare (92 giorni contro 246) ben superiori a quelli del 2010 (68 a 161) e a quelli del 2009 (27 giorni contro 94 giorni). Si conferma la tendenza già rilevata negli anni precedenti che vedono per l'iniziativa giuntale tempi che vanno da un terzo fino alla metà di quelli richiesti per i provvedimenti di iniziativa consiliare.

Iter istruttorio veloce per la maggioranza delle leggi

Più della metà delle leggi approvate nel 2011 ha impegnato da una a due sedute di trattazione, il 37% si attesta nella fascia che va da tre a quattro sedute e solo una piccola quota si situa nelle fasce alte di sedute, confermando la tendenza già rilevata negli anni precedenti, a partire dal 2006.

Lieve aumento delle ore di trattazione dedicate mediamente a ciascuna legge

Ciascuna legge approvata nel 2011 ha impegnato mediamente 3 sedute di commissione e 3,5 di Aula, (tot. 6,5) con lievi differenze rispetto il 2010 con 2,7 e 2,3 (tot. 5.52) e con il 2009 (tot. 5,52) e al dato medio del periodo 2006-

2008. In termini di ore, ciascuna legge ha impegnato mediamente 17 ore, in aumento rispetto le 13 ore del 2010, riposizionandosi sui valori del 2009 (15,65) e in aumento anche sulla media di 15 ore del periodo 2006-2008. Viene confermata la tendenza che vede la media della durata dell'esame in Commissione più breve rispetto quello dell'Aula: 7,47 contro 9,14

Nel 2010 erano state 5,6 in Commissione contro 7 in Aula, analogamente agli anni precedenti, fatta eccezione per il 2007 in cui la situazione si poneva quasi in parità 8,28 contro 8,13. Solo nel 2006 era risultato privilegiato l'esame in Commissione: 6,20 contro 5,30.

La produzione normativa

*Lo stato della
legislazione
regionale*

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2011 sono state approvate 2281 leggi, con una media di 47,5 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1174 leggi (51%). Le 1107 leggi vigenti rappresentano quindi meno della metà delle leggi finora approvate.

L'accelerazione dell'opera di sfoltimento dello stock normativo impressa nel 2010 ha reso effettiva la volontà di razionalizzazione dal legislatore regionale: fino al 2009 la percentuale delle leggi abrogate si collocava attorno al 37%.

*Confronto con
altre Regioni*

Tale intervento abrogativo ha posizionato la nostra Regione ben al di sopra del dato medio nazionale riferito alle regioni ordinarie (43%) e a quello delle Regioni speciali (35%)².

*Riduzione
della
produzione
legislativa
regionale*

Nel 2011 sono state promulgate 19 leggi, confermando la tendenza di decrescita già evidenziata in questa legislatura rispetto la IX legislatura che registrava una media di 29 leggi. La quantità rilevata costituisce circa un quarto del picco della produzione legislativa regionale (85 leggi)

² Cfr Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, tabella B1, cit. p. 89. Al momento della chiusura del presente rapporto non sono disponibili i dati nazionali del Rapporto 2012: non è stato pertanto possibile offrire i consueti confronti con le altre Regioni.

registrato nella IV legislatura regionale (1978-1983).

*Prevalenza
dell'apporto di
Giunta alla
produzione
legislativa*

Nel 2011 l'apporto del Consiglio alla produzione legislativa regionale torna ad essere inferiore a quello degli altri soggetti iniziatori (32% contro 68%). A parte gli ultimi due anni, in cui si era registrata la prevalenza dell'iniziativa consiliare, la media degli anni precedenti aveva visto una costante prevalenza dell'iniziativa giuntale, generalmente superiore al 50%.

*Rinvii
legislativi ad
atti di Giunta*

Con l'obiettivo dell'alleggerimento e della semplificazione del corpus legislativo, nelle leggi viene fatto frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali di Giunta, per disciplinare indirizzi, procedure e criteri che in precedenza venivano stabiliti con normativa di rango legislativo, normativa ormai stabilmente evoluta verso forme di legislazione complessa.

*Diminuzione
della
tendenza a
rinviare a
successivi atti
di Giunta*

Il fenomeno della delegificazione, che interessa il 58% della produzione legislativa, rimane una costante, che registra valori abbastanza omogenei: nel 2010 aveva interessato il 65% delle leggi, e nel 2009 il 60%, mentre la media del periodo 2006 – 2008 si attestava al 54%.

Il fenomeno si esprime con un numero medio di 3.36 rinvii per legge, in crescita rispetto i 3.04 del 2010 e il 2.12 del 2009 e in linea con il dato degli anni precedenti 2006-2008; va considerato che il grado di intensità si presenta molto diverso da legge a legge: la delegificazione è particolarmente consistente nelle leggi finanziarie e di assestamento, utilizzate, di norma, anche per la manutenzione legislativa oltre che come contenitori per discipline di vario genere. Tale prassi, ha avuto l'effetto di contenere il numero complessivo delle leggi, ma sicuramente non ha contribuito all'organicità e alla chiarezza della legislazione.

*Incremento
della
produzione
regolamentare*

Mentre viene segnalato il decremento della produzione legislativa del Consiglio nel 2011, in senso contrario si muove la produzione regolamentare dell'esecutivo, con 113

provvedimenti, riportandosi sopra il centinaio, dopo il calo a 91 nel 2010; nel 2009 i regolamenti erano 122 e la media della IX legislatura era di 114.

*In aumento
l'incidenza dei
Regolamenti
sulla
produzione
normativa
(leggi e
regolamenti)*

L'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa, pari all'86% segna un aumento rispetto a quella dell'80% relativa agli anni precedenti. Il ricorso consistente alla fonte secondaria è inversamente proporzionale all'utilizzo della fonte legislativa. Il peso della produzione regolamentare, di sei volte quello della produzione legislativa, aumenta rispetto al 2010 e al 2009, quando risultava pari a cinque volte il peso della produzione legislativa, superando abbondantemente le posizioni medie della IX legislatura, quando il suo peso sulla produzione legislativa era superiore di quattro volte.

*Incremento
di alcuni
indicatori
dimensionali
delle leggi*

Le leggi prodotte nel 2011 si mantengono sui valori dell'anno precedente: sono formate mediamente da 20 articoli, contro 15 articoli del 2009 e superano anche il valore medio della IX legislatura di 17 articoli; la media di ogni articolo sale in media a 7 commi (dai 4,6 commi del 2010 e dai 6 del 2009) riportandosi sul dato medio della IX legislatura. Il numero assoluto degli articoli è di 386, quello dei commi di 2.829 e 1.216.551 quello dei caratteri.

*Forte
incidenza
delle leggi
finanziarie e
di
assestamento
sulla
produzione
legislativa*

E' ulteriormente confermato il contributo rilevante fornito dalle leggi finanziarie e di assestamento che, se pesavano in termini di commi e di caratteri circa per la metà dell'intera produzione legislativa, nel 2011 superano abbondantemente il 60%. Tale tendenza si è consolidata in particolare negli anni 2008-2010, mentre negli anni precedenti il rapporto si attestava su valori, sempre consistenti, ma che si aggiravano sul 35% - 40%.

*Diversità di
stile
legislativo fra
Giunta e
Consiglio*

L'estensione dimensionale risulta sensibile al discrimine dell'iniziativa legislativa fra Giunta e Consiglio, a tutto vantaggio della prima, che si presenta mediamente più corposa in termini di commi (211 della Giunta contro 45 del

Consiglio nel 2011 (164 della Giunta contro 27 del Consiglio nel 2010) ma anche in termini di articoli: 23 a 13, contro 35 a 9 del 2009.

Testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 3 rimasto pressoché invariato negli anni; testi più lunghi e densi di commi per la Giunta, con un rapporto articoli/commi di circa 1 a 9, aumentato rispetto il 2010, ma in linea rispetto al 2009 e al valore medio della IX legislatura.

La Giunta mantiene la tendenza a strutturare la propria legislazione più sul formato dei commi che degli articoli. A confermare tale tendenza contribuiscono le leggi finanziarie, organizzate in pochi articoli che tuttavia intervengono praticamente in tutti i settori di competenza regionale.

Dimensioni dei regolamenti in rapporto a quelle delle leggi

La struttura dei regolamenti si mantiene quasi inalterata rispetto gli anni scorsi registrando una media di 12 articoli contro i 20 delle leggi, qualche lieve differenza riguarda il rapporto riferito ai commi: per i regolamenti: 2 commi per articolo contro 7 commi per articolo delle leggi .

Tipologia dei regolamenti

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 113 regolamenti emanati nel 2011, sono 43 quelli di manutenzione, ovvero di modifica di precedenti provvedimenti. Ne risulta una percentuale pari al 38% che rimane allineata con quella riscontrata negli anni precedenti, che oscillava dal 35 al 37%. Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Distribuzione delle leggi fra macrosettori e materie

Le leggi promulgate nel 2011 hanno interessato in modo prevalente il settore dei servizi alle persone e alla comunità e quello dello sviluppo economico e attività produttive entrambi con il 26% del totale, seguito dal settore della finanza regionale e dell'ordinamento istituzionale, entrambi al 21%, chiude il settore del territorio, ambiente infrastrutture con il 5%.

La finanza regionale, anche per la specificità dei provvedimenti che rientrano in questa materia, si mantiene sui valori medi registrati negli anni precedenti e in quelli della IX legislatura, anche se la percentuale passa dal 17% del 2010 al 21%.

La percentuale delle leggi relativa al settore dello sviluppo economico e attività produttive è rimasta invariata rispetto al 2010, mentre quella dei servizi alle persone e alla comunità è aumentata dal 22% del 2010 al 26% del 2011; Resta esigua la percentuale del settore del territorio, ambiente e infrastrutture che passa dal 4% al 5%.

Impegno prevalente nel macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità

Considerando un più lungo periodo di osservazione, coincidente con gli anni della IX legislatura (2003 – 2008), l'ordine di distribuzione della produzione legislativa nei macrosettori vede al primo posto quello dei servizi alle persone e alla comunità (con una media del 25%), segue il territorio, ambiente e infrastrutture *ex aequo* con l'ordinamento istituzionale al 18%, lo sviluppo economico e attività produttive *ex aequo* con la finanza regionale al 14% e il multisettore all'11%.

Viene confermato il ruolo significativo della Regione nel campo dei servizi alla persona e in quello dello sviluppo economico, in misura più ridotta, nel settore del territorio, ambiente e infrastrutture

Basso tasso di copertura percentuale delle materie potenziale oggetto di disciplina legislativa regionale

Si conferma la tendenza del legislatore regionale a legiferare su un numero di materie sempre più ristretto: con riguardo alle materie elencate nello schema classificatorio della tabella allegata in appendice (40 voci) la copertura percentuale delle materie oggetto di interventi legislativi continua, come negli anni precedenti, a mantenere un valore che si aggira sul 30%. E' fatto salvo il periodo 2003-2005 quando la percentuale era ben più elevata (57,5%),

Permane la concentrazione

Si conferma la concentrazione registrata negli ultimi anni

*per materia
dell'intervento
legislativo*

che vede le leggi approvate interessare un numero esiguo di materie: fatte salve le leggi di bilancio, la materia della tutela della salute da sola raccoglie 3 leggi, mentre le altre materie contano da 1 a 2 leggi.

*Permane una
forte
differenziazione
fra i soggetti
iniziatori della
produzione
legislativa*

Anche nel 2011 si evidenzia la tendenza ad una forte differenziazione tra i soggetti titolari di iniziativa: l'iniziativa mista ha riguardato una sola legge, mentre nel 2010 è stata assente. Nei primi anni di rilevazione, la legislazione appariva poco differenziata: nel periodo 2003-2005 oltre la metà della produzione legislativa (56%) era interessata dalla compresenza di iniziative di diversa provenienza (consiliare, giuntale, mista). Dal 2006 la tendenza si inverte con una forte differenziazione tra i soggetti iniziatori: solo il 7% delle leggi deriva da iniziative di diversa provenienza. Tale percentuale sale solo nel 2007 attestandosi al 22% della produzione legislativa, ma torna a ridursi drasticamente nel 2008 (4%).

*Destinatari
della
legislazione*

Considerando la produzione legislativa dal punto di vista delle dimensioni astratte di contenuto, cioè in rapporto all'estensione della platea dei soggetti cui è destinata, questa risulta privilegiare la legislazione settoriale e quella generale, mentre è assente la legislazione individuale e microsezionale.

*Regolamenti:
alta frequenza
nei settori dello
sviluppo
economico e
attività
produttive e dei
servizi alle
persone e alla
comunità*

Quanto alla distribuzione dei regolamenti all'interno dei macrosettori, le frequenze più alte continuano, anche per il 2011, a registrarsi per due settori, quello dello sviluppo economico e attività produttive (in ascesa dal 40% del 2010 al 47%) e quello dei servizi alle persone e alla comunità (che passa dal 35% al 33%) che, assieme, raccolgono i tre quarti del totale. Seguono più distanziati quelli dell'ordinamento istituzionale (da 11% a 14%) e di territorio ambiente e infrastrutture (dal 13% al 6%). Il settore della finanza regionale risulta priva di regolamenti.

*L'uso della
potestà*

Quanto all'uso della potestà legislativa, nel 2011 la potestà

legislativa primaria è stata esercitata in 7 leggi, pari al 37%, quella residuale su 3 leggi, pari al 16%, mentre la potestà mista (più tipologie di potestà in una sola legge) su 2 leggi (10%) e quella concorrente su 7 leggi (37%).

Riduzione dell'uso della potestà legislativa esclusiva La potestà esclusiva, data dalla somma della potestà primaria (statutaria) e residuale è stata esercitata in 10 leggi, pari al 53%, in calo rispetto il 2010 (69%), ma su livelli più elevati rispetto il 2009 (44%) e in linea con il valore medio della IX legislatura (55%). L'andamento della potestà concorrente cresce dal 22% del 2010 al 37%, alla pari con il valore medio registrato nella IX legislatura, Il 2009 aveva segnato un picco in controtendenza raggiungendo il 48%.

I vincoli normativi Nel 2011 è aumentata l'incidenza del vincolo statale sulla produzione legislativa, ivi inclusa la fonte costituzionale (che passa dal 30% del 2010 al 37%), mentre era del 24% nel 2009: si mantiene tuttavia ad un livello inferiore rispetto il valore medio registrato nella IX legislatura (43%); l'incidenza del vincolo comunitario scende dal 13% del 2010 al 5%, mentre nel 2009 non era presente: si mantiene sul valore medio degli anni della IX legislatura (7,3%).

Aumento della legislazione gravata da vincolo statale e aumento della legislazione libera da vincoli La legislazione libera da vincoli è prevalente, si mantiene al 58%, sui valori del 2010, in riduzione rispetto ai dati del 2009 (76%)e ben superiore al valore medio della IX legislatura (48,5%).

La tecnica redazionale Su 19 leggi approvate nel 2011, ben 13 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo (68%). La tecnica novellistica ha interessato 4 leggi e quella mista 2. Per le leggi riconducibili alla sua iniziativa, il Consiglio utilizza più della Giunta la tecnica del testo nuovo (100% contro il 58%).

Riduzione del ricorso alla tecnica redazionale della novellazione Il ricorso al testo nuovo si incrementa di otto punto rispetto il 2010 e si riporta sui livelli del 2009 e su quelli medi della IX legislatura (67%). Il limitato ricorso da parte del legislatore alla tecnica novellistica è un indice per misurare la buona qualità delle leggi: indice che può essere espresso dal rapporto tra il numero delle leggi redatte con la tecnica

<i>Assenza del ricorso ai testi unici</i>	<p>novellistica e il numero totale delle leggi promulgate nel 2010 (4/19= 0,21).</p> <p>Si conferma, come negli anni precedenti, il mancato ricorso alla tecnica del “testo unico”, considerata nel presente rapporto con la denominazione di <i>riordino normativo</i>.</p>
<i>Stabile la quota delle leggi di manutenzione</i>	<p>La quota delle leggi di manutenzione della produzione legislativa, rimane pressochè invariata rispetto il 2010 (16% in linea con la media della IX legislatura.</p>
<i>La tipologia delle leggi</i>	<p>Nella produzione legislativa 2011 si osserva una prevalenza delle leggi di settore, con 9 leggi su 19. A seguire: 4 leggi di bilancio, 3 leggi di manutenzione, 2 leggi istituzionali e 1 legge intersettoriale.</p>
<i>Stabile la percentuale delle leggi settoriali e delle leggi intersettoriali</i>	<p>Nel 2011 le leggi settoriali rappresentano il 47% del totale, contro il 48% del 2010 e superando i valori del 2009 (40%) e quelli medi registrati nella IX legislatura; le leggi istituzionali salgono al 10%, mentre le leggi di manutenzione scendono dal 16% al 15%; la percentuale delle leggi intersettoriali si mantiene ai livelli del 2010 (5%), mentre era del 20% nel 2009: torna in linea con i valori medi della IX legislatura (6-7%).</p>
<i>Distribuzione delle altre tipologie legislative</i>	<p>Le leggi di bilancio mantengono i valori registrati nel 2009 e quelle istituzionali crescono di un'unità, raggiungendo il 10% del totale.</p> <p>I dati sulla tipologia delle leggi confermano, nel complesso, pur con qualche variazione, una distribuzione delle leggi tra le varie tipologie che sembra destinata a rimanere stabile negli anni, fatto questo che rivela il consolidarsi di una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.</p>
<i>La qualità legislativa</i>	<p>Il Consiglio regionale, da tempo, dedica attenzione alla qualità della legislazione. Questa esigenza è stata recepita nella legge statutaria n. 17/2007 e nel Regolamento interno.</p>

Il Comitato per la legislazione, la valutazione e il controllo

La qualità della legislazione è uno dei profili di competenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che cura il *Rapporto annuale della legislazione e delle altre attività consiliari* con l'obiettivo di dare evidenza ai risultati della produzione legislativa anche in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto (art. 150 Reg.).

Il test di qualità svolto sulle leggi approvate nel 2011, escluse le leggi connesse alla manovra di bilancio, di approvazione del rendiconto e di assestamento, ha messo in evidenza che 1 sola legge sulle 15 considerate possiede l'indice pieno di qualità totale (100); mentre nessuna legge risulta presente nel valore più basso (0).

Gli esiti del test di qualità delle leggi

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 11 leggi su 15 del 2011, pari all'73% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 1 legge su 15, possiede l'indice pieno di qualità tecnica (50).

Qualità legislativa: miglioramento della qualità redazionale e riduzione della qualità tecnica

Sotto il profilo della qualità redazionale, le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (80% e, rispettivamente, 93%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (20% per entrambe le categorie).

Qualità redazionale: miglioramento della chiarezza e della omogeneità

Nella fascia bassa degli indici di qualità, da 0 a 35, si colloca il 27% delle leggi del 2011, superando abbondantemente i valori del 2010 (10%) e quelli del 2009 (14%), ma soprattutto di quelli medi degli anni 2003-2008 (21%) mentre il restante 73% si colloca nella fascia medio-alta di qualità (da 50 a 100). Si segnala una battuta d'arresto della tendenza al miglioramento della qualità legislativa nel suo complesso registrata negli anni scorsi, fino al 2010.

Qualità
legislativa e
soggetti
iniziatori:
il Consiglio
consegue
risultati più
modesti
rispetto alla
Giunta

Con riferimento ai soggetti iniziatori, il Consiglio ottiene risultati più modesti rispetto la Giunta: quasi tutte le leggi di iniziativa consiliare (5 su 6) si collocano nella fascia media (indici da 45 a 55) e solo una nella fascia inferiore (20-35). Le leggi di iniziativa giuntalesca invece si spalmano su quasi tutte le fasce: su quella più elevata si collocano tre leggi che rappresentano il 37% del totale, due occupano rispettivamente la fascia medio-bassa 20-35 e 2 la fascia medio-alta 65-80; una legge si pone nella fascia media 45-55.

La fascia media viene assunta convenzionalmente come una zona grigia non in grado di esprimere esiti significativi in termini di qualità.

Si conferma la tendenza del 2010 e del 2009, segnalando tuttavia un andamento discontinuo che nel 2008 aveva visto in vantaggio il Consiglio sulla Giunta, per la fascia alta di qualità (22% contro 17% della Giunta) e quello del periodo 2003-2005 (4 punti di vantaggio del Consiglio sulla Giunta).

I rapporti Giunta-Consiglio

La legge regionale statutaria n. 17/2007, rimodulando la forma di governo transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2/2001, ne conferma i tratti essenziali, tesi a bilanciare il rafforzamento politico-istituzionale del Presidente della Regione con il riconoscimento al Consiglio di un significativo spazio di compartecipazione all'attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione e di un più incisivo potere di controllo sull'esecutivo.

Allo stato attuale, i rapporti Giunta-Consiglio sono improntati al confronto e alla collaborazione nella distinzione dei rispettivi ruoli, anche se va riscontrata una certa lentezza nell'adempimento degli oneri informativi sugli atti di indirizzo e controllo, che solo a cominciare dal 2009 hanno iniziato a trovare risposta.

Gli atti di indirizzo e di controllo

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta rappresentano in termini numerici, senza entrare nel merito politico, una voce considerevole dell'attività generale del Consiglio. Complessivamente, nel 2011 salgono a 888 atti, contro 874 del 2010, 773 nel 2009, 575 atti nel 2008, 704 atti nel 2007, 842 nel 2006, 809 nel 2005, 875 nel 2004 e 455 nel 2003 (secondo semestre).

Volume complessivo degli atti di sindacato ispettivo: lieve crescita

Con 745 atti presentati nel 2011, l'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo registra un leggero aumento rispetto al 2010 (738), più consistente rispetto al 2009 (634) e alla media della IX legislatura (642). Risultano ripartiti in: 118 interpellanze (110 nel 2010, 108 nel 2009 e 114 media IX legislatura); 49 interrogazioni a risposta scritta (55 nel 2010, 42 nel 2009 e 80 media IX legislatura); 343 interrogazioni a risposta orale (344 nel 2010, 302 del 2009 e 390 media IX legislatura); 235 interrogazioni a risposta immediata contro 229 nel 2010, 182 nel 2009, 57 nel 2008, 111 nel 2007 e 129 nel 2006). Il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time), fin dalla sua introduzione nel 2006 ha registrato un successo crescente.

Conferma del tasso di incidenza delle interrogazioni sul volume degli atti di sindacato ispettivo

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato risulta l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'84% sul complesso degli atti di controllo, mentre l'interpellanza rappresenta il restante 16%. Tali percentuali rimangono pressoché inalterate nel tempo, compresa la media della IX legislatura (81% di interrogazioni e 19% di interpellanze).

Migliora il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo

Il tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo, in Aula, dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, passa dal 48% del 2010 al 51% del 2011, pur mantenendosi inferiore al 2009 (58%), ma ben superiore al dato medio della IX legislatura (38%).

Pieno successo per il question

Avuto riguardo alle singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione

time

nel 2011 è stato del 30% superiore a quello del 2010 (28%) ma inferiore a quello del 2009 (34%) e anche rispetto al valore medio della IX legislatura (41%). Per le interrogazioni a risposta scritta e orali, il tasso di evasione (30%) migliora rispetto il 2010 (25%) ma resta inferiore al dato del 2009 e a quello medio della IX legislatura (35-40%). La caduta del tasso di evasione degli strumenti di sindacato ispettivo sopra indicati viene largamente compensata dal *question time* il cui tasso di evasione è elevatissimo raggiungendo il 100% nel 2011, riportandosi sui dati del 2009, dopo il calo di 6 punti registrato del 2010, la media degli anni 2006-2008 superava abbondantemente il 90%.

Volume degli
atti di
indirizzo
politico: in
leggero
aumento

Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 143 atti presentati in Consiglio (contro 136 del 2010, 141 nel 2009 e 118 di media della IX legislatura), di cui 23 mozioni, pari al 16% (contro 32 del 2010, 34 nel 2009 e 29 di media della IX legislatura); gli ordini del giorno, tutti su progetti di legge, sono pari all'84% (contro 91 del 2010, 92 nel 2009 e 82 di media della IX legislatura).

Nel 2011 c'è stata una lieve crescita degli atti di indirizzo rispetto al 2010, riportandosi sui valori del 2009, mantenendosi su livelli superiori rispetto la media della IX legislatura.

Tasso di
successo degli
atti di
indirizzo
politico: in
crescita

Nel 2011, il tasso di successo conseguito in Aula dal complesso degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale degli atti accolti o approvati (102) e di quelli presentati (143), si attesta mediamente sul 71% (58% nel 2010, 50% del 2009), con sensibili variazioni tra le singole componenti: le mozioni raggiungono il 22%, e gli ordini del giorno su progetti di legge l'86%; nel 2011 non sono stati presentati ordini del giorno su mozioni.

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico del 2011 cresce nettamente rispetto al 2010 (58%) e al 2009 (49%), riportandosi sui valori del 2008 (74%), e superando la media degli anni 2003-2007 (68%).

<i>Pareri su atti amministrativi</i>	La tipologia di atti amministrativi del Consiglio, che presenta riflessi sull'attività della Giunta, è data dai pareri su regolamenti. Nel 2011 le Commissioni di merito hanno espresso 31 pareri su atti di Giunta, quasi come nel 2010 (32) ma meno dei 46 del 2009 e del dato medio degli anni 2004-2008 (37).
<i>Nomine e designazioni</i>	La Giunta per le nomine nel 2011 ha esaminato 14 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'esecutivo (contro 26 del 2010, 14 del 2009, 62 del 2008, 2 del 2007 e 32 del 2006) ha effettuato 1 designazione e 1 nomina diretta.
<i>L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali</i>	Nel 2011 l'attività del Comitato per la legislazione, la valutazione e il controllo è proseguita, mantenendosi in linea con quella dell'anno precedente con un numero di sedute leggermente maggiore: 18 contro 16 del 2010 e 9 del 2009 che hanno portato all'esame di numerosi atti che, tra l'altro si sono tradotti nell'espressione alle Commissioni di merito di 10 pareri: due hanno riguardato clausole valutative, uno la relazione informativa inviata dall'esecutivo a seguito di clausola valutativa, un altro parere ha riguardato le relazioni al Rendiconto; gli altri 6 pareri sono stati espressi con riferimento all'attuazione degli atti di indirizzo da parte dell'esecutivo, a seguito dell'esame di 24 informative (17 nel 2010 e 7 nel 2009).
<i>Mancanza di raccordo del Comitato con le Commissioni di merito. In miglioramento il rapporto con l'esecutivo</i>	Permangono dei problemi segnalati anche in precedenti occasioni: sul versante interno, si tratta di uno scarso raccordo in sede di programmazione dei lavori consiliari fra le attività del Comitato e quelle delle Commissioni di merito; sul versante esterno, pur riscontrando un leggero miglioramento nel dialogo con l'esecutivo, permangono le lentezze nell'adempimento degli oneri informativi previsti dalla legislazione regionale nei confronti del Consiglio: solo se tempestivi e completi questi possono consentire al legislatore di aver contezza degli esiti delle politiche regionali e rispondere adeguatamente ai bisogni della comunità

regionale.

Il rendimento istituzionale

<i>Attività dell'Aula</i>	L'Assemblea legislativa nel 2011 ha dedicato ai suoi lavori 250 ore di attività, ha effettuato 70 sedute, ha approvato 19 leggi e 6 delibere non legislative e 2 nomine e designazioni. Rimane stabile il numero di ore di attività rispetto al 2010 (252) su livelli superiori al 2009 (242) e rispetto il valore medio degli anni dal 2006 al 2008 (237). Si riducono sensibilmente le nomine e le designazioni (7 nel 2010 e 2009) inferiori anche alla media della IX legislatura (5). Anche il numero delle delibere non legislative si riduce leggermente rispetto le 8 del 2010 e 7 del 2009.
<i>Attività degli altri organi consiliari:</i>	Anche per il 2011 si conferma l'attività prevalente della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. La prima ha svolto 27 sedute (contro le 33 del 2010 e le 31 del 2009), mantenendosi ben al di sopra del dato medio della IX legislatura (19).
<i>Conferenza dei Capigruppo</i>	L'Ufficio di presidenza, con 16 sedute, si mantiene sui livelli del 2010 (18) conservando il vantaggio rispetto le 11 sedute mediamente rilevate nella IX legislatura.
<i>Ufficio di Presidenza</i>	
<i>Giunta delle nomine</i>	La Giunta delle nomine nel 2011 ha svolto 4 sedute (6 nel 2010, 8 nel 2009) ben sotto la media della IX legislatura (8).
<i>Giunta del Regolamento</i>	La Giunta del Regolamento, pur lavorando in modo discontinuo, conta 1 seduta (contro 2 nel 2010 e 1 nel 2009 e 2 media della IX legislatura).
<i>Giunta delle elezioni</i>	Nel 2011, come nell'anno precedente, la Giunta delle elezioni non si è mai riunita. Va considerato che il maggior impegno riguarda il periodo iniziale di ogni legislatura per la verifica dei poteri dei consiglieri neoeletti: gli anni di maggior attività sono stati infatti il 2008 e il 2003 (5 sedute). Mentre negli altri anni le sedute vanno da 1 a 2.

Conferenza dei Presidenti di Commissione

La Conferenza dei Presidenti di Commissione non si è riunita nemmeno nel 2011, come avvenuto nel periodo 2007-2010. Negli anni precedenti si è riunita da una (nel 2005 e 2006) a quattro volte (nel 2003).

Attività delle Commissioni di merito: lieve riduzione

L'insieme delle Commissioni di merito nel 2011 ha dedicato ai propri lavori una media di 37 sedute, 64 ore di attività, esaminando 10 provvedimenti, esprimendo 5 pareri su atti della Giunta e con l'audizione di 61 soggetti.

I dati relativi a quasi tutte le attività delle Commissioni di merito, segnano una riduzione rispetto al 2010 (39 sedute, 76 ore di attività, esame di 13 provvedimenti 5 pareri e 105 soggetti auditi) riposizionandosi sui dati del 2009 (36 sedute, 66 ore di attività, esame di 13 provvedimenti, 8 pareri e 84 soggetti auditi) e sulla media della IX legislatura (28 sedute, 65 ore di attività 12 provvedimenti 6 pareri e 54 soggetti auditi).

Miglioramento dell'indice di produttività delle Commissioni

L'indice di produttività delle Commissioni, dato dal rapporto tra provvedimenti esaminati e numero di sedute dedicate, si attesta mediamente sul valore di 0,40 invertendo il trend degli ultimi anni: nel 2010 era stato dello 0,35%, nel 2009 (0,36). Nel 2008 era di 0,42, nel 2007 di 0,67, nel 2006 di 0,55 e nel 2003-2005 di 0,59.

E' il caso di precisare che l'indice non tiene conto del carico istruttorio né della complessità dei provvedimenti né di altre variabili che possono influenzare anche fortemente l'efficienza di un organismo come, ad esempio, il fenomeno ostruzionistico, la scelta di chiamare in audizione i soggetti delle diverse realtà economiche, sociali e culturali ed altro ancora. Si tratta di un indice che vuol dare un'idea, sia pure parziale e incompleta, del grado di efficienza o di produttività di un organo implicato nel percorso delle decisioni pubbliche che hanno ricadute sulla collettività.

Riduzione del divario di produttività

Nel 2011 la produttività delle sei Commissioni di merito risulta aumentata e anche meno sperequata rispetto agli

fra le Commissioni

anni precedenti della IX legislatura. La forbice che racchiude i valori di produttività delle singole Commissioni si stringe (0,54-0,43) la differenza è pari a 0,11 ben inferiore al 2010 (0,31) e il 2009 (0,32) e a 0,41 della media della IX legislatura.

Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Leggi regionali impugnate dal governo

Il Governo ha presentato ricorso di legittimità costituzionale in via principale contro cinque leggi regionali del 2011, pari al 26% della produzione legislativa.

Pronunce della Corte Costituzionale su leggi regionali

Nello stesso periodo, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante sei leggi regionali relative agli anni 2009-2010 con pronunce che hanno dichiarato l'illegittimità di disposizioni contenute in tre leggi, per due leggi c'è stata una pronuncia di parziale inammissibilità e infondatezza e per una legge la constatazione della cessazione della causa del contendere.

Alcuni dei ricorsi relativi alle leggi approvate nel 2011 sono stati definiti dalla Corte Costituzionale (2 su 5) e si sono conclusi con una pronuncia di infondatezza e una di illegittimità costituzionale, molto significativa, che sanziona la mancanza di idonea copertura finanziaria della legge censurata.

Rimane molto elevato il livello del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Sotto il profilo quantitativo, permane anche nel 2011 un livello molto elevato del contenzioso Stato-Regione che come nel 2010 interessa più di un quarto delle leggi regionali. Fino al 2008 si era registrata una tendenza al raffreddamento del contenzioso: tra il 2004 e il 2008 la percentuale delle leggi impugnate si è mantenuta tra il 6 e l'11%. Solo il 2003 e il 2005 hanno registrato valori tra il 20 e il 21%.

Confronto con le altre Regioni

La nostra Regione presenta una netta differenza rispetto la tendenza alla stabilizzazione del tasso di conflittualità fra Stato e Regione che si presenta abbastanza generalizzata per le regioni e le province autonome. Negli ultimi anni infatti la media nazionale del tasso di conflittualità si è mantenuta su valori abbastanza bassi, tra l'8 e il 12%, anche se in crescita

rispetto al 2007 (6,34%) e al 2006 (4,72%).³

*Situazione del
contenzioso
della IX e della
X legislatura*

Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 36 ricorsi contro altrettante leggi regionali. In relazione alle leggi approvate entro il 31/12/2011, circa il 47% delle pronunce che, complessivamente, hanno definito il contenzioso, è stato favorevole alle tesi del governo, un terzo sono state favorevoli alla Regione e la parte rimanente ha registrato la cessazione della causa del contendere.


³ Elaborazione da fonte Ministero affari regionali e autonomie locali

1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA


1.1 - Lo stato della legislazione regionale al 31 dicembre 2011

La situazione della produzione legislativa regionale, a partire dalla prima legislatura al 31 dicembre 2011, è illustrata dai dati di seguito riportati.

Leggi approvate	2281
Leggi abrogate	1174
Leggi vigenti	1107
Media annua leggi	47,5




La produzione legislativa annuale dal 1964 al 2011 (Vedi Allegato - tab. A1)



Considerando, più sinteticamente, i dati della produzione legislativa raggruppati per legislatura, ne risulta il quadro di seguito riportato.

Legislatura	Leggi approvate	Media annuale	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/64 - 14/6/68)	128	32	108	20	16%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	258	36	12%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	240	103	30%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	248	177	42%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	153	146	49%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	107	162	60%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	36	136	79%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	14	120	90%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	29	9	129	93%
X (6/5/08 - 31/12/11)	79	22	1	78	99%
totale	2281	48	1174	1107	49%


Di seguito è illustrato l'andamento della produzione legislativa per legislatura.



Dopo una graduale crescita che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione inizia a diminuire gradualmente, per stabilizzarsi nelle ultime legislature su una media di 22 leggi annue.

E' interessante soffermarsi sul tasso di vigenza per legislatura, ovvero sulla percentuale delle leggi vigenti sul totale di quelle approvate: il dato risulta tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta. I valori minimi appartengono alle prime due legislature e quelli massimi alle ultime tre.

Tasso di vigenza delle leggi dalla I alla X legislatura



Dopo la significativa azione di sfoltimento realizzata dalla legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 "Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative", che ha provveduto a eliminare dall'ordinamento alcune centinaia di leggi (377) non più attuali e un gran numero di disposizioni legislative, non sono stati adottati analoghi provvedimenti nel 2011. Il tasso di vigenza si mantiene sotto il 50%, percentuale ben inferiore a quella registrata precedentemente al 2010, quando superava il 60%

1.2 - Le leggi regionali approvate nel 2011

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 Norme in materia di telecomunicazioni.

Legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 13 Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2010.

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.

[Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15](#) Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

[Legge regionale 11 novembre 2011, n. 16](#) Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

[Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17](#) Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

[Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18](#) Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

[Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19](#) Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012.

Per le leggi approvate nel 2011 sono state predisposte le relative schede informative con l'indicazione dell'iter procedurale, della materia disciplinata, una descrizione delle finalità e dei contenuti normativi. Vengono trattate, solo in termini generali, la legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e la legge di approvazione del Rendiconto.

Vedi Appendice – Sezione 1


1.3 - Aspetti quantitativi della legislazione regionale del 2011

1.3.1 - Dimensioni fisiche delle leggi regionali e distribuzione tra i titolari di iniziativa.

Gli indicatori, oltre che essere classificati secondo i diversi livelli dimensionali, sono suddivisi tra i soggetti titolari di iniziativa (**Vedi Allegato - Tab. A2**)

Tab. 1 - Anno 2011 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, ripartita secondo i soggetti titolari di iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	19	6	12	1
Articoli	386	93	279	14
Commi	2829	272	2537	20
Caratteri	1216551	74753	1131375	10423



Nel 2011 ricompare l'iniziativa *mista*, che classifica le leggi risultanti dall'abbinamento, in sede referente, di progetti di legge presentati dai diversi soggetti titolari di iniziativa. Resta assente l'iniziativa popolare.

Con riguardo al numero delle leggi approvate, l'apporto del Consiglio risulta nettamente inferiore rispetto quello della Giunta, tenendo conto di tutti gli indicatori. L'incidenza dei provvedimenti giuntali aumenta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale: se le leggi di iniziativa giuntale rappresentano il doppio di quelle consiliari, il volume degli articoli è triplo, quello dei commi è superiore di quasi dieci volte, mentre per i caratteri la distanza aumenta ulteriormente.

Tab. 2 - Anno 2011 - Dimensioni medie degli articoli dei commi e caratteri


Livello dimensionale	Quantità
n. medio articoli per legge	20
n. medio commi per legge	149
n. medio caratteri per legge	64.029
n. medio commi per articolo	7
n. medio caratteri per comma	430

1.3.2 - La produzione legislativa per macrosettori e materie

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione che consente un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni: si tratta dell'individuazione di cinque macro aggregati, più uno residuale, ai quali vengono ricondotte le materie di competenza regionale (Vedi Allegato Tab. A3).

Tab. 3 – Anno 2011 –Leggi distribuite per macrosetttore


Macrosetttore	Totale leggi
A- ordinamento istituzionale	4
B- sviluppo economico e attività produttive	5
C- territorio, ambiente e infrastrutture	1
D- servizi alle persone e alla comunità	5
E- finanza regionale	4
F- multisettore	0
Totale	19



Nel 2011 si collocano, alla pari, al primo posto il macrosetttore dello *sviluppo economico e attività produttive* e quello *dei servizi alle persone e alla comunità*; seguono, sempre alla pari, il macrosetttore *dell'ordinamento*

istituzionale e quello della *finanza regionale*. All'ultimo posto si colloca il macrosettore *territorio, ambiente e infrastrutture*.

L'iniziativa consiliare prevale nell'ambito *dei servizi alle persone e alla comunità*. La Giunta prevale in tutti gli altri macrosettori ed ha l'esclusiva per quelli del *territorio e ambiente* e della *finanza regionale*.



Tab. 4 – Anno 2011 - Distribuzione delle leggi per materia e soggetto presentatore (schema completo in Allegato Tab. A3).

Macrosettore	Materia	Consiglio	Giunta	Mista	Totale
A - Ordinamento istituzionale	A5 - Enti locali e decentramento	1	1	0	2
	A6 – Altro (società partecipate, sistema tavolare)	0	2	0	2
B - Sviluppo economico e attività produttive	B1 - Artigianato	0	1	0	1
	B8 - Turismo	1	0	0	1
	B9 – Agricoltura e foreste	1	0	0	1
	B6 - Miniere e risorse geotermiche	0	1	0	1
	B14 - Multimateria	0	1	0	1
C - Territorio, ambiente e infrastrutture	C8 - Altro (infrastrutture di comunicazione)	0	1	0	1
D - Servizi alle persone e alla comunità	D1 - Tutela della salute	3	0	0	3
	D3 - Servizi sociali	0	0	1	1
	D4 – Istruzione scolastica	0	1	0	1
E - Finanza regionale	E1 - Bilancio	0	4	0	4
F - Multisetto	F1 -Voci non ascrivibili ad altri settori	0	0	0	0
Totale		6	12	1	19

Per le materie interessate dall'attività legislativa si evidenzia un quadro di marcata selettività e una scarsa differenziazione tra i soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie, considerando sia i singoli iniziatori che la loro azione combinata, è assolutamente parziale (circa il 30% delle 40 voci presenti nello schema classificatorio di riferimento, utilizzato anche nel Rapporto nazionale).


La sola materia *bilancio* rappresenta circa il 20% delle leggi; questa, sommata ad altre 4 materie, che contano da 2 a 3 leggi, raggiunge quasi il 70% del totale delle leggi. Non va tuttavia dimenticato che le leggi di bilancio, sia che si tratti della cd. legge finanziaria che della legge di assestamento del bilancio, di norma, toccano anche la disciplina di svariate materie di settore.

1.3.3 - La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La scala di grandezza è articolata in 4 voci di estensione: individuale, microsezionale, settoriale e generale.⁴

Tab. 5 – Anno 2011 – Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista
Individuale	0	0	0
Microsezionale	0	0	0
Settoriale	4	7	1
Generale	2	5	0
Totale	6	12	1



La propensione della legislazione verso leggi di carattere *generale* raggiunge complessivamente il 37% mentre il restante 63% riguarda leggi

-
- ⁴ leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica;
 - leggi a carattere microsezionali riguardano l'interesse di gruppi ben definiti;
 - leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
 - leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico.

di carattere settoriale. Nel 2011 risultano completamente assenti sia le leggi di carattere *microsezionale* che quelle di carattere *individuale*.


Fatta salva l'iniziativa mista che riguarda una legge di carattere settoriale, con riferimento ai proponenti, alla Giunta risulta aver proposto il maggior numero di leggi di entrambe le categorie.

1.3.4 - Iniziativa dei consiglieri regionali - La produzione legislativa e il livello di aggregazione dei presentatori

Il paragrafo è dedicato soltanto alle leggi di iniziativa consiliare, sono evidenziati gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa. Il livello di aggregazione dei presentatori evidenzia la dialettica interna tra i gruppi politici e tra i consiglieri.

Tab. 6 – Anno 2011 - Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori

Proponenti - schieramento	N. leggi
un solo proponente o un solo gruppo	2
più gruppi di maggioranza o di opposizione	3
più gruppi di maggioranza e di opposizione	1



Solo una legge di iniziativa consiliare è stata classificata come “*trasversale*”, ovvero condivisa tra maggioranza e opposizione.

La quota prevalente delle leggi è riconducibile all’iniziativa congiunta dei gruppi della maggioranza, mentre due leggi risultano dall’iniziativa di un


solo gruppo, sempre della maggioranza. Sono assenti leggi proposte da un unico consigliere.

Tab. 7 – Anno 2011 - Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico

Legge regionale	Schieramento	Gruppo Consiliare	Progetti di legge
01/11	maggioranza	PDL	29
05/11	trasversale	PDL, PD, LN-P, SA, CITT, IdV, G.M.	136
08/11	maggioranza	PDL	125
10/11	maggioranza	UDC, PDL	117, 127
12/11	maggioranza	UDC, G.M., LN-P	89, 140
15/11	maggioranza	G.M., LN-P, PDL, UDC	147

1.3.5 - La produzione legislativa in base alla Commissione referente

Tab. 8 – Anno 2011 - Distribuzione della produzione legislativa in base alla Commissione referente



La rilevazione del carico istruttorio prescinde da ogni considerazione circa la consistenza delle diverse leggi e dalla maggiore o minore complessità del relativo iter procedurale.


La I Commissione, sommando i provvedimenti esaminati dalla I commissione integrata, si pone al primo posto. Considerando tuttavia che l'esame delle 4 leggi di carattere finanziario si svolge con il coinvolgimento diretto di tutte le Commissioni di merito, il carico istruttorio andrebbe ridotto, per collocarlo pressoché alla pari con quello attribuito alla II e alla III Commissione.

Le altre Commissioni si distribuiscono, alla pari, il numero delle leggi approvate.

1.3.6 - La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione in Aula

Tab. 9 – Anno 2011 - Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi e con atti di indirizzo

Esito delle votazioni delle leggi	Modalità	N. leggi
		Approvazione all'unanimità
	Approvazione a maggioranza	18
Interventi modificativi	Con emendamenti	17
	Senza emendamenti	2
Leggi con atti di indirizzo	Con ordini del Giorno	6
	Senza ordini del Giorno	13



Gran parte delle leggi del 2011 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato infatti soltanto una legge.

Praticamente tutte le leggi risultano aver subito modifiche nel corso dell'esame d'Aula, tenendo conto del fatto che per la legge di approvazione del rendiconto e per quella di approvazione del bilancio

non è prevista la presentazione di emendamenti. Questa sede continua a mantenere una capacità emendativa molto elevata, nonostante non rappresenti la sede naturale per un esame approfondito dei contenuti normativi.

Come si vedrà di seguito, tuttavia, l'attività modificativa svolta nel 2011 dalle Commissioni, con riferimento al numero delle leggi, si pone alla pari con quello dell'Aula, mentre il numero complessivo degli emendamenti, non solo di quelli presentati ma anche di quelli approvati, risulta superiore per la sede dell'Aula.


L'approvazione di atti di indirizzo nel corso dell'esame dei progetti di legge ha riguardato circa un terzo dei provvedimenti esaminati. Va tuttavia rilevato, sotto il profilo quantitativo, che la maggior parte degli ordini del giorno vengono presentati nel corso dell'esame delle leggi relative alle manovre di bilancio.

1.3.7 - La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi

Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il *quid* delle leggi: comprende infatti sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

Tab. 10 – Anno 2011 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo.

Vincolo normativo	N. leggi
regionale	0
statale	7
comunitario	1
internazionale	0
nessuno	11
Totale	19



Prevale il numero di leggi senza alcun tipo di vincolo. I vincoli statali, ivi inclusa la fonte costituzionale, riguardano più di un terzo delle leggi e quelli comunitari soltanto una legge.


1.3.8 - La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale

La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza, indicando come :

- “testi nuovi” le leggi che introducono nell’ordinamento nuove disposizioni che non intervengono in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore;
- “novelle” le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente, disposizioni di leggi precedenti;
- “miste” le leggi che presentano entrambi gli aspetti considerati, senza che ci sia una netta prevalenza dell’uno o dell’altro;
- “leggi di riordino” le leggi che intendono ridisciplinare un intero settore anche se non approvate nella forma del testo unico. Tale categoria sostituisce quella del “testo unico”, priva di riscontro nella realtà regionale.

Nel 2011 risultano assenti interventi legislativi di riordino.

Tab. 11 – Anno 2011. X legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto iniziatore



Tredici leggi del 2011 rientrano nella tecnica del *testo nuovo*, superando il 68% del totale, mentre il 21% rientrano nella tecnica della *novella*.

Riguardo i soggetti iniziatori, la tecnica del *testo nuovo* risulta preferita da entrambi i soggetti: infatti il Consiglio l’ha utilizzata in tutti i provvedimenti di propria iniziativa, mentre la Giunta l’ha comunque utilizzata in via prevalente. La tecnica *novellistica* è stata utilizzata dalla Giunta per un


terzo dei suoi provvedimenti mentre, in via residuale, è ricorsa all'utilizzo della tecnica mista. L'unico provvedimento di iniziativa mista ha fatto ricorso alla tecnica *mista*.

Nel 2011 non è presente la categoria delle leggi di riordino" ovvero quelle che intendono ridisciplinare un intero settore, anche se non approvate nella forma del testo unico.

1.3.9 - Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

Tab. 12 – Anno 2011 – Tipologia della legislazione per soggetto iniziatore

Tipologia della normazione	Consiglio	Giunta	Iniz. mista
bilancio		4	
comunitaria			
intersectoriale			1
istituzionale	1	1	
manutenzione normativa		3	
settore	5	4	
provvedimento			
semplificazione			



Risulta prevalente la tipologia delle leggi di settore che supera la metà del totale, di seguito la tipologia delle leggi di bilancio, di quella istituzionale e infine di quella intersectoriale.

Per le altre voci va osservato che:

- si riscontra la presenza di interventi di manutenzione normativa, ma non della grande portata di quelli svolti nel 2010, con un'apposita legge dedicata. Va peraltro osservato che un buon numero di disposizioni classificabili in questa tipologia sono presenti anche nelle leggi relative alle manovre di bilancio.
- con riguardo all'attività di semplificazione del quadro normativo, non è stata presentata una legge appositamente dedicata.
- non c'è stata la necessità di adottare la legge comunitaria.
- anche nel 2011 risultano assenti leggi-provvedimento.


Con riguardo ai soggetti iniziatori, sia il Consiglio che la Giunta contano la percentuale maggiore delle leggi tra quelle di settore e sono alla pari con le leggi istituzionali. Alla Giunta, oltre alle leggi di bilancio, vanno ascritti i tre provvedimenti di manutenzione normativa. Mentre la legge intersectoriale fa capo all'iniziativa mista.

1.3.10 - La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

Il criterio di prevalenza ha guidato anche la classificazione della potestà legislativa. In presenza di margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state assegnate alla categoria "mista". Le difficoltà derivano da un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute negli elenchi dell'articolo 117 Cost.

Tab. 13 – Anno 2011 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.

Potestà legislativa	N.leggi
concorrente	7
mista	2
primaria	7
residuale	3



La potestà primaria e quella concorrente risultano esercitate alla pari; tuttavia, sommando la potestà primaria con quella residuale, si va a superare la metà delle leggi.

La potestà mista, che riguarda una scarsa percentuale delle leggi, segnala che permane la difficoltà di individuare un titolo di competenza univoco: si verifica, di norma, nelle leggi di carattere intersettoriale, c.d. *omnibus*, nelle quali rientrano principalmente le leggi finanziarie e quelle di assestamento di bilancio, ma non solo.


1.3.11 - La durata dell'iter istruttorio

La durata dell'iter istruttorio è considerata sia come "iter formale", cioè il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione dell'Aula; sia come "iter effettivo", ovvero il periodo che decorre dall'inizio dell'esame in Commissione fino alla definitiva approvazione del provvedimento. (Vedi Allegato Tab. A4)

Tab. 14 – Anno 2011 - Iter di approvazione delle leggi, per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza/ giorni	Consiglio		Giunta		Iniziativa mista		Tutte le leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	0	0	6	7	0	0	6	7
da 31 a 90	0	1	1	1	0	1	1	3
da 91 a 180	1	1	1	2	1	0	3	3
da 181 a 360	2	3	3	2	0	0	5	5
oltre 360	3	1	1	0	0	0	4	1
Totale	6	6	12	12	1	1	19	19

Durata dell'iter effettivo delle leggi secondo le classi di ampiezza, in giorni




Più di un terzo delle leggi approvate nel 2011 sono state licenziate dall'Aula entro trenta giorni dall'inizio della trattazione in Commissione (iter effettivo). La quota si riduce di poco se si considerano i tempi dell'iter formale.

Oltre la metà dei provvedimenti legislativi conclude il proprio iter entro 90 giorni dall'inizio dell'esame, ma resta un numero significativo che richiede un periodo che giunge fino a 360 giorni. Una sola legge ha registrato un iter effettivo superiore a 360.

Con riguardo all'*iter effettivo*, i provvedimenti di iniziativa giuntale risultano più favoriti rispetto quelli consiliari: oltre la metà dei provvedimenti giuntali occupano la prima classe di ampiezza (1-30 giorni), mentre per il Consiglio il numero maggiore si colloca nella quarta fascia (181-360 giorni). I provvedimenti giuntali richiedono circa un terzo del tempo di quelli consiliari.

Sia considerando il profilo formale che quello effettivo, l'iter delle leggi di iniziativa giuntale risulta molto più celere, con un rapporto di 1 a 3 nei confronti delle leggi di iniziativa consiliare. Va puntualizzato che tali esiti sono agevolati, in particolare, dalla scansione temporale prefissata, a norma di regolamento, per le sessioni di bilancio.

Tab. 15 – Anno 2011 - Durata dell'iter istruttorio/iniziativa. Valori medi in giorni




1.3.12 - L'attività emendativa in Commissione e in Aula

Per gli emendamenti, oltre ai dati quantitativi, si fa riferimento alle sedi in cui sono stati presentati, all'esito ottenuto nonché ai soggetti presentatori e al tasso di successo da questi raggiunto.

Tab. 16 – Anno 2011 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione


Esito	Commissione	Aula	Commissione + Aula
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
approvati	368	376	744
respinti o ritirati	344	683	1027
Totale presentati	712	1059	1771




Il volume degli emendamenti presentati in Commissione rappresenta circa il 40% del totale e raggiunge quasi i due terzi di quelli presentati in Aula. Anche nel 2011 viene confermata la prevalenza dell'Aula come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

Riguardo gli esiti, risulta che circa i due terzi vengono respinti o sono ritirati, con una maggiore incidenza per la sede d'Aula.

Tab. 17 – Anno 2011 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo



Tab. 18 – Anno 2011 - Attività emendativa in Aula, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo



Il tasso di successo, ossia il rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e quello degli emendamenti approvati, riportato dalla Giunta è molto elevato, sia in Commissione che in Aula.

La maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi valori di successo molto meno elevati, ma comunque importanti, mentre l'opposizione consegue tassi di successo molto modesti. Gli emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione, registrano un successo rilevante in entrambe le sedi di trattazione.

Tab. 19 – Anno 2011. X legislatura. Percentuale progetti di legge approvati con emendamenti, distinti per sede di trattazione

Commissione	Aula
89%	89%

La percentuale dei provvedimenti che hanno subito modifiche nel corso dei lavori di Commissione e di Aula è identica.

1.3.13 - Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

In relazione al numero delle sedute è opportuno segnalare che, di norma, le sedute d'Aula si riferiscono a mezza giornata, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.


Tab. 20 – Anno 2011 - Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e di Aula

LLRR	N. sedute Commissione (A)	N. sedute Aula (B)	Tot. sedute (A+B)	Ore sedute Commissione (C)	Ore sedute Aula (D)	Totale (C+D)
01/11	2	2	4	4	4	8
02/11	4	4	8	10	7	17
03/11	3	2	5	7	5	12
04/11	1	1	2	1	4	5
05/11	3	2	5	5	4	9
06/11	3	7	10	5	14	19
07/11	3	2	5	6	6	12
08/11	2	1	3	1	3	4
09/11	1	2	3	3	8	11
10/11	5	2	7	11	4	15
11/11	4	8	12	21	29	50
12/11	5	2	7	5	2	7
13/11	2	1	3	6	2	8
14/11	8	7	15	28	17	45
15/11	2	2	4	1	2	3
16/11	2	2	4	2	5	7
17/11	2	2	4	5	6	11
18 e 19/11	3	9	12	21	44	65
Totale	55	58	113	142	166	308

**L'esame della legge finanziaria e della legge di bilancio avviene contestualmente.*


Tab. 21 – Anno 2011 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in Commissione e in Aula

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Aula: leggi/sedute
da 1 a 2	9	14
da 3 a 4	7	1
da 5 a 6	2	0
Oltre 6	1	4



Tab. 22 – Anno 2011 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Aula

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Aula: leggi/ore
da 1 a 5	11	11
da 6 a 10	4	4
da 11 a 20	1	2
oltre 20	3	2



Per entrambe le sedi di trattazione, la distribuzione delle leggi, si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate: più dei quattro quinti delle leggi hanno richiesto non più di 4 sedute e non più di 20 ore di trattazione in ciascuna sede.

Tab 23 – Anno 2011 - Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di Commissione e d'Aula

Media sedute Comm./legge	Media Sedute Aula/legge	Media sedute/legge (Comm.+Aula)	Media ore Comm./legge	Media ore Aula/legge	Media ore/legge (Comm.+Aula)
2,89	3,05	5,95	7,47	9,14	17,01


Riguardo i valori medi delle sedute risulta che ciascuna legge richiede un numero analogo di sedute in Commissione e in Aula; riguardo le ore di trattazione, la durata media dei lavori dell'Aula è di poco superiore a quella dei lavori delle Commissioni.

1.3.14 - L'iniziativa legislativa del 2011

Le elaborazioni fanno riferimento alla tabella sull'iniziativa legislativa (**Vedi Allegato Tab. A7**) che si riferisce a tutti i progetti di legge presentati nel 2011, compresi quelli divenuti legge.

Tab. 24 – Anno 2011 - Progetti di legge suddivisi per soggetto titolare di iniziativa

Soggetto presentatore	N. progetti di legge
Giunta	14
Maggioranza	18
Opposizione	6
Comune	2
totale	40




L'iniziativa consiliare risulta prevalere nettamente su quella giuntale. Con riferimento all'iniziativa consiliare, le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza risultano di gran lunga le più numerose. Di scarso rilievo è la percentuale di progetti di legge di iniziativa comune che non raggiunge l'1%. Anche nel 2011 permane l'assenza dell'iniziativa popolare.

1.3.15 - L'iniziativa legislativa dei consiglieri

In relazione alla sola iniziativa consiliare, si dà conto dell'intensità con cui singoli consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo: le variabili riguardano il numero delle proposte presentate e il livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 25 - 2011 - Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori


Aggregazione dei presentatori	N. proposte di legge
Monopartitica	14
Coalizionale	10
Interschieramento	2
Totale	26



Poco significativa l'iniziativa interschieramento. L'iniziativa consiliare, rispetto all'anno precedente, risulta tuttavia meno polarizzata a livello dei gruppi consiliari, mentre risulta più significativa l'iniziativa da parte delle coalizioni.

Tab. 26 – Anno 2011 - Numero di consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte

Classi numeriche di proposte sottoscritte	Consiglieri
nessuna	3
da 1 a 2	14
da 3 a 4	24
da 5 a 6	12
oltre 6	2



Una quota esigua di consiglieri non ha presentato alcun progetto di legge o ne ha presentati più di sei, il numero maggiore risulta aver sottoscritto da tre a quattro proposte di legge, mentre risultano quasi alla pari quanti si posizionano nella classe da 1 a 3 e nella classe da 5 a 6.

Tab. 27 - Anno 2011 - Numero dei consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari

Classi numeriche di pdl sottoscritte come primi o unici firmatari	Consiglieri
nessuna	38
da 1 a 2	17
da 3 a 4	0
da 5 a 6	0
oltre 6	0


La maggior parte dei consiglieri (69%) non ha sottoscritto alcuna proposta di legge come primo o unico firmatario, mentre il 31%, ha firmato in tale veste da 1 a 2 progetti di legge.

In relazione al numero dei consiglieri considerati per l'iniziativa legislativa, va precisato che restano esclusi dall'esame quattro che ricoprono la carica di assessore regionale (59-4=55).

1.3.16 - Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo

Anche per i progetti di legge presentati nel 2011 è stato utilizzato lo schema classificatorio come per le leggi (vedi Allegato Tab. A3).

Tab. 28 - Anno 2011 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore




L'iniziativa risulta concentrata principalmente sul macrosettore dell'*ordinamento istituzionale*, seguito da quello dei *servizi alle persone e alla comunità*, più distanziata la posizione dei macrosettori dello *sviluppo economico e attività produttive* e quello della *finanza regionale*. Assente il macrosettore del *territorio, ambiente e infrastrutture*.

1.3.17 - Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente

Tab. 29 - Anno 2011 – Progetti di legge per Commissione di merito

Commissioni	N. progetti di legge
I e I integrata	6 + 4
II	2
III	11
IV	0
V	11
VI	6
totale	40



La distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2011 tra le diverse Commissioni si concentra con le più alte percentuali in III e V Commissione. La I Commissione, in composizione non integrata raccoglie il 15% dei progetti di legge, come la VI. Nelle materie di competenza della II Commissione i progetti presentati sono molto ridotti mentre la IV Commissione non ha avuto alcuna assegnazione.

1.3.18 - L'esito dei progetti di legge

Tab. 30 - Anno 2011 – Situazione dei progetti di legge


Esito progetti di legge 2011	n. progetti
giacenti	18
approvati	9
unificati/assorbiti	0
respinti	0
ritirati	0
in corso di esame	13
totale	40

Per completezza, si è ritenuto utile dar conto, a differenza degli scorsi anni, non solo dei progetti di legge il cui esame è stato concluso ma anche di quelli in corso di esame, che altrimenti sarebbero rimasti, impropriamente, nella categoria dei provvedimenti "giacenti". Un tanto, rileva in particolare per l'attività delle Commissioni. Conseguente risulta piuttosto limitata la percentuale dei progetti di legge giacenti che, rispetto a quelli presentati si riduce dal 70% del 2010 al 45%.

Il valore di produttività dell'Aula – derivante dalla somma dei progetti approvati, di quelli respinti e di quelli unificati/assorbiti – con quello dei progetti presentati nel corso dello stesso anno è del 22% mentre quello delle Commissioni, ossia con esame in corso è del 32%.


Tab. 31 - Anno 2011 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti al 31.12.2011 in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti
Giunta	3
Maggioranza	11
Opposizione	4
Comune	0
totale	18



Tra i progetti di legge giacenti, quelli della maggioranza raggiungono il 60%. Il rimanente 40% è suddiviso, quasi alla pari, tra la Giunta e l'opposizione, anche se il relativo tasso di successo raggiunge tutt'alta dimensione.

Tab. 32 - Anno 2011 – Progetti presentati nel corso dell'anno ed tasso di successo dei soggetti presentatori



Va precisato che i provvedimenti del cui esito si dà conto sono esclusivamente quelli presentati nel corso del 2011.

In relazione al tasso di successo, i progetti di legge giuntali raggiungono il 57%, superando nettamente quelli di origine consiliare.

Nell'ambito delle proposte di iniziativa consiliare, raggiungono l'approvazione - anche se in misura modesta (5%), le sole proposte della maggioranza; nullo è il tasso di successo dell'opposizione, ma anche delle proposte comuni a maggioranza e opposizione.

A prescindere dal soggetto proponente, meno di un quarto dei progetti di legge presentati nel 2011 sono stati approvati dall'Aula (9 su 40).

1.4 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi del 2011

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione del corpus normativo (vedi [Allegato Tab. A5](#)).

Tab. 33 - Anno 2011 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

Rinvii ad atti non legislativi				
Numero Legge	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
19	11	64	58%	3,36

Tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: per il 2011 tale fenomeno interessa la maggioranza delle leggi.

Ben più ridotto risulta, di norma, il numero degli atti amministrativi che la legge assoggetta al parere delle Commissioni consiliari di merito prima che queste vengano adottate in via definitiva da parte dell’esecutivo: tale adempimento è stato richiesto solo per otto provvedimenti attuativi.

1.5 - Aspetti qualitativi della legislazione

1.5.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi

Con riferimento ai parametri desunti dal regolamento consiliare, sono stati individuati dei criteri per valutare la qualità delle leggi prodotte nel periodo di riferimento: Sono state escluse le leggi che approvano i documenti finanziari e di bilancio. I criteri utilizzati sono quelli già illustrati nei Rapporti precedenti che, per ovvie ragioni di praticità, vengono riproposti di seguito.

Per esigenze classificatorie, i parametri previsti sono stati aggregati attorno a due profili: qualità redazionale e qualità tecnica, entrambi profili di carattere formale, che tuttavia concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

La prima si riferisce al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi *ex post* dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione e la omogeneità di contenuto e dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino e sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito

un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35 e semplificazione amministrativa p=15.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione.

L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Di seguito viene fornita la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa.⁵
- **Semplificazione normativa** - si realizza mediante:

⁵ A titolo di esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intruse relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti;

- la raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori;
- l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.;
- la delegificazione ovvero il trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinvia nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento più flessibile quale è il regolamento che si presta più facilmente alle modifiche del carico regolativo.⁶
- **Semplificazione amministrativa** che si realizza mediante:
 - l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa;
 - la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedurali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate;
 - la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
 - l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni;

⁶ Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzano, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività;
- l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici;
- la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.;
- la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso;
- l'esternalizzazione di competenze pubbliche;
- l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norme prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale);
- la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc

Tab. 34 - Anno 2011 – Parametri di qualità legislativa

Leggi regionali	Iniziativa		Qualità redazionale				Qualità tecnica			Qualità totale a) + b) + c) + d)
	Giunta	Consiglio Mista	a) Omogeneità	b) Adeguata Formulazione	a)+b)	c) Semplificazione normativa	d) Semplificazione amministrativa:	c)+d)		
1/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
2/11	X		20	30	50	35	0	35	85	
3/11	X		20	30	50	35	15	50	100	
4/11	X		0	30	30	0	0	0	30	
5/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
6/11	X		20	30	50	0	15	15	65	
7/11	X		20	30	50	0	15	15	65	
8/11	X		20	0	20	0	0	0	20	
9/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
10/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
11/11	X		Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 21/2007							
12/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
13/11	X		Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2010							
14/11	X		20	30	50	35	0	35	85	
15/11	X		20	30	50	0	0	0	50	
16/11	X	X	0	30	30	0	0	0	30	
17/11	X		0	30	30	0	0	0	30	
18/11	X		Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)							
19/11	X		Bilancio di previsione per gli anni 2012- 2014 e per l'anno 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia							

a) : omogeneità di contenuto: non adeguata = 0 / adeguata = 20; **b)**: semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione: non adeguata = 0/ adeguata = 30; **a+b**: indice di qualità redazionale; **c)** semplificazione normativa e riordino: assente=0/presente = 35; **d)** semplificazione amministrativa: assente = 0/ presente=15; **c) +d)** = indice di qualità tecnica.

Per motivi di opportunità sono state escluse dalla valutazione le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione che, per il loro contenuto, poco si prestano ad essere considerate sotto il profilo qualitativo. Restano altrettanto escluse dalla valutazione la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.


Delle 15 leggi considerate, una sola possiede l'indice di qualità totale (100), mentre nessuna legge è presente nel valore di qualità all'estremo inferiore .

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 11 leggi (73%) possiedono l'indice pieno di qualità redazionale; solo 1 legge possiede l'indice pieno di qualità tecnica.


Tab. 35 - Anno 2011 - Dati sintetici della qualità legislativa

	Qualità redazionale				Qualità tecnica			
	Omogeneità a)		Chiarezza b)		Semplificazione normativa c)		Semplificazione amministrativa d)	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
n. leggi	12	3	14	1	3	12	3	12
% sul totale	80	20	93	7	20	80	20	80

Percentuale leggi per qualità redazionale (50%)



Percentuale leggi per qualità tecnica (50%)




Per la qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente: rispettivamente, con l'80% e il 93%.

Per la qualità tecnica il rapporto si inverte: prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa per l'80% contro 20% per entrambi i profili considerati.

Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza per graduare la qualità delle leggi, da molto bassa a molto alta.

Tab. 36 - Anno 2011 - Distribuzione delle leggi per intervalli e indici di qualità


Intervalli di qualità	Indice di qualità legislativa	N. leggi
molto bassa	0	0
	15	0
bassa	20	1
	30	3
	35	0
media	45	0
	50	6
	55	0
alta	65	2
	70	0
	80	0
molto alta	85	2
	100	1



La

maggior parte delle leggi del 2011 si colloca nella fascia medio-alta della scala di qualità legislativa (indici da 50 a 100), ma un numero esiguo si colloca nella fascia molto alta (da 85-100). Va anche rilevato che circa un quarto delle leggi si colloca nella fascia bassa, occupando la fascia 20-30.

Produzione legislativa per intervalli di qualità legislativa e per soggetto presentatore



Fra i soggetti iniziatori il Consiglio è presente in due fasce medio-basse, mentre la Giunta raggiunge il miglior risultato con tre leggi nella fascia più elevata, ma risulta presente anche nelle altre fasce, comprese quelle medio-basse.

1.6 - Le leggi relative alla manovra di bilancio

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, sia in relazione ai loro contenuti multisettoriali, sia in ragione della loro cadenza annuale, sia ancora in virtù delle peculiari procedure cui sono assoggettati, sia infine in conseguenza della particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo che ad essi è ricollegata.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La forte incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della legislazione regionale in generale che, tuttavia, per la nostra Regione presenta elementi di forte criticità, con uno scostamento sensibile rispetto la media registrata nelle altre regioni. Un tanto vale per tutti gli anni dal 2004 al 2009, fatta eccezione per l'anno 2007 nel quale la finanziaria era costituita da un testo di 5 articoli e di 20 commi, sia pur accompagnata dalla legge strumentale di 8 articoli e di 493 commi.

Se finora l'allineamento con le prassi e gli esiti derivanti dalla legislazione statale aveva offerto una qualche giustificazione nel rafforzamento di tale tendenza, ora non è più così, a seguito dell'entrata in vigore (dall'1 gennaio 2010) della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 96/2009), che ha introdotto la cd. legge di stabilità.⁷

⁷ La legge di stabilità è accompagnata da una sintetica nota tecnica che illustra la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo. La legge di stabilità è diventa un documento snello, privo di norme di tipo ordinamentale, che vengono affidate ad appositi ddl collegati, e di norme di carattere settoriale o microsettoriale. La legge 196/2009 prevede diverse deleghe al governo, tra cui quelle dirette all'adeguamento e all'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche ma anche delle regioni e degli enti locali.

La nostra Regione, che si era distinta per aver anticipato il modello statale di finanziaria snella nel 2007, l'ha poi abbandonato ritornando alla finanziaria omnibus nell'anno successivo.

Anche nel 2011 le leggi connesse alla manovra finanziaria hanno mantenuto, come negli anni precedenti, dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale: sono diventate leggi "contenitore" o leggi "omnibus" tendenzialmente "mute": una caratteristica che influisce sul grado di leggibilità del testo.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa dell'anno di riferimento, le grandezze più significative riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, poiché vengono riferiti ai grandi settori dell'amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni riferite a materie assai eterogenee.

Il numero dei commi assume la valenza principale di indicatore dimensionale per cogliere la consistenza del fenomeno: nel 2011 l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria ha superato abbondantemente la metà dell'intera produzione normativa (contro il 50,50% del 2010, il 48% del 2009, il 50,75% del 2008, il 41,92% del 2007 e il 34,10 del 2006, il 35,96% del 2005 e il 33,94% del 2004).

Non dissimile l'andamento che riguarda l'indicatore dimensionale più dettagliato, quello dei caratteri: infatti, sempre applicando il criterio nominale, l'incidenza delle leggi collegate alla manovra finanziaria sul totale delle leggi approvate dà il valore del 69% contro il 41,90% del 2010, il 53,17% del 2009, il 48,84% del 2008, 46,24% del 2007, 27,06% del 2006, 35,93% per il 2005, 30,62% per il 2004 e 27,78% per il 2003.

La tabella della pagina successiva presenta la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale approvata nell'anno di riferimento per tutte le leggi finanziarie, di assestamento e strumentali approvate nella IX e X legislatura regionale fino al 31 dicembre 2011.

Tab. 37 – Anno 2011 - Dimensioni delle leggi finanziarie, strumentali e di assestamento in articoli, commi e caratteri per gli anni 2003-2011)


Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie, strumentali e di assestamento			Tutte le leggi		Incidenza percentuale delle finanziarie sul totale delle leggi			
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	su articoli	su commi	su caratteri
2011	Fin 2012 (LR 19/2011)	19	1093	405910						
	Assestamento 2011	15	861	441314						
	Totale 2011 (criterio nominale)	34	1954	847224	386	2829	1216551	8,8%	69,1%	69,64%
2010	Totale 2011 (criterio sostanziale)	32	1559	728119	384	2434	1097446	8,3%	64,1%	66,34%
	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
2009	Totale 2010 (criterio nominale)	32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
	Totale 2010 (criterio sostanziale)	31	851	360.676	465	1.840	933.742	6,66%	46,25%	38,62%
	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
2008	Assestamento 2009	17	475	191.836						
	Totale 2009 (criterio nominale)	33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
	Totale 2009 (criterio sostanziale)	34	1.167	462.090	368	2.264	837.288	9,24%	51,55%	55,19%
2007	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
	Totale 2008 (criterio nominale)	32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%
2007 ¹	Totale 2008 (criterio sostanziale 1)	28	865	391.941	342	1.878	836.625	8,19%	46,06%	46,85%
	Fin 2007	10	711	315.824						
	Assestamento 2007	11	597	215.269						
	Strum2008 (LR30/2007)	8	493	228.601						

¹ L'asimmetria del 2007 rispetto agli altri esercizi si spiega con le modifiche introdotte all'ordinamento contabile regionale. La legge regionale n. 21/2007 aveva ridotto i contenuti ammissibili della legge finanziaria e previsto che quelli esclusi confluissero nella legge strumentale alla manovra di bilancio. La legge regionale n.21/2007 aveva anche soppresso il piano regionale di sviluppo e introdotto altri strumenti di programmazione: il DPEFR, la RPPR e il POC. La legge n. 9/2008 ha soppresso la legge strumentale, riassegnando i suoi contenuti alla legge finanziaria. La stessa legge impone l'obbligo di approvare le leggi di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

Anno	Descrizione leggi	Leggi finanziarie, strumentali e di assestamento			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle finanziarie sul totale delle leggi		
		N. articoli	N. commi	N. caratteri	N. articoli	N. commi	N. caratteri	su articoli	su commi	su caratteri
	Fin 2008 (LR31/2007)	5	20	9.155						
	Totale 2007 (criterio nominale 1 ¹)	34	1.821	768.849	823	4.344	1.662.795	4,13%	41,92%	46,24%
	Totale 2007 (criterio sostanziale (2))	21	1.308	531.093	810	3.831	1.425.039	2,59%	34,14%	37,27%
2006	Fin 2006	12	561	224.700						
	Assestamento 2006	9	298	137.078						
	Totale	21	859	361.778	582	2.519	1.337.024	3,61%	34,10%	27,06%
2005	Fin 2005	10	897	347.072						
	Assestamento 2005	8	258	120.758						
	Totale	18	1.155	467.830	679	3.212	1.302.107	2,65%	35,96%	35,93%
2004	Fin 2004	9	567	242.544						
	Assestamento 2004	14	33	13.395						
	Totale	23	600	255.939	396	1.773	835.761	5,81%	33,84%	30,62%
2003 (parz)	Assestamento 2003	9	134	73.465	176	593	264.444	5,11%	22,60%	27,78%

¹ Criterio nominale: le leggi sono imputate secondo l'anno di approvazione; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007, l'assestamento 2007, la strumentale 2008 e la finanziaria 2008; per il 2008 l'assestamento 2008 e la finanziaria 2009. Criterio sostanziale: le leggi sono imputate secondo l'anno in cui sono destinate a produrre gli effetti; per il 2007 si considerano la finanziaria 2007 e l'assestamento 2007; per il 2008 la finanziaria 2008, la strumentale 2008 e l'assestamento 2008.

**Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi finanziarie sul totale delle leggi nella IX e nella X legislatura
(criterio sostanziale)**



2 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

La produzione regolamentare dell'esecutivo nel 2011 è stata esaminata con gli stessi indicatori dimensionali utilizzati per le leggi: il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Tab. 2.1 – Anno 2011 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	113	articoli per regolamento	12
articoli	1.392	commi per regolamento	30
commi	3.336	commi per articolo	2
caratteri	1.479.386	caratteri per articolo	1.063


I regolamenti dell'esecutivo sono stati altresì distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi, riportato nell'**Allegato Tab. A3**. Non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Dei 113 regolamenti adottati, 43 risultano sono finalizzati alla manutenzione normativa, in quanto recano modifiche a regolamenti vigenti.

Tab. 2.2 – Anno 2011 - Distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo


Macrosettori	Totale Regolamenti
Ordinamento istituzionale	16
Sviluppo economico e attività produttive	53
Territorio ambiente e infrastrutture	7
Servizi alla persone e alla comunità	37
Finanza regionale	0

Distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori



Tutti i macrosettori d'intervento risultano interessati da atti regolamentari: prevale quello dello *sviluppo economico e attività produttive*, seguito da quello dei *servizi alla persona e alla comunità* che, sommati, assorbono l'80% dell'intera produzione regolamentare.

Produzione normativa di leggi e regolamenti.




Il volume dei regolamenti emanati nel 2011 è di gran lunga superiore a quello delle leggi approvate nello stesso anno, con un rapporto di sei a uno. Con riferimento ai dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti) è possibile desumere che le leggi hanno mediamente una consistenza più corposa rispetto a quella dei regolamenti, avuto riguardo sia agli articoli (20 articoli contro 12) che ai commi (7 commi per articolo contro 2 commi).

3 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

3.1 - Il sindacato ispettivo


Tab. 3.1 – Anno 2011 – Situazione degli atti di sindacato ispettivo



Lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta l'84% del totale. Le interpellanze rappresentano solo il 16% dell'insieme degli strumenti utilizzati. La percentuale di evasione si attesta mediamente sul 50%, grazie all'efficacia delle interrogazioni a risposta immediata che risultano evase totalmente.

3.2 - L'indirizzo politico

Tab. 3.2 – Anno 2011 – Situazione dell'attività di indirizzo politico in Aula



L'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 143 atti che raggiunge un tasso medio di successo - dato dal rapporto percentuale tra quelli accolti o approvati e quelli presentati - che raggiunge il 71%; esaminando tuttavia, le singole componenti emerge il netto divario tra il tasso di successo delle mozioni, che raggiunge il 22%, mentre gli ordini del giorno raggiungono l'86%. Nel 2011 non risultano presentati ordini del giorno sulle mozioni.

4 - L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4.1 - L'attività delle Commissioni

Una panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni, considera oltre all'attività referente quella consultiva e quella di valutazione e controllo.

Tab. 4.1 – Anno 2011 - Attività delle Commissioni di merito


Commissioni	Sedute	Ore attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di giunta	Totale provvedimenti esaminati
I e I integrata	30	92	40	3	10
II	40	58	74	9	12
III	50	65	88	7	16
IV	37	54	102	9	11
V	35	73	24	3	16
VI	27	41	39	5	8
totale	219	383	367	31	57

Le attività svolte dalle commissioni non appaiono distribuite in modo omogeneo. La III Commissione e la I Commissione (inclusa la I integrata) risultano relativamente le più impegnate, la prima in termini di sedute, la seconda in termini di ore. Con riguardo sia alle sedute che alle ore, la meno gravata risulta la VI Commissione. La III Commissione e la V Commissione hanno esaminato il più alto numero di provvedimenti (16), mentre la IV Commissione ha avuto il più consistente numero di soggetti auditi. La II Commissione è quella che ha rilasciato il più elevato numero di pareri su atti di Giunta (9), mentre la I e la V Commissione quelle che hanno rilasciato meno pareri (3).

La produttività delle Commissioni considera due diversi indici: il primo è dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati (comprensivi dei pareri resi alle altre Commissioni) e numero delle sedute dedicate. Il secondo,

più sensibile, è costruito sul rapporto fra provvedimenti esaminati e ore di attività dedicate.

Indici di produttività delle Commissioni di merito



Alla pari, con il più alto indice di produttività, dato dal rapporto provvedimenti/sedute risultano è la IV e la V Commissione, a seguire, la II, la VI e la III. In fondo la I Commissione. Secondo l'indice di produttività dato dal rapporto tra provvedimenti e ore di attività, l'ordine di efficienza cambia parzialmente, con ai primi posti la IV, la II Commissione e la III Commissione. Si conferma all'ultima al punto più basso della graduatoria la I Commissione.

Tali dati non tengono in nessun conto né il tempo dedicato alle audizioni, che è molto diseguale fra le commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati, né altri fattori che influenzano la produttività dei lavori.

Combinando il 1° e il 2° indice di produttività in un indice sintetico di posizione, la graduatoria di produttività vede in un ordine decrescente la IV, la II, la V, la III, la VI e la I Commissione.

4.2 - l'attività dell'Assemblea

Tab. 4.2 – Anno 2011– Dati complessivi delle attività dell'Assemblea

Indicatore di attività	Totale 2011
Leggi approvate	19
Delibere non legislative	6
Nomine e designazioni	2
Votazioni	1.227
Sedute	70
Ore di attività'	250

L'indice di produttività dell'Assemblea è determinato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2011.

Tab. 4.3 – Anno 2011 - Indice di produttività dell'Aula

N. sedute	Provvedimenti approvati	Indice di produttività	
	(leggi + provvedimenti non legislativi)	provvedimenti approvati/sedute)	Provvedimenti approvati / ore
70	19+ 6 =	0,36	0,10

4.3 - L'attività degli altri organismi consiliari

Tab. 4.4 – Anno 2011 – Dati complessivi delle attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute 2011
Conferenza Capigruppo	27
Conferenza Presidenti Commissione	\
Ufficio Di Presidenza	16
Giunta Elezioni	\
Giunta Nomine	4
Giunta Regolamento	1

La Conferenza dei Capigruppo risulta l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, quasi il doppio dell'Ufficio di Presidenza.

Tab. 4.4 – Anno 2011 - Attività della Giunta delle nomine

Attività	Totale
candidature esaminate	14
candidati auditi	2
nomine dirette	1
designazioni	1
enti/organismi interessati	2
nomine presidenti/ vicepresidenti (parere)	2
enti/organismi interessati	2

5 - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

5.1 - Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Attività 2011	Quantità	Oggetto
Sedute del Comitato	18 (6 UP)	-
Pareri su clausole valutative	2	1) Art. 9 Pdl 130 - <i>Disposizioni per la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Modifiche alla legge regionale 7/2000</i> (non ancora iniziato l'esame in Commissione) 2) Art. 31 Testo unificato DDL 105 <i>Legge per l'autonomia dei giovani</i> - PDL 67 <i>Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani</i> (L.R. 5/2012)
Pareri su relazioni informative	1	Relazione informativa ex clausola valutativa art. 27 LR 9/2009 (<i>Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale</i>) con audizione di 7 soggetti
Proposte di missioni valutative approvate	2	- Proposta n. 4 "Quali i risultati della gestione di tipo c.d. dualistico di Friulia S.p.A.?" - Proposta n. 5 su DGR 3534 dd 21.12.2004 (Assicurazioni RC in ambito sanitario)
Parere su relazioni accessorie al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2010	1	Dichiarazione di affidabilità (DAS) - Corte dei conti Relazione del giudizio di parifica - Corte dei conti Relazione di verifica allegata al disegno di legge n. 173 - Giunta regionale
Pareri su note d'attuazione di atti d'indirizzo consiliare	6	Considerazioni generali sull'attuazione degli atti d'indirizzo e valutazione della conformità delle 24 informative esaminate ai requisiti prescritti dal Regolamento interno del Consiglio
Rapporto annuale sulla legislazione	1	Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari - anno 2009 - approvazione e presentazione all'Aula

Il numero delle sedute risulta aumentato rispetto quelle svolte nel 2010 (16 di cui 4 dell'Ufficio di Presidenza) e ben maggiore di quelle svolte nel 2009 (9 sedute, 2 UP). Nell'esercizio delle sue funzioni consultive, l'organo ha esaminato 30 atti e rimesso alle Commissioni di merito 10 pareri. Al completamento dei lavori svolti nel 2010, ha formalmente approvato ad inizio d'anno il Rapporto annuale sulla legislazione per l'anno 2009 per la presentazione all'Aula.

5.2 - Le clausole valutative e le relazioni informative della Giunta

Nel 2011 il Comitato ha lavorato a due nuove clausole valutative, che hanno riguardato, la prima, il testo unificato predisposto dalla VI Commissione recante *"Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani"*, approvato dall'Aula nel 2012 (Lr 5/2012), mentre la seconda si riferisce alla proposta di legge n. 130 *"Disposizioni per la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Modifiche alla legge regionale 7/2000"* che è ancora giacente presso la I Commissione.

Una terza clausola valutativa, che tuttavia non è passata al vaglio del Comitato, è stata inserita nella legge regionale 9/2011 recante *"Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia"*

Con la LR 9/2011 sono 15 le leggi regionali che prevedono oneri specifici di rendicontazione e valutazione, da assolvere annualmente o con la diversa cadenza stabilita dalle singole disposizioni. A queste si aggiungono 32 leggi che dispongono una generica rendicontazione periodica sul loro stato d'attuazione (vedi dati complessivi [Allegato Tab. A6](#)).

Il processo di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dei risultati delle politiche regionali, che le clausole e le altre disposizioni generiche attivano secondo le procedure del regolamento interno del Consiglio, poggia sulla produzione delle prescritte relazioni informative da parte della Giunta.

Tab. 5.1 – Numero delle relazioni presentate e anno di presentazione per ciascuna delle leggi con clausola valutativa

L.R. – Oggetto – Art. clausola valutativa	Periodicità/scadenza	Relazioni presentate/anno
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12	Annuale	-----
14/2010 – Sostegno acquisto carburanti – art. 18	Annuale /entro giugno	-----
10/2009 – Lingue straniere nelle scuole - art. 3	Annuale/entro mese successivo inizio a.a.	-
9/2009 – Polizia locale - art. 27	Annuale/la prima entro 31.12.2010	1/2010
7/2009 – Liste d’attesa in sanità - art. 15	Annuale/entro febbraio	2/2010 e 2011
29/2007 – Lingua friulana - art. 29	Annuale /entro febbraio + Rapporto quinquennale	-
12/2007 – Politiche giovanili - art. 20	Triennale	-
11/2006 – Famiglia e genitorialità - art. 24	Triennale/30 giugno	-
6/2006 – Cittadinanza sociale - art. 61	Triennale/31 marzo	1/2011
29/2005 – Commercio - art. 105	Triennale/30 giugno	-
20/2005 - Servizi prima infanzia - art. 28	Triennale/31 marzo	-
18/2005 – Buon lavoro - art. 4	Annuale	-
12/2005 – Diritto studio universitario - art. 8	Triennale	1/2011
7/2005 – Mobbing - art. 7	Biennale	1/2011
4/2005 – Sviluppo competitivo PMI - art. 12 *	Annuale	-

* (presentati i dati informativi richiesti dall'art. 7, c. 15 con cadenza semestrale)

Delle 6 relazioni pervenute, il Comitato ne ha esaminato una nel 2010 (prima relazione ex l.r. 7/2009), una nel 2011 (prima relazione ex l.r. 9/2009, con audizione di sindaci e comandanti dei corpi di polizia locale) e due nel primo semestre del 2012 (seconda relazione ex l.r. 7/2009 e relazione triennale 2008-2010 ex l.r. 12/2005).

Le prime due informative sono state trattate anche dalle Commissioni di merito, che ne hanno concluso l'esame con la nomina dei relatori per l'Aula. In entrambi i casi il relativo procedimento non ha avuto seguito.

5.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare

Tab. 5.2 Situazione degli atti di indirizzo e delle relative risposte pervenute dall'esecutivo al 31 dicembre 2011

Totale atti d'indirizzo inviati all'esecutivo		Totale note di attuazione pervenute	
Tipo atto	N. atti	Note pervenute	%
Mozioni	19	6	32%
Odg - Mozioni	21	6	29%
Odg - Ddl/Pdl	218	43	20%
Odg - Petizioni	1	1	100%
Totale	259	56	22%

I dati tabella considerano gli atti d'indirizzo inviati all'esecutivo al 31 dicembre 2011 (259 sui 316 adottati nel corso della legislatura per indirizzare l'attività della Giunta) e le note di attuazione pervenute alla stessa data.

La misura del riscontro (22%) all'onere informativo previsto dall'articolo 151 del regolamento interno del Consiglio resta attestata su valori piuttosto bassi, pur se con segnali di miglioramento rispetto al corrispondente dato del 2010 (19%).

Il tempo medio del riscontro (intervallo tra l'inoltro dell'atto e la presentazione dell'informativa giunta) si attesta a poco più di sei mesi, mentre il tempo più lungo supera ampiamente l'anno e mezzo e quello più breve risulta pari a soli cinque giorni.

Il valore relativamente breve del tempo medio del riscontro – a fronte peraltro dell'avvio lento degli adempimenti nei primi anni della legislatura – indica una tendenza da parte dell'esecutivo a dar risposta agli atti di più

recente adozione, tralasciando quelli più distanti nel tempo, che sembrano destinati a rimanere inevasi.

Delle 56 note pervenute, il 68% riguarda atti d'indirizzo d'iniziativa della maggioranza consiliare mentre il restante 32% quelli delle opposizioni. La percentuale di evasione dell'onere informativo calcolata in rapporto al numero di atti d'iniziativa di ciascuno schieramento si attesta su valori non molto distanti tra loro: 23% per la maggioranza e 20% per l'opposizione.

Il settore d'intervento maggiormente interessato dagli indirizzi consiliari è la sanità, che tuttavia evidenzia un'assoluta assenza di adempimenti all'onere informativo. Con il 91% degli atti riscontrati, il settore enti locali-forme associative e deleghe è quello che registra la migliore percentuale di adempimento, con 10 atti riscontrati su 11.

Nel 2011 il Comitato ha esaminato 24 note di attuazione (nel 2010 erano state 17 e 7 nel 2009) ai fini dell'espressione del parere di competenza e di fornire i dati del monitoraggio svolto alle Commissioni di merito.

Tab. 5.3 - Anno 2011 - Ripartizione per settore degli atti di indirizzo e delle relative risposte

Settore	Atti d'indirizzo	Risposte dell'esecutivo	Riscontro %
Sanità	29	-	-
Assistenza e sicurezza sociale	26	9	35%
Tutela dell'ambiente -inquinamenti	24	1	4%
Industria - commercio - artigianato	23	7	30%
Cultura	18	1	6%
Istruzione - formazione professionale	17	6	35%
Opere pubbliche ed edilizia	15	-	-
Problemi generali – istituzionali- rapporti con lo Stato	13	5	38%
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	13	8	62%
Organizzazione regionale	11	2	18%
Enti locali - forme associative - deleghe	11	10	91%
Lavoro - movimenti migratori	11	-	-

Settore	Atti d'indirizzo	Risposte dell'esecutivo	Riscontro %
Agricoltura	10	2	20%
Trasporti e comunicazioni	10	1	10%
Turismo	7	1	14%
Sport - tempo libero	7	-	0
Pianificazione territoriale - urbanistica	3	-	-
Caccia - pesca	3	-	-
Partecipazione e informazione	2	-	-
PLURISETTORE	4	1	25%
NON CLASSIFICATO	2	2	100%
Totale	259	56	22%

6 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale. Il presente aggiornamento considera i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel corso del 2011, nonché le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno.

6.2 - Quadro normativo e prassi

Nel 2011 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

6.3 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del 2011, su 19 leggi regionali promulgate, il Governo ne ha impugnate 5: la legge regionale 6/2011 in materia di attività estrattive e risorse geotermiche, la legge regionale 11/2011 relativa agli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, la legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011), la legge regionale 16/2010 di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale e la legge regionale 18/2011 (Legge finanziaria 2012).

Nello stesso periodo, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante 6 leggi regionali relative agli anni 2009-2010 con pronunce che hanno dichiarato l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dal governo per due leggi (LR 5/2010 e 14/2010), la cessata materia del contendere per la LR 16/2010, a seguito dell'intervenuto adeguamento della normativa regionale alle osservazioni governative, mentre sono risultate parzialmente fondate le censure governative riguardanti le altre tre leggi regionali (LR 24/2009, LR 12/2010 e 17/2010).

Relativamente ai ricorsi sulle leggi approvate nel 2011, due (su 5) sono già stati definiti dalla Corte Costituzionale, concludendosi con una pronuncia di inammissibilità e di infondatezza per la LR 6/2011; va rilevata in particolare la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, che ha interessato la LR 10/2011, con riferimento alla norma finanziaria, che non quantifica analiticamente gli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi ivi previsti.

Tab. 6.1 – Anno 2011 - Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali dal giugno 2003 al 31/05/2012

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei	Sent. 0156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 203/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Ord. 0442/2007
16	LR 02/10/2007 n. 24	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008
17	LR 18/12/2007 n. 29	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009
18	LR 06/03/2008 n. 6	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009
19	LR 21/10/2008 n. 12	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010
20	LR 29/04/2009 n. 9	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010
21	LR 04/06/2009 n. 11	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010
22	LR 23/07/2009 n. 12	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010
23	LR 30/07/2009 n. 13	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni	Sent. 233/2010

Nr	Estremi Legge	Titolo Legge	Decisione Corte Cost.
		del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	
24	LR 11/08/2009 n. 16	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010
25	LR 30/12/2009 n. 24	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	(Sent. 40/2011)
26	LR 17/2/ 2010 n. 5	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.	(Sent. 88/2011)
27	LR 16/7/2010, n. 12	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	(Sent. 114/2011)
28	LR 11/8/2010, n. 14	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo.	(Sent. 185/2011)
29	LR 11/8/2010, n. 16	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre	(Ord. 238/2011)
30	LR 21/10/2010, n. 17	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.	(Sent. 227/2011)
31	LR 29/12/2010, n. 22	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Giudizio pendente (rinuncia parziale)
32	LR 19/5/2011 n. 6	"Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012
33	LR 14/7/2011 n. 10	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	(Sent. 115/2012)
34	LR 11/8/2011 n. 11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Giudizio pendente
35	LR 30/11/2011 n. 16	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.	Giudizio pendente
36	LR 29/12/2011 n. 18	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Giudizio pendente

Dall'inizio della IX legislatura regionale (2003) il governo ha presentato 36 ricorsi contro altrettante leggi regionali. Delle 30 pronunce della Corte Costituzionale che, complessivamente, hanno definito il contenzioso alla data del 31/12/2011, circa la metà (46,6%) è stato favorevole alle tesi del governo, un terzo sono state favorevoli alla Regione e la parte rimanente (5) ha registrato la cessazione della materia del contendere.

6.4 - Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, nell'ampio periodo considerato che riguarda quasi due legislature, è possibile osservare che, a parte poche annualità in cui la percentuale delle leggi impugnate si manteneva su percentuali relativamente basse, dal 2009 la situazione risulta sostanzialmente modificata, raggiungendo picchi che si aggirano attorno al 25%.

Il livello del contenzioso Stato-Regione continua a mantenersi su livelli piuttosto elevati. Se fino al 2008 si era registrata una tendenza al raffreddamento del fenomeno che nel 2003 e 2005 aveva registrato valori elevati (20-21%), per poi scendere a percentuali tra il 6% e il 10%, negli ultimi anni la tendenza si mantiene pressoché costante su livelli che interessano un quarto delle leggi approvate e che delle leggi impugnate negli ultimi tre anni Solo.

L'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale a partire dall'inizio della IX legislatura è rappresentata nella tabella di seguito riportata.


Tab. 6.2 – Leggi impugnate in via principale dal 30 giugno 2003 al 31.12.2011

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20 %
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
totale	217	36	16,6%

Dal confronto di questi dati con quelli delle altre Regioni e Province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del suo sistema di controllo di costituzionalità, si osserva che si tratta di una situazione condivisa anche da altre Regioni che si attestano su valori che superano il 20% di leggi

impugnate: solo una Regione e una Provincia autonoma non registrano censure governative. Tuttavia la media del contenzioso Stato-Regioni nel 2011 raggiunge il 12%, meno della metà della percentuale registrata dalla nostra Regione.

Situazione del contenzioso Stato-Regioni nel 2011



Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2011 è stata predisposta una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali delle censure mosse dal Governo.

Un'analoga scheda riguarda ciascuno dei procedimenti conclusi, aggiornata rispetto il precedente rapporto dove, accanto alla censure governative sono indicati gli elementi difensivi adottati dalla difesa della Regione e la decisione della Corte.

6 5 - Leggi regionali approvate nel 2011 oggetto di impugnativa da parte del Governo

Legge regionale 19 maggio 2011, n 6 "Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche." - BUR 21 del 25 maggio 2011

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1 Art. 1	Art. 117, secondo comma, lett. s), artt. 5 statuto, art. 11, comma 3, lett. b) e art. 22, comma 1, lett. d), legge 394/1991	La norma regionale impugnata, nel vietare l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione di minerali nei parchi regionali e comunali, non prevede al contempo alcun divieto per le attività già in essere , consentendone pertanto la prosecuzione., in violazione delle disposizioni statali che vietano l'apertura e l'esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere e discariche. La norma regionale eccede così la propria competenza di tipo concorrente in materia di miniere, cave e torbiere stabilita dall'art. 5 dello Statuto.
2 Art. 24	Art. 117, secondo comma, lett. s), art. 144, comma 5, d.lgs. 152/2006	La norma regionale impugnata prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. La norma viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di attività estrattiva e risorse geotermiche, afferendo essa necessariamente alla tutela dell'ambiente: secondo la disciplina statale, infatti, le acque utilizzate per scopi geotermici, trattandosi di acque utilizzate nell'ambito di una attività industriale, devono essere classificate quali acque reflue industriali.

**Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore." - BUR
29 del 20 luglio 2011**

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 117, terzo comma, Cost., art. 5, comma 5, legge 38/2010	Il combinato disposto delle norme impugnate prevede il finanziamento regionale di progetti per la realizzazione di campagne istituzionali di informazione sull'accesso alle cure palliative, l'istituzione del Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, programmi di sviluppo di tali cure. Ciò contrasta con il principio stabilito dall'art. 5, comma 5, legge 38/2010, che limita l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trattandosi di un principio di coordinamento della finanza pubblica, le norme regionali impugnate violano l'art. 117, terzo comma, Cost.
2	Artt. 15, 4, 5 e 10	Le norme regionali impugnate non quantificano i nuovi oneri derivanti dalle disposizioni di nuova introduzione, né indicano i mezzi di copertura finanziaria.

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2103 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007." - BUR S.O. 18 del 24 agosto 2011

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate		Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 2, comma 55	Art. 108 TFUE, art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	La norma regionale prevede un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere s.p.a. per la realizzazione di progetti espositivi: è una misura di tipo selettiva che pertanto deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. Inoltre la norma regionale, prevedendo un trattamento di favore nei confronti della società suddetta, considerato il carattere commerciale delle attività degli operatori fieristici, viola l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. in materia di tutela della concorrenza.
2	Art. 2, comma 70	Art. 117, comma 1, Cost., Regolamento di esenzione 800/2008, Regolamento de minimis 1998/2006	La norma regionale prevede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, contributi per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, per l'avvio di nuove attività commerciali da parte dei rivenditori cessati dall'attività; la norma prevede inoltre la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione. Così facendo la norma, configurando ipotesi di aiuti di stato, viola la normativa comunitaria in materia, nonché l'art. 117, comma 1, Cost.
3	Art. 2, comma 85	Art. 117, comma 1, Cost., Regolamento di esenzione 800/2008, Regolamento de minimis 1998/2006	La norma incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori dell'artigianato, commercio, turismo e servizi, in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.
4	Art. 2, comma 88	Art. 108 TFUE, art. 117, comma 1, Cost., art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	La norma prevede la concessione di un finanziamento a due società consortili: si tratta di misure selettive in quanto destinate a imprese di uno specifico settore, quindi devono essere notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La norma, non prevedendo la notifica, viola quindi l'art. 117, comma 1, Cost, nonché l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia

5	Art. 2, comma 91	Art. 108 TFUE, art. 117, comma 1, Cost., art. 117, comma 2, lett. e), Cost.	di tutela della concorrenza. La norma prevede un finanziamento ad integrazione di due fondi rischi a favore delle imprese: si tratta di misure selettive in quanto destinate a imprese di uno specifico settore, quindi devono essere notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La norma, non prevedendo la notifica, viola quindi l'art. 117, comma 1, Cost, nonché l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
6	Art. 2, comma 106	Art. 108 TFUE, art. 117, comma 1, Cost.	La norma prevede la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa Corino: si tratta di una misura selettiva che quindi deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La norma, non prevedendo la notifica, viola quindi l'art. 117, comma 1, Cost.
7	Art. 7, comma 51	Art. 117, terzo comma, Cost., artt. 6 e 9, d.l. 78/2010	La norma stabilisce che ai contratti di lavoro stipulati per le esigenze didattiche e divulgative della scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non si applicano le disposizioni dell' art. 12, commi 13 e 30 della l.r. 22/2010, le quali introducono riduzioni della spesa annua per studi e consulenze ai fini del contenimento della spesa pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 9 del d.l. 78/2010, che costituiscono principi generali in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
8	Art. 10, comma 25	Art. 117, terzo comma, Cost., art. 9, comma 1, d.l. 78/2010	La norma prevede una deroga al corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa di personale, in contrasto con la disciplina di cui al d.l. 78/2010 la quale prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per il 2010. La norma regionale, stabilendo che non si tiene conto dei dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno di riferimento, viola l'art. 117, terzo comma, Cost.
9	Art. 10, comma 85	Art. 3 e 97 Cost., art. 9, d.l. 78/2010, art. 117, terzo comma, Cost.	La norma, stabilendo l'inquadramento del personale appartenente alla categoria PLA3 e PLA4 nella categoria superiore PLB, configura un inquadramento riservato, in contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici. La regola del concorso pubblico può infatti essere derogata solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Inoltre la norma, comportando un

			incremento del salario accessorio, viola la previsione di contenimento della spesa di cui all'art. 9, d.l. 78/2010, e quindi l'art. 117, terzo comma, Cost.
10	Art. 10, comma 86	Vedi sub 9	La norma, stabilendo l'inquadramento del personale appartenente alla polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica alla categoria superiore, configura un inquadramento riservato. Vedi sub 9.
11	Art. 12, comma 26	Vedi sub 9	La norma stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato: si tratta quindi di un inquadramento riservato. Vedi sub 9.
12	Art. 12, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma, Cost., art. 36, d.lgs. 165/2001	La norma prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge: ciò invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché il principio generale di contenimento della spesa per il personale, che è principio di coordinamento della finanza pubblica.
13	Art. 12, comma 32	Art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., d.lgs. 165/2001	La norma quantifica e attribuisce ex lege aumenti tabellari e indennità, in contrasto con quanto prevede il d.lgs. 165/2001, che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure in sede di contrattazione, violando di conseguenza l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. che riserva l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra cui i contratti collettivi, alla competenza esclusiva dello Stato.
14	Art. 12, comma 33	Art. 117, terzo comma, Cost., art. 9, comma 1, d.l. 78/2010	La norma ridetermina l'indennità di pronto intervento spettante al personale della Protezione civile, in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, secondo la quale il trattamento economico complessivo dei dipendenti per il 2011, 2012 e 2013 non può superare quello spettante per il 2010, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
15	Art. 12, comma 38	Art. 3 e 97 Cost.	La norma prevede che il direttore della Direzione centrale salute possa essere nominato dal Presidente della Regione, senza la necessità di valutazioni comparative, in violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
16	Art. 13, comma 25	Art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., art. 143,	La norma disciplina la sdemianializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento della cessata funzionalità idraulica da parte della Regione, prevedendo

		d.lgs. 152/2006	<p>oltretutto che i beni sdeamanializzati con superficie inferiore a 5 mila mq possano essere ceduti in forma diretta, senza seguire le procedure di evidenza pubblica. In tal modo la norma contrasta con la disciplina statale, che non prevede il concetto di "funzionalità idraulica" e dispone che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio e sono dunque inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge: la norma violerebbe pertanto l'art. 117, secondo comma, lett. s). Inoltre si censura il mancato rispetto delle regole comunitarie e nazionali in merito alle procedure ad evidenza pubblica, poste a tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e).</p>
--	--	-----------------	--

Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 - "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale." - BUR 49 del 7 dicembre 2011

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1 Art. 2	Art. 6, n. 2), Statuto, art. 117, quarto comma, Cost.	<p>La norma limita i contributi economici straordinari riconosciuti dalla l.r. 9/2008, in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari, a cittadini italiani, cittadini dell'UE regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, alla condizione che risiedano in Regione da almeno ventiquattro mesi.</p> <p>La norma introduce una preclusione destinata a discriminare i cittadini che non abbiano la residenza temporalmente protratta in Regione da almeno ventiquattro mesi, eccedendo la competenza legislativa integrativa della Regione in materia di assistenza sociale, nonché la più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie e alla Regione Friuli Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione.</p>
2 Art. 3		<p>La norma limita l'attribuzione di assegni una tantum a sostegno della natalità e delle adozioni di minori a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda in Regione da ventiquattro mesi e appartenga a una delle categorie di soggetti indicati sub 1. Vedi motivazione sub 1).</p>
3 Art. 5		<p>La norma prevede interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità (sostegno delle nascite, soluzioni abitative, sostegno alla funzione educativa, istituzione della Carta Famiglia) a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda in Regione da ventiquattro mesi e appartenga a una delle categorie di soggetti indicati sub 1. Vedi motivazione sub 1).</p>

4	Art. 6, comma 1		La norma limita gli interventi in materia di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, previsti dalla l.r. 6/2003, ai cittadini italiani, cittadini dell'UE regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, alla condizione che risiedano in Regione da almeno ventiquattro mesi. Vedi motivazione sub 1).
5	Art. 7		La norma prevede che gli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla l.r. 6/2003 possano essere assegnati ai cittadini italiani, cittadini dell'UE regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Regione da almeno ventiquattro mesi. Vedi motivazione sub 1).
6	Art. 8, comma 2		La norma limita gli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui alla l.r. 14/1991 agli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda in Regione da ventiquattro mesi e appartenga a una delle categorie di soggetti indicati sub 1. Vedi motivazione sub 1).
7	Art. 9	Art. 6, n. 2), Statuto, art. 117, quarto comma, Cost., art. 41, d.lgs. 286/1998, art. 80, comma 19, legge 388/2000, art. 3, Cost.	La norma estende gli interventi regionali sub 1-6 a favore degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso non inferiore a un anno, nonché dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, a condizione che siano residenti da non meno di cinque anni in Italia e almeno da ventiquattro mesi in Regione. La norma introduce una preclusione destinata a discriminare i cittadini extracomunitari che non abbiano la residenza temporalmente protratta in Regione da almeno ventiquattro mesi, eccedendo la competenza legislativa integrativa della Regione in materia di assistenza sociale, nonché la più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie e alla Regione Friuli Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione. Inoltre la norma violerebbe le disposizioni statali che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Il legislatore regionale violerebbe anche il principio di uguaglianza in quanto introduce un elemento di distinzione arbitrario quale la residenza temporalmente protratta, non correlato ad

			alcuno dei requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità della provvidenza sociale, consistenti in situazioni di bisogno di disagio riferibili alla persona in quanto tale. In definitiva il Governo ricorda come la Corte già abbia avuto modo di affermare che "una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.
--	--	--	--

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)." BUR S.O. 1 del 5 gennaio 2012

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
1	Art. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282	Art. 97, primo comma e 117, terzo comma, Cost.	Le disposizioni impugnate dispongono contributi anche in relazione a spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2011, quindi prima dell'entrata in vigore della legge regionale, senza predeterminazione dei criteri sottesi all'assegnazione dei contributi stessi, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica.
2	Art. 13, comma 30	Art. 97, primo comma e 117, terzo comma, Cost.	La norma prevede l'assegnazione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione, in violazione del principio di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione e dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica.
3	Art. 13, comma 32	Vedi sub 2	Vedi sub 2.
4	Art. 13, comma 52	Art. 3, 97, primo comma e 117, terzo comma, Cost., art. 17, comma 10, d.l. 78/2009	La norma autorizza le province ad attuare processi di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato assunto attraverso procedure selettive di natura concorsuale. La norma è in contrasto con l'art. 17, comma 10, d.l. 78/2009 il quale vieta alle amministrazioni pubbliche nel triennio 2010-2012 di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva superiore al 40 per cento a favore del personale in servizio a tempo determinato.
5	Art. 15, comma 4	Vedi sub 4	La norma prevede processi di stabilizzazione del personale regionale in servizio a tempo determinato in contrasto con l'art. 17, comma 10, d.l. 78/2009. Vedi sub 4.
6	Art. 15, comma 10	Art. 117, terzo comma, Cost., art. 9, comma 21, d.l. 78/2010	La norma prevede benefici economici per il personale, in contrasto con l'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010 in base al quale per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo
7	Art. 16, comma 1	Art. 1, commi 151-159, legge 220/2010, art. 81, quarto comma e 119, secondo comma, Cost.	anni 2011-2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. La norma viola pertanto l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. La norma condiziona l'obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, posto a carico della Regione dai commi 151-159 dell'art. 1, legge 220/2010, alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 Cost. e alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali del Paese. Premesso che tale obbligo è stato concordato nel quadro dell'Accordo sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2010 privo di qualsivoglia condizione, la norma violerebbe il principio di leale collaborazione, oltre che l'art. 81, quarto comma e 119, secondo comma, Cost.
8	Art. 18, commi 3, 7, 8 e 11	Art. 8, legge 183/2011, art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost.	Le disposizioni impugnate disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione prevedendo come ulteriore obiettivo rispetto al conseguimento dell'equilibrio economico quello della progressiva riduzione del debito secondo determinate modalità. Il Governo ritiene che tale disciplina sia in contrasto con le disposizioni statali in materia di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali e, conseguentemente, violi gli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost. che riservano allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.
9	Art. 18, comma 24	Art. 204, comma 1, d.lgs. 267/2000, art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost.	La norma disciplina il limite dell'assunzione di mutui da parte degli enti locali regionali per il 2012 in contrasto con l'art. 204, comma 1, d.lgs. 267/2000, e pertanto viola gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.6 - Decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nel 2011 sulle leggi regionali del Friuli Venezia Giulia

Sentenza 40/2011 - Deposito 9/2/2011 – Pubblicazione G.U. 16/2/2011 – Oggetto: legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).”

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 46/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1 Art. 9, comma 51	Artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.	La norma modifica l'art. 4, comma 1 della l.r. 6/2006 sul sistema integrato di interventi e servizi di cittadinanza sociale, stabilendo che hanno diritto ad accedere "tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi": tale disposizione è discriminatoria non solo nei confronti degli extracomunitari residenti, ma anche nei confronti dei comunitari, inclusi i cittadini italiani, non residenti ovvero non da trentasei mesi, e determina una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla	Infondatezza della questione con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. in quanto la limitazione delle prestazioni introdotta dalla Regione non riguarda i livelli minimi essenziali che la normativa statale ed europea prevede debbano essere garantiti a tutti, senza alcuna discriminazione, trattandosi di prestazioni ulteriori finanziate dalla Regione per propria libera scelta e con i propri mezzi. Inammissibilità della questione con riferimento all'art. 97 Cost. per difetto	Premesso che la norma censurata è stata integralmente modificata dall'art. 9, comma 5, l.r. 12/2010 (Assessment bilancio 2010) e che le modifiche introdotte fanno ritenere pienamente superate le censure del Governo, le questioni prospettate in relazione alla formulazione antecedente non possono essere trasferite sulla nuova formulazione della norma impugnata. Non può comunque escludersi che la norma abbia avuto medio tempore applicazione, pertanto il giudizio sarà riferito all'art. 4, l.r. 6/2006, come riformulato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, l.r. 24/2009, per il periodo della sua limitata vigenza. Inammissibilità della censura con

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 46/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
		Costituzione.	di autonoma motivazione.	<p>riferimento all'art. 97 Cost. per difetto di autonoma motivazione.</p> <p>Fondatezza della censura con riferimento all'art. 3 Cost. : pur trattandosi di un regime di prestazioni eccedente i limiti dell'essenziale, le scelte connesse all'individuazione dei beneficiari devono essere sempre operate in ossequio al principio di ragionevolezza.</p>

**Sentenza 88/2011 - Deposito 11/3/2011 – Pubblicazione G.U. 16/3/2011 -
 Oggetto: legge regionale 17 febbraio 2010 n. 5 “Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.”**

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 63/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1	Art. 8, comma 2	Art. 6, Cost., legge 482/1999, art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., art. 37, comma 2 bis, dlgs. 285/1992, art. 3, Cost.	La norma prevede il sostegno della Regione per la cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di origine veneta (triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell'Istria e della Dalmazia, veneto goriziano, pordenonese e udinese). Con ciò la norma implicitamente stabilisce l'uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli recanti i toponimi e per quelli relativi alla segnaletica stradale. La norma eccede così la competenza regionale attribuendo a tali dialetti, con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale, in	Infondatezza della questione in quanto la norma non disciplina l'uso della cartellonistica, né stradale né non stradale, ma si limita a prevedere un sostegno economico per la tutela del patrimonio culturale regionale	Inammissibilità della questione con riferimento all'art. 3, Cost. per carenza di ogni motivazione. Infondatezza della questione con riferimento all'art. 6 e all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. in quanto la norma impugnata non incide sulla toponomastica, non avendo voluto il legislatore regionale interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi. Né si riferisce alla segnaletica stradale: la norma mira genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella “cartellonistica”, vale a dire in quell'insieme di rappresentazioni destinate a diffondere altre informazioni negli ambito a cui si riferisce la disposizione.

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 63/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
		<p>attuazione dell'art. 6 Cost., ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie con la l. 482/1999 la quale consente l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali unicamente per le minoranze linguistiche previste dall'art. 2 della legge stessa, nei territori individuati e solo in aggiunta ai toponimi ufficiali. Inoltre la norma viola la competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale la segnaletica stradale fa parte, violando pertanto l'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e l'art. 37, comma 2 bis, d.lgs. 285/1992, secondo il quale si possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale, lingue regionali o idiomi locali in aggiunta alla denominazione italiana.</p>		

Sentenza 114/2011 – Deposito 7/4/2011 – Pubblicazione G.U. 13/4/2011
Oggetto: legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 "Assessment del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007."

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 93/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1 Art. 1 bis, commi 1 e 2, l.r. 11/2009, come introdotti dall'art.4, comma 28	Art. 4, stat., art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7 e 7 bis, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	Il comma 1 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro non hanno interesse transfrontaliero. Il comma 2 dispone che tali lavori siano affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato con invito diretto rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. Tali disposizioni contrasterebbero con la disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163/2006. Infatti, pur trattandosi di materia di competenza legislativa primaria per la Regione, l'art. 4	Inammissibilità delle censure prospettate con riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost., essendo invocabili solamente i parametri contenuti nelle norme dello Statuto speciale. Inammissibilità della questione in quanto il Governo non avrebbe indicato i motivi del contrasto con la norma statale, né per quali ragioni le norme invocate rappresenterebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre le norme statali	Inammissibilità delle questioni. Premettendo che in precedenti pronunce è già stato precisato che i principi desumibili dal Codice degli appalti - per quanto attiene alla scelta del contraente e al perfezionamento del vincolo negoziale e alla sua esecuzione - hanno la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sent. 45/2010), il comma 1 dell'art. 1 bis, introdotto dalla norma regionale impugnata non lede alcuna competenza statale. Con riferimento al comma 2 dello stesso art. 1 bis la questione è inammissibile per la genericità dei motivi; inoltre le norme statali invocate sono inconferenti, come

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 93/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
		<p>stat. ne limita l'esercizio al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, nonché degli obblighi internazionali dello Stato. In particolare tra tali limiti vengono in rilievo i principi di tutela della concorrenza, a cui si ispira il d.lgs. 163/2006, che costituisce attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Inoltre le disposizioni statali concernenti la fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto vanno ricomprese nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale. Infine, come la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito (vedi sent. 447/2006, 221/2010), la disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 deve essere qualificata come normativa fondamentale di riforma</p>	<p>invocate sarebbero inconfidenti: la disciplina corrispondente a quella regionale è da rinvenire nell'art. 123 del d.lgs. 163/2006.</p>	<p>rilevato dalla difesa regionale.</p>

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 93/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
2 Art. 1 bis, comma 3, l.r. 11/2009, come introdotto dall'art.4, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., artt. 81, 122, comma 9, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	economico-sociale, come tale vincolante per il legislatore regionale. La norma regionale censurata eccede quindi le competenze statutarie violando i vincoli posti al legislatore regionale dallo Statuto e violando la competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. 163/2006. La norma censurata individua come criterio preferibile di scelta del contraente il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso può essere seguito ove ritenuto motivatamente più adeguato; in tal caso si applica il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale. La norma si pone in contrasto con la disciplina statale e, attesa l'afferenza dei criteri di aggiudicazione dei lavori alla materia "tutela della concorrenza" e tenuto conto del carattere di normativa	Il contrasto con l'art. 81 d.lgs. 163/2006 non è motivato. In ogni caso non viola la tutela della concorrenza l'avere stabilito una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sulla non operatività della esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci: si tratta di norma di dettaglio, quindi derogabile dal	Parziale fondatezza della questione. La norma regionale non è censurabile nella parte in cui si limita ad introdurre una preferenza per uno dei due criteri di aggiudicazione, senza escluderne alcuno in via aprioristica e astratta: in tal modo infatti non altera le regole di funzionamento del mercato. La norma è invece illegittima nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale in ogni caso quando si applichi il criterio del prezzo più basso: ne deriva l'applicazione del

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 93/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
3	Art. 1 bis, comma 4, l.r. 11/2009, come introdotto dall'art.4, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., art. 122, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	<p>fondamentale di riforma economico-sociale della disciplina codicistica, viola la competenza esclusiva statale.</p> <p>La norma censurata prevede che gli affidamenti di cui al comma 2 siano pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, in contrasto con la norma statale in materia di pubblicità della procedura di affidamento, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.</p>	<p>legislatore regionale.</p> <p>La questione sarebbe da ritenersi superata dall'art. 32, legge 69/2009 laddove si prevede che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.</p>	<p>meccanismo di valutazione delle offerte anomale stabilito a livello statale.</p> <p>Fondatezza della questione in quanto la diversità di disciplina in relazione alle forme di pubblicità incide sui livelli di concorrenza, pertanto la norma regionale è illegittima nella parte in cui non prevede anche le forme di pubblicità imposte dall'art. 122, d.lgs. 163/2006.</p>
4	Art. 1 bis, comma 5, l.r. 11/2009, come introdotto dall'art.4, comma 28	Art. 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti)	<p>La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2011, i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro siano affidati con procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile</p>	<p>La questione non è fondata in quanto il mancato richiamo di tutti i principi di cui all'art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 non significa che essi non siano applicabili.</p>	<p>Fondatezza della questione: la norma statale prevede, a tutela della concorrenza, un sistema di affidamento che non impone regole e procedure rigide se non per il numero dei soggetti cui deve essere rivolto l'invito, non inferiore a cinque, ove sussistano in tale</p>

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 93/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
		<p>unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità. La norma violerebbe l'art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006, con conseguente lesione della competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e l); Cost.</p>		<p>numero aspiranti idonei. La norma regionale è dunque illegittima nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti.</p>

Sentenza 185/2011 – Deposito 10/6/2011 – Pubblicazione G.U. 15/6/2011

Oggetto: legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - “Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.”

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 113/2010	Eccezioni della Regione	Decisione della Corte
1 Art. 3	Art. 3, 117, primo comma e secondo comma, lett. e), Cost., artt. 107 e 108 Trattato UE, dir. 2003/96/CE	La norma censurata autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburante per autotrazione a favore di persone fisiche residenti nella Regione e ONLUS ivi stabilite. La norma violerebbe la normativa comunitaria e, di conseguenza, l'art. 117 Cost., in particolare gli articoli 107 e 108 del Trattato UE in materia di aiuti di Stato, nonché la direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.	Infondatezza della questione in quanto la norma censurata non prevede una riduzione dell'accisa, ma solo un contributo che riduce il prezzo finale e quindi il costo. Assunto reso evidente dal fatto che viene applicata la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale ed il tributo integralmente pagato dai soggetti passivi. Inoltre il contributo è talmente esiguo da non aver attitudine a falsare la concorrenza.	Infondatezza della questione con riferimento all'art. 3, Cost. proposta in relazione all'art. 117, primo comma, della Cost. e alla direttiva 2003/96/CE in quanto non sussiste la violazione invocata: la direttiva europea non contiene, infatti, nessuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del “prezzo” dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti. Inammissibilità della questione con riferimento all'art. 3, Cost. proposta in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Cost. e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per genericità dei termini.

**Sentenza 227/2011 – Deposito 22/7/2011 – Pubblicazione G.U. 27/7/2011
 Oggetto: legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010.”**

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 121/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
1 Art. 108, comma 1	Allegato IV, punto 2), lett. m), d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttive 2001/42/CE e 85/337/CEE	La norma censurata, modificando la l.r. 43/1990, viola il d.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che siano assoggettati a VIA i progetti di impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 100 kW. La disposizione regionale, invece, in presenza di particolari condizioni esclude la necessità di assoggettare a VIA le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia fino a 500 kW. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.	La censura è inammissibile in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non indica la violazione degli articoli del d.lgs. 152/2006, né delle direttive comunitarie, inoltre per l’inconferenza del parametro evocato; nel merito la censura è infondata in quanto la disciplina regionale è coerente con quella di cui al d.lgs. 152/2006.	Inammissibilità della censura sollevata con riferimento a norme comunitarie, e quindi all’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non ne fa menzione. Infondatezza della questione per l’inconferenza delle norme statali evocate, che si riferiscono alla VAS e non alla VIA.
2 Art. 113	Art. 23, comma 2, d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat.,	La norma censurata esonera dall’obbligo di allegare alla domanda di concessione	La censura è infondata per inidoneità delle norme statali invocate a	Inammissibilità della censura sollevata con riferimento a norme comunitarie, e quindi all’art. 117,

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 121/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
	art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2001/42/CE	idraulica (vedi sub 1) la documentazione prevista dalla legge statale. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché la normativa comunitaria.	fungere da parametro di legittimità in quanto norme di dettaglio.	primo comma, Cost., in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non ne fa menzione. Fondatezza della questione in quanto la normativa sulla VIA attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, dunque rientrano nella materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale.
3	Art. 23, comma 1 e 24, comma 1, d.lgs. 152/2006, artt. 4, 5 e 6 stat., art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2001/42/CE	La norma censurata, che riguarda la pubblicità del progetto di produzione di energia idroelettrica e del relativo studio di impatto ambientale, contrasta con le norme statali in materia di presentazione delle istanze di VIA e relativa pubblicazione delle informazioni. In particolare la normativa statale, diversamente da quella regionale, prescrive che la pubblicazione degli avvisi stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza, e non successiva, e che tutti i termini decorrano dalla data di	La censura fondata sulla direttiva europea è inammissibile in quanto generica e non richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri, inoltre riguarda la VAS e non la VIA. Quanto agli artt. 23, comma 1 e 24, comma 1 del d.lgs. 152/2006, tali norme non costituiscono espressione di un principio fondamentale quale parametro di legittimità.	Inammissibilità della censura sollevata con riferimento a norme comunitarie, e quindi all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non ne fa menzione. Fondatezza della questione in quanto la difformità della disciplina regionale rispetto a quella statale, ritardando la pubblica conoscenza del procedimento, tutela con minore efficacia il bene dell'ambiente, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza esclusiva, ha dettato la suddetta disciplina.

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 121/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
4 Art. 145, comma 11, lett. c)	Artt. 1, comma 7 bis, 7, 10, 12, 18, comma 4 e 19 bis, comma 2, legge 157/1992, art. 4 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2009/147/CE e relativa Guida, art. 2, legge 66/2006	presentazione dell'istanza e non da una successiva data di pubblicazione. Tale discrasia temporale rende meno efficiente la tutela ambientale violando la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e la più rigorosa normativa comunitaria. La norma censurata, modificando la l.r. 6/2008, prevede che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate al termine della giornata venatoria. Così la Regione viola le norme internazionali e comunitarie che impongono una serie di azioni per la tutela degli uccelli in quanto l'annotazione sul tesserino al termine della giornata di caccia compromette la possibilità di effettuare controlli efficaci sul rispetto delle norme in materia di contingentamento dei carniere	La censura è inammissibile in quanto il ricorrente non indica quale disposizione dell'Accordo sarebbe violata, inoltre è arbitrario il richiamo delle disposizioni della legge 157/1992, che non si occupano affatto di disciplinare le modalità di compilazione del tesserino di caccia, infine sono inammissibili le censure relative a presunte violazioni di obblighi internazionali e comunitari in quanto	Inammissibilità della censura sollevata con riferimento a norme comunitarie, e quindi all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non ne fa menzione. Infondatezza della questione: il legislatore statale con la legge 157 del 1992 si è limitato ad indicare la necessità, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, del possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, senza dettare alcuna prescrizione sulle modalità di annotazione del capo abbattuto. La norma regionale, pertanto, dettando aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, è espressione

Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 121/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
5 Art. 151	Art. 19, comma 2 e 19 bis, comma 3, legge 157/1992, art. 4 stat., art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., direttiva 2009/147/CE e relativa Guida	<p>giornalieri o stagionali. La norma regionale viola così la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché la normativa comunitaria.</p> <p>La norma censurata, modificando la l.r. 14/2007, consente all'Amministrazione regionale di rilasciare provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, provvedimenti già di competenza provinciale, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere dell'ISPRa, come prevede invece la legge 157/1992.</p>	<p>prive di supporto argomentativo.</p> <p>La censura sarebbe frutto di un equivoco in quanto la norma censurata si limita ad attribuire la competenza al livello regionale anziché a quello provinciale, senza eludere il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, previsto dall'art. 6, comma 7, l.r. 14/2007.</p>	<p>della potestà legislativa residuale della Regione in materia.</p> <p>Inammissibilità della censura sollevata con riferimento a norme comunitarie, e quindi all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la delibera del Consiglio dei ministri non ne fa menzione.</p> <p>Infondatezza della questione in quanto la norma impugnata non è sufficiente a sottrarre la procedura in esame al rispetto dell'art. 6, comma 7, l.r. 14/2007.</p>

Ordinanza 238/2011 – Deposito 22/6/2011 – Pubblicazione G.U. 19/7/2011
 Oggetto: legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 “Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre.”

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 111/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
1	Art. 2, comma 6	Art. 9, commi 1, 2 bis e 17, d.l. 78/2010, conv. nella legge 122/2010, art. 81, comma 4 e art. 117, comma 3, Cost.	La norma regionale prevede, dal 2010, l'integrazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale dirigente della regione, in violazione delle norme statali di contenimento delle spese per il pubblico impiego, norme che rappresentano principi fondamentali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, in quanto principi attinenti la materia della finanza pubblica e del controllo della spesa. Inoltre la norma regionale censurata non quantifica la spesa, né indica i mezzi per farvi fronte, in contrasto con il principio di cui all'art. 81, quarto	Inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della censura con riferimento all'art. 9, comma 17, d.l. 78/2010. Infondatezza delle altre questioni in quanto la norma impugnata sarebbe rispettosa dei limiti posti dalla disciplina statale; peraltro l'art. 9, commi 1 e 2, d.l. 78/2010 non dettano principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettano invece norme di dettaglio non autorizzate in un ambito di competenza concorrente; altresì infondata la censura in	Cessazione della materia del contendere a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) che ha modificato entrambe le norme impugnate nel senso voluto dal Governo: 1) l'art. 2, comma 6, ora richiede espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010; 2) il limite degli incarichi dirigenziali previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b) è stato riportato al 15 per cento, per di più a condizione che sussistano esigenze specifiche e con il vincolo di una motivazione esplicita.

	Disposizioni censurate	Parametri costituzionalità	Censure del Governo Ricorso 111/2010	Eccezioni della Regione	Decisioni della Corte
2	Art. 7, comma 1	Art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, artt. 3 e 97 Cost.	<p>La norma censurata, nel modificare la normativa regionale in materia di incarichi dirigenziali, aumenta il limite percentuale, posto dalla legge statale, di contratti dirigenziali apicali a tempo determinato che l'Amministrazione regionale può stipulare con soggetti estranei alla stessa. La norma regionale violerebbe così i principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della p.a.</p> <p>comma Cost.</p>	<p>relazione all'art. 81, quarto comma, Cost. in quanto la norma impugnata non dispone direttamente una spesa, ma rinvia ad un ulteriore atto ricognitivo delle effettive disponibilità di bilancio.</p> <p>Infondatezza del ricorso in quanto la norma impugnata, pur innalzando il limite posto dalla legge statale, circoscrive a fondo l'affidamento temporaneo di incarichi dirigenziali a soggetti diversi dai dipendenti interni, pertanto non viola il principio del concorso pubblico.</p>	

APPENDICE

SEZIONE 1

Note informative sulle leggi regionali approvate nel 2011

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1
"Norme urgenti in materia di
circoscrizioni di decentramento
comunale"

(Approvata nella seduta consiliare
del 02/02/2011)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Settore: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero pdl	29
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	847
Giorni iter effettivo	324
Relatori di maggioranza	Pedicini, Sasco, Kocijancic, Iacop
Relatori di opposizione	Franz, Corazza

Finalità e contenuti essenziali. La legge consente ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti d'istituire le circoscrizioni di decentramento previste dal testo unico sugli enti locali, che sono state soppresse dallo Stato con la legge finanziaria 2010. Spetta ai consigli comunali deliberare il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni, la cui organizzazione e le funzioni sono disciplinate nello statuto o nel regolamento comunale. La legge stabilisce inoltre il numero massimo dei membri dei consigli circoscrizionali e la misura massima dell'indennità giornaliera di presenza.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di autonomie locali

Destinatari finali: Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2
"Finanziamenti al sistema universitario
regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del
02/02/2011)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla
comunità

Settore: Istruzione scolastica

Iter legislativo

Numero ddl	97
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	22
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	378
Giorni iter effettivo	350
Relatori di maggioranza	Camber
Relatori di opposizione	Antonaz, Colussi, Menis

Finalità e contenuti essenziali. La legge persegue l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di finanziamento da parte della Regione alle università regionali - costituite, oltre che dagli atenei di Trieste e di Udine, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati (SISSA) e dai Conservatori presenti nel territorio regionale.

A tale fine la legge da un lato incentiva alcune iniziative realizzate dalle università, dall'altro prevede la concessione di finanziamenti alle università secondo una politica programmata.

Per quanto riguarda il primo aspetto sono favoriti gli interventi realizzati dalle università che aumentano la competitività del sistema universitario regionale attraverso la realizzazione d'iniziativa che attraggono risorse finanziarie extraregionali, che premiano le eccellenze, che favoriscono una sinergia tra università della regione.

In ordine al procedimento di programmazione è prevista l'approvazione da parte della Regione di un programma triennale di finanziamento degli interventi realizzati dalle università; tale programma è approvato dalla Regione, previa concertazione con le università, che esprimono il proprio voto nell'ambito della Conferenza del sistema universitario, nonché con il parere dei presidenti dei consorzi universitari e dei rappresentanti degli studenti.

La legge prevede che a tale programmazione segua un'attività di valutazione e misurazione delle iniziative da parte della Regione ai fini della successiva programmazione triennale.

La legge infine riscrive la disciplina sui finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, contenuta nella legge regionale 11/1969, dedicando una specifica disposizione per i Consorzi o Aziende per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nel territorio di Gorizia e Pordenone.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in tema di università

Destinatari finali: Atenei e Conservatori di Trieste e Udine, Sissa, Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali di Gorizia e Pordenone

Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3
"Norme in materia di
telecomunicazioni"

(Approvata nella seduta consiliare
del 23/02/2011)

Macrosettore: Territorio, ambiente e
infrastrutture

Settore: Altro (infrastrutture di
comunicazione)

Iter legislativo

Numero ddl	119
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	VI
Consultazioni/Audizioni	23
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	144
Giorni iter effettivo	37
Relatori di maggioranza	Bucci
Relatori di opposizione	Brandolin

Finalità e contenuti essenziali. La legge si propone di codificare, in maniera organica ed innovativa, la complessa materia delle telecomunicazioni, riunendo in un unico testo la disciplina della radio diffusione televisiva e sonora, quella della telefonia mobile e quella afferente le infrastrutture per le telecomunicazioni in banda larga, che sono i tre settori cardine in cui si articolano le telecomunicazioni.

Il provvedimento, oltre ad aggiornare la disciplina di localizzazione degli impianti, consentirà ai Comuni e agli operatori del settore di agire, in maniera moderna e flessibile. E' ampliato quello che è stato il campo di applicazione della legge regionale 28/2004, disciplinando, da un lato, la diffusione sul territorio regionale degli impianti radioelettrici, intendendosi tali sia gli impianti per la radio diffusione sonora e televisiva che quelli per la telefonia mobile (compresi gli apparati radioelettrici trasmettenti con potenza efficace in singola antenna superiore a 5 W), e fornendo, dall'altro lato, un quadro normativo di riferimento per quegli interventi di infrastrutturazione in banda larga e di contrasto al cosiddetto divario digitale, oggetto del programma regionale ERMES.

La legge inoltre migliora l'operatività del Corecom quando opera nella veste di organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e quando esercita le peculiari e specifiche funzioni delegate dall'AGCOM.

Tra i contenuti sicuramente più significativi del provvedimento va segnalata la sostituzione del piano comunale di settore, previsto dalla legge regionale 28/2004, con il Regolamento comunale per la telefonia mobile, quale strumento a disposizione delle Amministrazioni comunali per armonizzare la localizzazione degli impianti sul territorio, garantendo le migliori condizioni di copertura, che sarà adottato tenendo conto anche dei programmi di sviluppo delle reti degli operatori e con l'eventuale ricorso alla procedure di consultazione partecipata. Ai piani comunali di settore viene, peraltro, riconosciuta la stessa valenza del regolamento.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di infrastrutture di comunicazione

Destinatari finali: Enti locali, operatori del settore telecomunicazioni

Legge regionale 1 aprile 2011, n. 4
 "Modifiche alla legge regionale 29
 dicembre 2010, n. 22, recante
 disposizioni per la formazione del
 bilancio pluriennale ed annuale della
 Regione (legge finanziaria 2011)"

(Approvata nella seduta consiliare
 del 31/03/2011)

Macrosettore: Sviluppo economico
 e attività produttive

Settore: Multisetto

Iter legislativo

Numero ddl	153
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	9
Giorni iter effettivo	2
Relatori di maggioranza	Valenti, Baiutti
Relatori di opposizione	Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. La legge contiene una serie di modifiche a diverse leggi regionali di contenuto non omogeneo. In particolare, premesso che l'articolo 1, nell'indicare la finalità del provvedimento, fa riferimento ad accordi intercorsi tra la Regione e lo Stato in merito agli interventi correttivi da apportare alla legge finanziaria 2011, una prima parte di tali modifiche (art. 2) riguarda le disposizioni della legge finanziaria 2011 oggetto del primo dei 5 motivi del ricorso proposto dal Governo avverso tale legge e notificato alla Presidenza della Regione in data 5 marzo 2011, riguardante un credito d'imposta di natura agevolativa a valere sull'IRAP - a beneficio di imprese aventi determinati requisiti; altre modifiche, contenute nell'articolo 3 (l'articolo 4 è la relativa norma finanziaria), consistono in un'integrazione dell'articolo 13 della legge finanziaria in materia di accordi di programma. L'articolo 5 apporta poi alcune modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive e di servizi e, da ultimo, gli articoli 6 e 7 apportano delle modifiche, rispettivamente, alla legge regionale 11/2009 e alla legge regionale 4/2005 in materia di incentivi alle piccole e medie imprese della regione.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali competenti in materia di finanze e di attività produttive

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati interessati dal provvedimento; piccole e medie imprese della regione

Legge regionale 8 aprile 2011 , n. 5
*"Disposizioni relative all'impiego di
 organismi geneticamente modificati
 (OGM) in agricoltura"*

(Approvata nella seduta consiliare
 del 29/03/2011)

Macrosettore: Sviluppo economico e
 attività produttive.

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero pdl	13 6
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	16
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	16 7
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza	Galasso, Piccin, Antonaz
Relatori di opposizione	Colussi, Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali: La legge colma, nella nostra regione, il vuoto legislativo in un settore, quello delle tecnologie genetiche in agricoltura, che è in continua evoluzione, riconoscendo il ruolo e l'importanza della biodiversità per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera, pur tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine e alle altre specialità tradizionali garantite da specifiche leggi di settore.

In tale ottica il provvedimento prevede il divieto generale di coltivazione sul territorio regionale di OGM in agricoltura, salvo specifica deroga per attività sperimentali, purché autorizzate ai sensi del d.lgs. 224/2003 e quindi tali da impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.

La vigilanza, il controllo e gli accertamenti in tale settore sono affidati al Corpo forestale regionale e all'ERSA con diverse competenze, sulla base di un programma pluriennale ed annuale di vigilanza e controllo.

La violazione delle disposizioni di legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui importi sono destinati a interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo, nonché l'ordine di rimozione al trasgressore e, in caso di ulteriore inadempimento, la rimozione forzata con oneri a carico del conduttore. Il resto della disciplina viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione.

Tra le altre novità introdotte dalla legge si ricordano anche la disposizione che

raccomanda la somministrazione di prodotti “OGM free” nella ristorazione collettiva pubblica, la previsione che promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l’obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità, nonché le modifiche rispettivamente alla legge regionale 21/2000 e 21/2002 al fine di adeguare la normativa regionale alle previsioni comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti.

Uffici di riferimento: Ersu, Direzioni centrali competenti in materia di agricoltura e foreste

Destinatari finali: istituzioni pubbliche che gestiscono ristorazione collettiva, aziende agricole e agroalimentari, coltivatori

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6
"Disposizioni in materia di attività
estrattive e di risorse geotermiche"

(Approvata nella seduta
consiliare del 04/05/2011)

Macrosettore: Sviluppo economico
e attività produttive

Settore: Miniere e risorse
geotermiche

Iter legislativo

Numero ddl	120-09 stralcio di atto giuntale
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	10
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	7
Giorni iter formale	198
Giorni iter effettivo	175
Relatori di maggioranza	Colautti
Relatori di opposizione	Brandolin, Pustetto

Finalità e contenuti essenziali. La legge apporta significative modifiche alla normativa regionale sulle attività estrattive contenute nella legge regionale 35/1986; essa riconosce il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) quale l'unico strumento di programmazione e d'individuazione delle aree destinate all'attività estrattiva.

A seguito di tale modifica è stata inserita la previsione del ruolo del Comune nella fase autorizzativa. Un'altra importante novità riguarda la previsione di un sistema fidejussorio flessibile volto ad alleggerire l'impegno finanziario delle imprese; è altresì significativa l'esplicita previsione normativa del divieto in alcune aree di svolgere l'attività estrattiva (segnatamente nelle zone dei parchi). Inoltre, è affrontato il tema della geotermia che rappresenta uno dei settori di maggior interesse nel campo delle energie rinnovabili.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di ambiente

Destinatari finali: Comuni, operatori del settore delle cave e della geotermia

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7
*"Adeguamenti della legge regionale
 22 aprile 20021, n. 12 (Disciplina
 organica dell'artigianato). Modifiche
 alle leggi regionali 50/1993, 4/2005,
 e 11/2009 in materia di attività
 economiche"*

(Approvata nella seduta consiliare
 del 31/05/2011)

Macrosettore: Sviluppo economico
 e attività produttive

Settore: Artigianato

Iter legislativo

Numero ddl	133
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	9
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	245
Giorni iter effettivo	106
Relatori di maggioranza	Asquini, Agnola, Santin, Piccin
Relatori di opposizione	Della Mea, Antonaz

Finalità e contenuti essenziali. La legge apporta delle modifiche alla legge regionale 12/2002, che reca disposizioni organiche in materia di artigianato, al fine di armonizzare la legislazione regionale al quadro comunitario e nazionale, semplificando gli adempimenti burocratici. La legge inoltre prevede delle lievi modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 riguardanti il più esteso settore economico.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di artigianato il provvedimento ha l'obiettivo di semplificare e informatizzare le procedure di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (AIA), rafforzare le forme di controllo successivo, ridurre gli oneri finanziari, semplificare la disciplina sui maestri artigiani e sul loro nuovo ruolo in relazione alla neo-istituita bottega scuola. Altre modifiche riguardano l'adeguamento alla disciplina statale per le attività di acconciatore e di tintolavanderia e alla disciplina comunitaria e statale per la materia dei contributi. Molto dettagliati, tra gli altri, l'articolo sulle sanzioni amministrative in caso di abusi, violazioni e inosservanze delle disposizioni e quello che specifica, impresa per impresa, quali siano le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che vanno presentate al registro delle imprese. Innovativo, poi, l'articolo che introduce la possibilità di istituire il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale, nonché realtà alla quale la Regione può assegnare specifici finanziamenti per sostenere l'avvio delle nuove imprese. Le modifiche interessano infine la disciplina della panificazione con l'introduzione della figura del responsabile di panificazione, la previsione di corsi di formazione e di aggiornamento e la riscrittura delle giornate di chiusura delle imprese di

panificazione e loro deroghe (nei Comuni con significativa presenza turistica è consentita la lavorazione e vendita del pane per 12 domeniche o festività in aggiunta alle 8 già autorizzate dalla legge regionale 12/2002).

Per quanto riguarda gli altri interventi nel settore economico sono previsti contributi per progetti di promozione economica nei territori montani (legge regionale 50/1993) e si adegua la normativa in tema di sostegno e sviluppo delle piccole e medie imprese (di cui alla legge regionale 4/2005) ai CATA. La legge inoltre si occupa del settore fieristico (legge regionale 7/2003), stabilendo un limite (12 volte all'anno) agli operatori non professionali che vendono beni usati o di propria creazione nelle fiere e del commercio (legge regionale 29/2005), semplificando l'istruttoria e prorogando al 31 dicembre 2011 il Comitato di gestione per l'amministrazione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.

La legge infine modifica la legge regionale 11/2009, con riferimento all'accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese, prevedendo specifiche norme regolamentari per la concessione di contributi a fronte di spese connesse all'attività di certificazione e rendicontazione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di attività produttive

Destinatari finali: Autonomie locali, CATA, Camere di Commercio, Commissione regionale per l'artigianato, commissioni provinciali per l'artigianato, Ufficio dell'albo delle imprese artigiane, operatori del settore artigiano e del mondo economico in generale

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 8
"Istituzione della Giornata regionale
per la lotta alla droga"

(Approvata nella seduta consiliare
del 01/06/2011)

Macrosettore: Servizi alle persone
e alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero pdl	125
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	III
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	315
Giorni iter effettivo	114
Relatori di maggioranza	Novelli
Relatori di opposizione	Antonaz, Codega

Finalità e contenuti essenziali:

Molte sono le azioni attuate dalle amministrazioni pubbliche per prevenire e contrastare il fenomeno della droga; con l'istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga è attivata un'ulteriore iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica contro il consumo di sostanze stupefacenti. Il giorno 26 marzo è individuato quale occasione per svolgere campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti. A tal fine la Regione, chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento tra enti locali, è autorizzata a concedere, con il consenso di Province e Comuni, contributi in cofinanziamento per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali competenti in materia di salute, istruzione, cultura, sport e mobilità

Destinatari finali: i cittadini della regione

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
"Disciplina del sistema informativo
integrato regionale del Friuli Venezia
Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del
30/06/2011)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Settore: Altro (persone giuridiche
private, sistema statistico regionale,
difensore civico, ecc.)

Iter legislativo

Numero ddl	159
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Baritussio, De Mattia
Relatori di opposizione	Brussa, Colussi, Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali. La principale finalità della legge è di disciplinare il sistema informativo regionale in modo coerente e organico; a tal fine opera una semplificazione e un riordino normativo che prevede l'abrogazione di tutta la normativa regionale attualmente vigente in materia che, a partire dalla legge regionale 22/1972, si presenta frammentata e di difficile consultazione. Il provvedimento si propone, inoltre, di determinare le finalità che la Regione deve perseguire con la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale; di definire il ruolo della Regione nella programmazione, nel coordinamento e nella concertazione con gli enti e i soggetti interessati, nonché nella promozione del riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie e nella rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard. Viene anche disciplinato il sistema di programmazione regionale, con la previsione del Programma triennale per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government, e istituito il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) composto dai sistemi informativi, telematici e tecnologici. Da ultimo, la legge opera alcune modifiche normative che riguardano i rapporti tra Insiel Spa, nella sua veste di società strumentale, e la Regione, suo unico proprietario, in particolare a proposito del controllo analogo e della vigilanza e indirizzo sulla società stessa.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government

Destinatari finali: Amministrazione regionale, Insiel S.p.A., nonché cittadini e imprese della regione

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10
"Interventi per garantire l'accesso alle
cure palliative e alla terapia del
dolore"

(Approvata nella seduta consiliare
del 28/06/2011)

Macrosettore: Servizi alle persone e
alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero pdl	117 - 127
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	7
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	23
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	383
Giorni iter effettivo	280
Relatori di maggioranza	Blasoni, Venier Romano
Relatori di opposizione	Pustetto, Lupieri

Finalità e contenuti essenziali: La legge attua la legge statale 38/2010, con cui per la prima volta si è affermato a livello normativo il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Cure palliative e terapia del dolore sono indicati quali obiettivi prioritari nell'ambito del Piano sanitario regionale. Per l'attuazione della legge è prevista l'adozione di uno specifico Progetto obiettivo per le cure palliative e la terapia del dolore.

La legge regionale interviene sull'organizzazione dei servizi, prevedendo la costituzione di una rete per le cure palliative e di una rete regionale per la terapia del dolore. È previsto che la rete per le cure palliative sia formata da servizi domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e residenziali. La gestione della rete è affidata alle aziende sanitarie, con interventi tendenzialmente erogati a livello di singolo distretto. La rete regionale per la terapia del dolore prevede la presenza in ogni area vasta di centri di riferimento e presidi ambulatoriali territoriali dedicati.

Viene individuata una specifica funzione distrettuale per le cure palliative, formata dal medico di famiglia, incaricato di coordinare gli interventi a livello domiciliare, da medici specialisti, psicologi, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sociali e riabilitatori.

A ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita è garantita una tutela specifica, data dalla presenza di un operatore referente, da percorsi diagnostici e curativi agevolati, oltre che dal diritto a ricevere assistenza spirituale e religiosa, con le modalità che il malato stesso e la sua famiglia richiedono. È previsto il sostegno anche psicologico alla famiglia del malato nella fase di fine vita e nel momento immediatamente successivo al lutto.

È infine istituita una struttura di coordinamento regionale, formata da operatori di tutte le professioni coinvolte nei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, con il compito di definire indirizzi per l'erogazione di livelli uniformi di assistenza sul territorio, di promozione dell'attività di ricerca, di supporto tecnico e formativo al personale delle aziende e di consulenza tecnica per la stesura dei programmi di cura.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di tutela della salute

Destinatari finali: cittadini, aziende sanitarie

Legge regionale 11 agosto 2011, n.11
 "Assestamento del bilancio
 pluriennale per gli anni 2011-2013 ai
 sensi dell'articolo 34 della legge
 regionale 21/2007"

(Approvata nella seduta consiliare
 del 29/07/2011)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	160
Iniziativa	Giunta
Commissioni referenti	I integrata e Commissioni di merito
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	8
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	De Mattia, Asquini, Salvador, Cargnelutti
Relatori di opposizione	Kocijancic, Colussi, Baiutti, Corazza

Finalità e contenuti essenziali: La legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 prevede, ai sensi della legge regionale 21/2007, a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. In particolare, tale legge ha accertato un avanzo di amministrazione complessivo, relativo all'esercizio 2010, pari a 331 milioni di euro, di cui 186,5 milioni di euro a destinazione libera. Più nel dettaglio, la legge di assestamento del bilancio 2011 è così strutturata: l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'aggiornamento dell'avanzo finanziario, nonché un'esposizione ricognitiva delle variazioni introdotte dalla legge di assestamento con riferimento agli accantonamenti a fondo globale, ai fondi di riserva e ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria regionale 2011; l'articolo 2 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 3 norme in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 4 concerne la gestione del territorio; l'articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 8 la sanità pubblica; l'articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 contiene norme sul funzionamento

della Regione, ivi incluse quelle relative al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mentre l'articolo 13 comprende norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 14 riguarda infine la copertura finanziaria e il 15 l'entrata in vigore.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali della Regione

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e finanziamenti

Legge regionale 21 ottobre 2011,
n.12 "Norme in materia funeraria e
di polizia mortuaria"

(Approvata nella seduta consiliare
del 29/09/2011)

Macrosettore: Servizi alle persone e
alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero pdl	89 - 140
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	11
Parere Consiglio Autonomie Locali	Si
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	694
Giorni iter effettivo	498
Relatori di maggioranza	De Mattia, Menosso, Pustetto
Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali: Con questo provvedimento la Regione per la prima volta interviene in maniera organica sulla materia funeraria e della polizia mortuaria, in un contesto finora caratterizzato prevalentemente da normative di rango statale, contenute in diversi provvedimenti spesso anche risalenti nel tempo.

L'intento è quello di fornire ai Comuni e alle Aziende sanitarie ma anche alle imprese e agli stessi cittadini un riferimento normativo unico, il più possibile omnicomprensivo. La nuova legge quindi definisce anzitutto le competenze ai diversi livelli amministrativi. Alla Regione sono riconosciute funzioni di regolamentazione, indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza. Ai Comuni è attribuita la gestione dei servizi cimiteriali, la garanzia di servizi essenziali come il trasporto funebre degli indigenti, le funzioni autorizzatorie, in particolare per la cremazione e la destinazione delle ceneri, la vigilanza e la regolamentazione di dettaglio dei servizi attraverso il regolamento di polizia mortuaria. Alle Aziende sanitarie sono attribuiti compiti di tutela della salute pubblica, di vigilanza degli aspetti igienico-sanitari e di gestione dei servizi di medicina necroscopica. La legge disciplina poi espressamente l'attività di impresa funebre, prevedendo che il suo esercizio sia subordinato ad autorizzazione del Comune sulla base di requisiti predefiniti con regolamento. Capi specifici sono dedicati alla medicina necroscopica, ai servizi obitoriali, al trasporto funebre e ai servizi cimiteriali. Significativa l'attenzione riservata al problema, molto sentito dalle amministrazioni comunali, della saturazione dei cimiteri, cui si cerca di ovviare valorizzando l'utilizzo di tecniche dirette a favorire i processi di mineralizzazione delle salme, attraverso l'espressa previsione della possibilità di realizzare loculi areati (anche nel sottosuolo) e l'utilizzo di particolari tecniche costruttive delle casse. Il testo contiene anche la disciplina della cremazione, dell'affidamento e della dispersione delle ceneri, già contenuta nella legge

regionale 11/2008, che viene abrogata, alla quale apporta delle novità, con particolare riguardo all'autorizzazione alla cremazione, per la quale è previsto che la manifestazione della volontà possa avvenire con una semplice dichiarazione al Comune, in luogo della disposizione testamentaria. Importante anche il capitolo delle sanzioni amministrative che andranno a colpire chi si procura indebitamente informazioni per lo svolgimento di servizi funebri. Va precisato che non tutta la legge sarà immediatamente operativa, in quanto diversi aspetti dovranno essere disciplinati nel dettaglio da regolamenti regionali, che dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge. È il caso dei requisiti strutturali dei cimiteri, dei crematori, delle case funerarie e delle sale del commiato e anche dei requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre. I Comuni avranno due anni di tempo per adeguare i loro regolamenti di polizia mortuaria alla nuova legge e ai regolamenti regionali.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente salute

Destinatari finali: Comuni, Aziende sanitarie, imprese, cittadini

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 13
 "Rendiconto generale della Regione Friuli
 Venezia Giulia per l'esercizio 2010"

Iter legislativo

(Approvata nella seduta consiliare del
 27/10/2011)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Numero ddl	173
Iniziativa	Giunta
Commissioni referenti	I integrata e Commissioni d merito
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Baritussio
Relatori di opposizione	Corazza, Kocijancic, Brussa

Finalità e contenuti essenziali: La struttura del rendiconto si compone di due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione; comprende: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di finanze

Destinatari finali: Amministrazione regionale e collettività regionale

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 14
*"Razionalizzazione e semplificazione
dell'ordinamento locale in territorio
montano. Istituzione delle Unioni dei
Comuni montani"*

(Approvata nella seduta consiliare del
26/10/2011)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Settore: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	150
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	8
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	20
Parere Consiglio Autonomie Local	No
Sedute d'aula	7
Giorni iter formale	260
Giorni iter effettivo	252
Relatori di maggioranza	Pedicini, Picco, Salvador
Relatori di opposizione	Agnola, Jacop, Kocijancic

Finalità e contenuti essenziali: La legge ha natura ordinamentale e costituisce un primo passo, per ora riguardante il territorio montano, verso la razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale. Il provvedimento è stato necessario anche con riferimento al commissariamento delle Comunità montane avvenuto con la legge regionale 12/2009.

La legge disciplina le Unioni dei Comuni montani con la finalità di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali.

L'obiettivo è di valorizzare, tutelare e promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione. La legge istituisce e aggrega i comuni montani in otto ambiti territoriali omogenei, ognuno dei quali corrisponde a un ente denominato "Unione dei Comuni montani: Unione dei Comuni montani della Carnia; del Gemonese; del Canal del Ferro e della Valcanale; delle Valli delle Dolomiti Friulane; della Val d'Arzino - Val Cosa; del Livenza; del Torre; del Natisone. Queste aggregazioni sono state delineate tenendo conto delle effettive omogeneità esistenti, bilanciate con delle dimensioni minime per garantirne l'efficienza organizzativa. La legge prevede l'iter per la costituzione delle Unioni montane ed il loro subentro alle Comunità montane (che saranno quindi soppresse dalla data di costituzione delle Unioni montane, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione del loro statuto nel Bollettino ufficiale della Regione). Nella zona omogenea del Carso sono invece le Province di Gorizia e di Trieste a svolgere, nei territori di rispettiva pertinenza, le funzioni a esse conferite dalla legge regionale 33/2002 mentre nella zona del Collio è la Provincia di Gorizia a svolgere le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane. Per snellire il processo di costituzione delle Unioni dei

Comuni montani è prevista la nomina di amministratori temporanei presso ciascuna delle quattro Comunità montane; queste figure si sostituiranno agli attuali commissari straordinari e avranno il compito di adottare tutti gli atti necessari per garantire la continuità di azione delle Comunità montane, nonché gli atti che permetteranno il passaggio delle funzioni alle Unioni; agli amministratori temporanei è affidato il compito di predisporre il piano di subentro, l'organizzazione e gestione dei servizi; si tratta di un unico documento contenente il disegno del nuovo apparato amministrativo che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione montana, costituito dai sindaci dei comuni inclusi nel territorio dell'Unione e dai rappresentanti delle minoranze consiliari. Altra novità rilevante contenuta nella legge è il Piano dei comuni di vallata la cui approvazione, da parte della Giunta regionale, consentirà ai comuni parzialmente o interamente montani con popolazione fino a 3.000 abitanti di fondersi in un'entità diversa, il Comune di vallata. Questa forma istituzionale permetterà di realizzare un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale dei comuni che aderiranno. E' inoltre prevista l'istituzione della Conferenza permanente della montagna con il compito di esprimersi sulle politiche di sviluppo dei territori montani e di attivare la definizione di progetti o la conclusione di accordi di programma tra gli enti rappresentati.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in materia di autonomie locali

Destinatari finali: Comuni del territorio montano, sindaci, consiglieri comunali, Province di Gorizia e Trieste, Comunità montane, personale delle Comunità montane, organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni montani

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 15
"Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero"

(Approvata nella seduta consiliare del
 27/10/2011)

Macrosettore: Sviluppo economico e
 attività produttive

Settore: Turismo (incluso agriturismo e
 turismo rurale, ittiturismo)

Iter legislativo

Numero pdl	147
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	305
Giorni iter effettivo	183
Relatori di maggioranza	Asquini, Santin, Razzini, Tesolat
Relatori di opposizione	Della Mea, Agnola

Finalità e contenuti essenziali: La legge è intesa a promuovere la visibilità e la conoscenza del territorio e delle eccellenze regionali, coinvolgendo il mondo imprenditoriale regionale, associazioni di volontariato, privati e corregionali all'estero.

Per tali finalità il provvedimento individua due tipologie di interventi. Il primo è finalizzato al sostegno di soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle aziende presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La concessione del beneficio previsto è condizionato, in Italia, dalla presenza della dicitura "Friuli Venezia Giulia" in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e, all'estero, all'abbinamento della denominazione della regione alla dicitura "Italia", ancorché tradotta in altre lingue. La percentuale di contributo è aumentata per le promozioni all'estero qualora sia stata chiaramente evidenziata la collocazione geografica della regione e qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento della pubblicità esistente a quella prevista per la pubblicità all'estero. Il contributo non può superare 100.000 euro annui per singolo soggetto richiedente e viene comunque concesso secondo le regole comunitarie del <<de minimis>>.

Il secondo degli interventi prevede la realizzazione delle cosiddette "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia: si tratta di locali destinati alla vendita al dettaglio o alla piccola ristorazione, che rappresentano un elemento di promozione per il territorio, esibendo il "marchio" con il nome della regione. Tali vetrine andrebbero localizzate nelle principali città estere, con preferenza per quelle in cui sia presente una rappresentanza delle associazioni regionali di residenti all'estero, ma anche in città italiane con popolazioni superiori ai 200.000 abitanti. In tali ambiti dovrebbe essere disponibile un'area di ritrovo per piccoli eventi, con il supporto

di emittenti radiotelevisive locali. La legge prevede che le "Vetrine" siano di piccole dimensioni, quali il "corner" o il "desk", poste all'interno di una struttura privata più grande e che la loro gestione venga assegnata a soggetti privati indipendenti, che utilizzerebbero i locali secondo la formula del "franchising". Per entrambe le tipologie di intervento è prevista l'adozione di specifici regolamenti che individueranno la disciplina di dettaglio.

Uffici di riferimento: Direzione competente in materia di turismo

Destinatari finali: Soggetti economici regionali operanti nei settori oggetto degli interventi promozionali, organizzazione di sostegno di corregionali residenti all'estero, imprese con sede operativa in FVG, Unioncamere del FVG, gestori quartieri fieristici regionali

<p>Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 <i>"Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale"</i></p> <p>(Approvata nella seduta consiliare del 22/11/2011)</p> <p>Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità</p> <p>Settore: Servizi sociali e assistenza</p>	<p>Iter legislativo</p> <p>Numero pdl 164 - 148</p> <p>Iniziativa Giunta/Consiglio</p> <p>Commissione referente III</p> <p>Sedute in commissione 2</p> <p>Commissione consultiva IV, VI</p> <p>Consultazioni/Audizioni 0</p> <p>Parere Consiglio Autonomie Locali No</p> <p>Sedute d'aula 2</p> <p>Giorni iter formale 111</p> <p>Giorni iter effettivo 70</p> <p>Relatori di maggioranza De Mattia</p> <p>Relatori di opposizione Codega, Corazza, Pustetto</p>
--	---

Finalità e contenuti essenziali: La legge rivede i requisiti per l'accesso ai servizi sociali, individuando come destinatari, accanto ai cittadini italiani e comunitari, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, che ai sensi della normativa comunitaria e statale devono avere parità di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione europea. La legge stabilisce inoltre come ulteriore condizione per l'accesso ai servizi sociali la fissazione della residenza in regione da almeno 24 mesi, per fare salva l'esigenza che i destinatari degli interventi siano in qualche misura radicati sul territorio regionale e non semplicemente "di passaggio".

Ai benefici potranno inoltre accedere anche i soggetti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), cioè gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, a condizione che siano residenti in Italia da non meno di cinque anni e in regione da almeno ventiquattro mesi.

Il provvedimento interessa diversi benefici del sistema di welfare regionale:

- il Fondo di solidarietà regionale, utilizzato dai Comuni per erogare contributi nelle situazioni di povertà e disagio sociale;
- gli assegni di natalità;
- la Carta Famiglia;

- gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata, il sostegno alle locazioni, l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata;
- gli assegni studio per la frequenza delle scuole secondarie non statali parificate;
- le soluzioni abitative per nuove famiglie;
- il sostegno alla funzione educativa dei genitori;
- i voucher per servizi e prestazioni a favore delle famiglie.

La legge prevede anche un intervento a favore dei Comuni che, a seguito delle pronunce dei tribunali della regione, hanno riconosciuto i benefici anche a coloro che non soddisfacevano i requisiti di residenza, disapplicando la normativa regionale. Ciò è avvenuto per gli assegni di natalità e la Carta Famiglia. I Comuni interessati potranno chiedere alla Regione il rimborso di quanto erogato con fondi propri.

Da segnalare infine che la legge abroga la lettera d) del comma 38 dell'articolo 12 della legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011), che aveva introdotto una nuova disciplina delle modalità di nomina del Direttore centrale della Direzione regionale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, e che era stata oggetto di impugnazione da parte del Governo.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione, edilizia

Destinatari finali: Comuni, istituzioni scolastiche, cittadini italiani e stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi

<p>Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 <i>"Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione"</i></p> <p>(Approvata nella seduta consiliare del 06/12/2011)</p> <p>Macrosettore: Ordinamento istituzionale</p> <p>Settore: Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)</p>	<p>Iter legislativo</p> <p>Numero ddl</p> <p>Iniziativa</p> <p>Commissione referente</p> <p>Sedute in commissione</p> <p>Commissione consultiva</p> <p>Consultazioni/Audizioni</p> <p>Parere Consiglio Autonomie Locali</p> <p>Sedute d'aula</p> <p>Giorni iter formale</p> <p>Giorni iter effettivo</p> <p>Relatori di maggioranza</p> <p>Relatori di opposizione</p>	<p>182 – 150-01 stralcio atto giunta</p> <p>Giunta</p> <p>I</p> <p>2</p> <p>No</p> <p>0</p> <p>No</p> <p>2</p> <p>30</p> <p>22</p> <p>Baritussio, Salvador, Asquini</p> <p>Baiutti</p>
--	---	--

Finalità e contenuti essenziali: La legge razionalizza, in particolare, Agemont Spa con lo scorporo delle sue attività in tre parti: quella relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare è trasferita ai Consorzi per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e della provincia di Pordenone; l'attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica, che rimangono in capo ad Agemont, prevedendo altresì che l'Amministrazione regionale ceda la sua intera partecipazione azionaria a Friulia Spa; la gestione connessa con l'attività di rilascio di garanzie a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont stessa, nonché l'attività di animazione economica, gestite direttamente dall'Amministrazione regionale. E' poi disposta la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana al quale trasferire, in un secondo momento, le attività svolte dal Centro di innovazione tecnologica. Il capo II della legge riorganizza, a sua volta, Promotur Spa trasformandola in un ente pubblico economico, denominato Agenzia Regionale Promotur, al quale vengono attribuite, a titolo gratuito, le azioni di proprietà della Regione rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur SpA. Il capo III, infine, autorizza l'Amministrazione regionale, nelle more dell'adozione di una disposizione organica, a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di sua proprietà alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) assegnatarie.

Uffici di riferimento: Direzione centrale competente in tema di patrimonio

Destinatari finali: Agemont S.p.A., Promotur S.p.A. e Club Alpino italiano

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
 "Disposizioni per la formazione del
 bilancio pluriennale e annuale della
 Regione (Legge finanziaria 2012)"

Iter legislativo

	Numero ddl	184
(Approvata nella seduta consiliare del 20/12/2011)	Iniziativa	Giunta I integrata e Commissioni di merito
Macrosettore: Finanza regionale	Commissioni referenti	
Settore: Bilancio	Sedute in commissione	3
	Commissione consultiva	No
	Consultazioni/Audizioni	0
	Parere Consiglio Autonomie Locali	No
	Sedute d'aula	9
	Giorni iter formale	34
	Giorni iter effettivo	27
	Relatori di maggioranza	Piccin, Salvador, Valenti, Asquini
	Relatori di opposizione	Baiutti, Corazza, Colussi, Kocjancic

Finalità e contenuti essenziali: La legge finanziaria è una legge annuale i cui contenuti sono disciplinati dalla legge regionale 21/2007. Il fine della legge finanziaria è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo provvedendo, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa.

Tale provvedimento dispone, per quel che riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale, la fissazione del limite massimo all'indebitamento (nel rispetto dei limiti posti dalla legge di contabilità e dai principi di coordinamento della finanza pubblica) e la determinazione delle entrate attraverso variazioni per unità di bilancio e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Dal lato delle spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente; innanzitutto degli interventi di tipo quantitativo (parte tabellare): sotto tale profilo, in apposite tabelle allegate, sono determinate le risorse spendibili che non richiedono modifiche della legislazione vigente, allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa, con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti e rimodulando le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente con l'accantonamento di risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali). Prevede poi degli interventi di tipo qualitativo (articolato): sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici,

finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica. Nel merito la legge finanziaria 2012 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca; l'articolo 3 interventi in materia di attività produttive; l'articolo 4 interventi in materia di commercio; l'articolo 5 interventi in materia di ambiente, energia, montagna e protezione civile; l'articolo 6 interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici; l'articolo 7 interventi in materia di salute e politiche sociali; l'articolo 8 interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione; l'articolo 9 interventi in materia di istruzione, università e ricerca; l'articolo 10 interventi in materia di lavoro, formazione e pari opportunità; l'articolo 11 interventi in materia di attività culturali e sportive; l'articolo 12 interventi in materia di relazioni internazionali e comunitarie; l'articolo 13 interventi in materia di autonomie locali; l'articolo 14 interventi in materia di politiche della sicurezza; l'articolo 15 interventi in materia di funzione pubblica; l'articolo 16 norme intersettoriali e norme contabili; l'articolo 17 l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e altre norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali; l'articolo 18 norme di coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili e , infine, l'articolo 19 contiene la copertura finanziaria e l'articolo 20 l'entrata in vigore.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali della Regione

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19
 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-
 2014 e per l'anno 2012"

(Approvata nella seduta consiliare del
 20/12/2011)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	185
Iniziativa	Giunta
Commissioni referenti	I integrata e Commissioni di merito
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	0
Parere Consiglio Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	9
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	27
Relatori di maggioranza	Piccin, Salvador, Valenti, Asquini
Relatori di opposizione	Baiutti, Corazza, Colussi, Kocjancic

Finalità e contenuti essenziali: La legge di bilancio contiene due bilanci concettualmente distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; e il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi (articolo 43 della legge regionale 21/2007 e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici) per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio) e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa), in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Uffici di riferimento: Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione

Destinatari finali: Soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi e dei finanziamenti

APPENDICE

SEZIONE 2

TABELLE DATI ANALITICI 2011

LEGGE REGIONALE	DATI QUANTITATIVI				DATI PROGETTO DI LEGGE					COMMISSIONE								
	n articoli	n commi	n caratteri	iniziativa	data presentazione	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	numero progetto	data assegnazione	commissione referente	parere	data inizio esame	data fine esame	n relatori maggioranza	n relatori minoranza	nr. sedute	ore	nr. auditi
01/11	3	12	3604	Cons.	01/10/2008	847	324	29	09/10/2008	V		16/03/2010	27/05/2010	4	2	2	4	0
02/11	15	49	15533	giunta	15/01/2010	378	350	97	21/01/2010	VI		18/02/2010	20/04/2010	1	3	4	10	22
03/11	40	161	59513	giunta	08/06/2010	144	37	119	11/10/2010	IV	VI	26/01/2011	23/02/2011	1	1	3	7	23
04/11	8	10	8500	giunta	21/03/2011	9	2	153	23/03/2011	I	II	30/03/2011	30/03/2011	2	1	1	1	0
05/11	12	26	8663	Cons.	07/10/2010	167	76	136	14/10/2010	II		13/01/2011	10/03/2011	3	2	3	5	16
06/11	28	35	28204	giunta	10/06/2010	198	175	120	19/10/2010	IV		11/11/2010	17/11/2010	1	2	3	5	10
07/11	81	114	83384	giunta	20/09/2010	245	106	133	29/09/2010	II		15/02/2011	22/03/2011	4	2	3	6	9
08/11	4	6	2159	Cons.	19/07/2010	315	114	125	22/07/2010	VI	III	08/02/2011	10/03/2011	1	2	2	1	0
09/11	14	37	19928	giunta	14/06/2011	16	9	159	15/06/2011	I		22/06/2011	22/06/2011	2	3	1	3	0
10/11	15	38	12239	Cons.	08/06/2010	383	280	117,127	11/06/2010	III		22/09/2010	22/03/2011	2	2	5	11	23
11/11	15	861	441314	giunta	30/06/2011	29	19	160	01/07/2011	I integr.		11/07/2011	14/07/2011	4	4	4	21	0
12/11	53	159	41352	Cons.	30/10/2009	694	498	89,140	05/11/2009	III		20/05/2010	29/11/2011	3	0	5	5	11
13/11	5	14	7201	giunta	04/10/2011	22	9	173	06/10/2011	I integr.		19/10/2011	20/10/2011	0	0	2	6	0
14/11	35	118	35381	giunta	09/02/2011	260	252	150	09/02/2011	V		17/02/2011	13/09/2011	3	3	8	28	20
15/11	6	31	6736	Cons.	16/12/2010	305	183	147	27/12/2010	II		28/04/2011	22/09/2011	4	2	2	1	0
16/11	14	20	10423	mista	29/07/2011	111	70	164,148	04/08/2011	III	IV	14/09/2011	20/10/2011	1	3	2	2	0
17/11	15	38	25210	giunta	07/11/2011	30	22	01	07/11/2011	I		15/11/2011	16/11/2011	3	1	2	5	0
18/11	19	1093	405910	giunta	15/11/2011	34	27	184	17/11/2011	I integr.		24/11/2011	01/12/2011	4	4	3	21	0
19/11	4	7	1297	giunta	15/11/2011	34	27	185	17/11/2011	I integr.		24/11/2011	01/12/2011	0	0	1	1	0

LEGGE REGIONALE	COMITATO RISTRETTO				EMENDAMENTI COMMISSIONE								PARERI ORGANI ESTERNI		
	Costituito	numero sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		Commissione pari opportunità	Consiglio autonomie locali	
					pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
01/11	no	0			0	0	1	1	10	1	1	1	0	1	
02/11	no	0			6	6	5	2	12	4	25	12	0	0	
03/11	no	0			18	18	4	4	23	8	0	0	0	0	
04/11	no	0			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
05/11	no	0			0	0	15	15	1	0	0	0	0	0	
06/11	no	0			0	0	25	24	14	6	0	0	0	1	
07/11	no	0			32	30	0	0	4	2	0	0	0	0	
08/11	no	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
09/11	no	0			2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	
10/11	sì	2	16/11/2010	25/01/2011	2	2	20	8	37	5	1	1	0	0	
11/11	no	0			16	16	47	18	25	12	1	1	0	0	
12/11	sì	2	10/02/2011	07/04/2011	0	0	13	12	11	5	0	0	0	1	
13/11	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14/11	no	0			2	2	24	24	26	7	0	0	0	0	
15/11	no	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
16/11	no	0			1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	
17/11	no	0			2	2	4	3	7	2	0	0	0	0	
18/11	no	0			17	17	28	23	9	3	1	1	0	1	
19/11	no	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LEGGE REGIONALE	AULA													
	n. sedute	ore	ordini del giorno			emendamenti giunta		emendamenti maggioranza		emendamenti opposizione		emendamenti comuni		
			presentati	accolti	respinti/ri-tirati	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	presentati	approvati	
01/11	2	4	0	0	0	1	1	2	2	12	0	1	1	
02/11	4	7	4	4	0	1	1	5	2	12	1	13	9	
03/11	2	5	2	2	0	9	8	0	0	13	0	0	0	
04/11	1	4	0	0	0	22	2	1	1	1	0	0	0	
05/11	2	4	0	0	0	4	4	5	1	7	7	2	1	
06/11	7	14	1	1	0	15	13	35	21	66	3	2	1	
07/11	2	6	1	1	0	13	12	7	4	13	3	1	1	
08/11	1	3	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	
09/11	2	8	0	0	0	3	3	0	0	25	10	3	3	
10/11	2	4	1	0	1	0	0	10	9	14	1	4	4	
11/11	8	29	36	30	6	24	24	40	26	170	21	17	14	
12/11	2	2	0	0	0	0	0	1	1	6	0	14	13	
13/11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14/11	7	17	0	0	0	22	17	5	2	44	1	0	0	
15/11	2	2	0	0	0	0	0	10	9	1	0	0	0	
16/11	2	5	0	0	0	1	1	2	2	13	0	0	0	
17/11	2	6	2	0	2	0	0	2	2	22	2	1	1	
18/11	9	44	73	32	40	40	40	62	47	221	19	15	12	
19/11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LEGE REGIONALE	CONTENZIONSO			AIUTI DI STATO			REFERENDUM			
	data impugnazione	data pronuncia	esito impugnazione	notifiche UE	sospensione	notifiche regolamenti di attuazione	esito commissione UE	referendum	esito referendum	soggetti richiedenti
01/11										
02/11										
03/11										
04/11										
05/11										
06/11	07/07/2011									
07/11										
08/11										
09/11										
10/11	14/09/2011									
11/11	31/10/2011									
12/11										
13/11										
14/11										
15/11										
16/11	16/02/2012									
17/11										
18/11	05/04/2012			sì	senza sospensione					
19/11										

LEGGE REGIONALE	POTESTÀ LEGISLATIVA					VINCOLI			TIPOLOGIA NORMAZIONE							
	primaria	concorrente	mista	residuale	integrativa	statali	comunitari	nessuno	bilancio	comunitaria	istituzionale	Interse- toriale	settore	Provedi- mento	Manuten- zione	semplificazion e normativa
01/11	X							X			X					
02/11		X						X				X				
03/11		X						X				X				
04/11		X				X							X		X	
05/11	X						X					X				
06/11		X						X						X		
07/11	X							X						X		
08/11		X						X				X				
09/11	X					X						X				
10/11		X					X					X				
11/11			X			X			X							
12/11		X						X				X				
13/11				X		X										
14/11	X							X		X						
15/11	X							X				X				
16/11				X				X								
17/11	X					X							X			
18/11			X			X			X							
19/11				X		X			X							

LEGGE REGIONALE	CLASSIFICAZIONE		dimensione astratta di contenuto	tecnica redazionale	Legge di riordino
	MACRO SETTORE ¹⁰	MATERIA			
01/11	A	Enti locali e decentramento	generale	testo nuovo	NO
02/11	D	Istruzione scolastica e universitaria	settoriale	testo nuovo	Parziale
03/11	C	Altro (infrastrutture di comunicazione)	settoriale	testo nuovo	Parziale
04/11	B	Multimateria	settoriale	novella	NO
05/11	B	Agricoltura e foreste	settoriale	testo nuovo	NO
06/11	B	Miniere e risorse geotermiche	settoriale	novella	NO
07/11	B	Artigianato	settoriale	novella	NO
08/11	D	Tutela della salute	generale	testo nuovo	NO
09/11	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	settoriale	mista	Parziale
10/11	D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	NO
11/11	E	Bilancio	generale	testo nuovo	NO
12/11	D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	NO
13/11	E	Bilancio	generale	testo nuovo	NO
14/11	A	Enti locali e decentramento	generale	testo nuovo	NO
15/11	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)	settoriale	testo nuovo	NO
16/11	D	Istruzione scolastica e universitaria	settoriale	novella	NO
17/11	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	settoriale	mista	NO
18/11	E	Bilancio	generale	testo nuovo	NO
19/11	E	Bilancio	generale	testo nuovo	NO

¹⁰ Per le corrispondenze vedi tabella A3.

LEGGI REGIONALE	previsione regolamenti	nr. Reg. attuazione	atti giuntali sottoposti a parere di Commissione	forma rendicontazione al Consiglio	istituzione organi consultivi	Entrata in vigore	abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento		abrogazioni differite a data certa		abrogazioni espresse ad effetto immediato	
							parziali	integrali	parziali	integrali	parziali	integrali
01/11						alla data della pubblicazione						
02/11	X	2	X		X	altro			X		X	
03/11	X	8	X			ordinaria					X	X
04/11						altro						
05/11	X	4			X	altro					X	
06/11	X	5	X			ordinaria					X	
07/11	X	9	X		X	altro					X	
08/11						ordinaria						
09/11				cl. valutativa relazione	X	altro					X	X
10/11	X	1			X	ordinaria						
11/11	X	18	X		X	altro					X	
12/11	X	1	X			ordinaria						X
13/11			X		X	ordinaria						
14/11					X	alla data della pubblicazione		X				
15/11	X	2				altro						
16/11						alla data della pubblicazione					X	
17/11	X	1				altro						
18/11		13				altro					X	X
19/11						alla data della pubblicazione						

ALLEGATO

Tabelle richiamate nel testo

Tab. A1 – Produzione legislativa annuale dal 1964 al 2011. Rif. Par. 1.1

Anno	N. Leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45

Anno	N. Leggi
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19

Tab. A2 - Anno 2011- Dati analitici della produzione normativa e dei soggetti titolari di iniziativa . Rif. Par. 1.3.1

Legge regionale	Iniziativa	Articoli	Commi	Caratteri
1	Consiglio	3	12	3.604
2	Giunta	15	49	15.533
3	Giunta	40	161	59.513
4	Giunta	8	10	8.500
5	Consiglio	12	26	8.663
6	Giunta	28	356	28.204
7	Giunta	81	114	83.384
8	Consiglio	4	6	2.159
9	Giunta	14	37	19.928
10	Consiglio	15	38	12.239
11	Giunta	15	861	441.314
12	Consiglio	53	159	41.352
13	Giunta	5	14	7.201
14	Giunta	35	118	35.381
15	Consiglio	6	31	6.736
16	Mista	14	20	10.423
17	Giunta	15	38	25.210
18	Giunta	19	1.093	405.910
19	Giunta	4	7	1.297
TOTALE		386	2.829	1.216.551

Tabella A3 - Schema classificatorio per macrosettore e materia adottato nel Rapporto nazionale, integrato con l'indicazione dei soggetti iniziatori e numero delle leggi presentate nel 2011. Rif. Par. 1.3.2

Macrosettore		Materia	Iniziativa	Leggi	
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)		
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta		
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
		A4	Personale e amministrazione		
		A5	Enti locali e decentramento	Consiglio Giunta	1 1
		A6	Altro (società partecipate, sistema tavolate)	Giunta	2
		A7	Multimateria		
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato	Giunta	1
		B2	Professioni		
		B3	Industria		
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
		B6	Miniere e risorse geotermiche	Giunta	1
		B7	Commercio, fiere e mercati		
		B8	Turismo	Consiglio	1
		B9	Agricoltura e foreste	Consiglio	1
		B10	Caccia, pesca e itticoltura		
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale		
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
		B13	Altro		
		B14	Multimateria	Giunta	1
C	TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica		
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo		
		C4	Opere pubbliche		
		C5	Viabilità		
		C6	Trasporti		

Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
		C7	Protezione civile		
		C8	Altro (infrastrutt. comunicazione)	Giunta	1
		C9	Multimateria		
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio	3
		D2	Alimentazione		
		D3	Servizi sociali	Mista	1
		D4	Istruzione scolastica	Giunta	1
		D5	Formazione professionale		
		D6	Lavoro		
		D7	Previdenza complementare e integrativa		
		D8	Beni e attività culturali		
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica		
		D10	Ordinamento della comunicazione		
		D11	Spettacolo		
		D12	Sport		
		D13	Altro		
		D14	Multimateria		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	4
		E2	Contabilità regionale		
		E3	Tributi		
		E4	Altro		
		E5	Multimateria		
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori (abrogazione, semplificazione)		

Tab. A4 – Anno 2011 - Durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi e per soggetto titolare di iniziativa. [Rif. Par. 1.3.11](#)

Leggi regionali	Iter formale	Iter effettivo	Iniziativa
01/11	847	324	Consiglio
02/11	378	350	Giunta
03/11	144	37	Consiglio
04/11	9	2	Consiglio
05/11	167	76	Consiglio
06/11	198	175	Giunta
07/11	245	106	Giunta
08/11	315	114	Consiglio
09/11	16	9	Consiglio
10/11	383	280	Consiglio
11/11	29	19	Giunta
12/11	694	498	Giunta
13/11	21	9	Consiglio
14/11	260	252	Consiglio
15/11	305	183	Giunta
16/11	111	70	Consiglio
17/11	30	22	Giunta
18/11 e 19/11	34	27	Consiglio

Tab A5 - Anno 2011 – Numero rinvii ad atti non legislativi / legge e numero di atti di Giunta soggetti a parere da parte delle Commissioni Consiliari. Rif. Par. 1.4

Legge regionale	N. rinvii a regolamento di attuazione o ad altri atti di implementazione non legislativi	N. atti di Giunta soggetti a parere delle commissioni consiliari
02/11	2	1
02/11	8	1
05/11	4	0
06/11	5	4
07/11	9	1
10/11	1	1
11/11	18	1
12/11	1	1
15/11	2	0
17/11	1	0
18/11	13	0
totale	64	8

Tabella A6 - Tutte le leggi regionali assistite da clausole valutative - Rif. Par. 5.2

Legge Regionale	Clausola valutativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
LR 22 marzo 2012 n. 5 - <i>Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità</i>	Art. 32	Annuale (Fondo di garanzia) Triennale (Rapporto su Piano giovani)
L.R. 14 luglio 2011, n. 9 - <i>Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia</i>	Art. 12	Annuale (entro giugno)
L.R. 11 agosto 2010, n. 14 - <i>Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo</i>	Art. 18	Annuale (entro giugno)
L.R. 21 maggio 2009, n. 10 - <i>Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia</i>	Art. 3	Annuale (entro il mese successivo l'inizio anno scolastico di riferimento)
L.R. 29 aprile 2009, n. 9 - <i>Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale</i>	Art. 27	Annuale (prima scadenza: 31 dicembre 2010)
LR 26 marzo 2009, n. 7 - <i>Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale</i>	Art. 15	Annuale (entro febbraio)
L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 - <i>Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana</i>	Art. 29	Annuale (Febbraio) Quinquennale
L.R. 23 maggio 2007, n. 12 - <i>Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani</i>	Art. 20	Triennale
L.R. 7 luglio 2006, n. 11 - <i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>	Art. 24	Triennale (30giugno)
L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>>	Art. 61	Triennale (31 marzo)

Legge Regionale	Clausola valutativa	Periodicità dell'informativa e data scadenza
L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 - <i>Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)</i>	Art. 105	Triennale (30 giugno)
L.R. 18 agosto 2005, n. 20 - <i>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia</i>	Art. 28	Triennale (31 marzo)
L.R. 9 agosto 2005, n. 18 - <i>Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro</i>	Art. 4	Annuale
L.R. 23 maggio 2005, n. 12 - <i>Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario</i>	Art. 8	Triennale
L.R. 8 aprile 2005, n. 7 - <i>Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro</i>	Art. 7	Biennale

Tab. A7 - Anno 2011 - Dati analitici dell'iniziativa legislativa. Rif. Par. 1.3.14

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	149	LN-P	03/02/2011	Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini	Ordinamento istituzionale	Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale	I	
2	150		09/02/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani	V	14/11
3	151	GM	28/02/2011	Rosolen	Servizi alle persone e alla comunità	Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene nella provincia di Trieste	III	
4	152	PDL, PD	01/03/2011	Tononi, Bucci, Lupieri, Camper, Marini	Servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene sul territorio regionale	III	
5	153	PDL, PD	23/03/2011	Valenti, Baiutti	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)	I	04/11

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
6	154	PDL, GM, UDC, LN-P	29/03/2011	Colautti, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi, Valenti, Rosolen, Venier Romano, De Mattia	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)	III	
7	155	PDL, LN-P	18/05/2011	Santin, Piccin, Cargnelutti	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2	V	
8	156	PDL, UDC	09/06/2011	Blasoni, Venier Romano, Dal Mas, Sasco, Tesolat, Valenti	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di gestione degli accessi non critici al pronto soccorso	III	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
9	157	PD	10/06/2011	Lupieri, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvec	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate	III	
10	158	PDL	15/06/2011	Camber, Cargnelutti, Marin, Novelli, Santin, Tononi	Sviluppo economico e attività produttive	Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore	VI	
11	159		15/06/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia	I	09/11
12	160		01/07/2011	Giunta	Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	I integrata	11/11

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
13	161	PDL, LN-P, UDC	07/07/2011	Novelli, Camber, Blasoni, Tononi, Baritussio, Bucci, Cacitti, Collutti, Marin, Marini, Pedicini, Valenti, De Mattia, Venier Romano	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione della Fondazione per la valorizzazione storica, archeologica e culturale di Cividale del Friuli e finanziamenti per lo sviluppo turistico economico dell'area	VI	
14	162	IDV, CITT, SA, PD	07/07/2011	Agnola, Corazza, Colussi, Menis, Pustetto, Travanut	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Cividale del Friuli e finanziamenti per lo sviluppo turistico e della rete longobarda del patrimonio monumentale dell'Umanità UNESCO	VI	
15	163	PD, SA, IDV, CITT	21/07/2011	Lupieri, Moretton, Corazza, Kocijančič, Colussi, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvec	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi	III	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
16	164		04/08/2011	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali	III	16 / 11
17	165		10/08/2011	Giunta	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale	VI	
18	166	PDL	10/08/2011	Galasso, Baritussio, Valenti, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Santin, Tononi	Ordinamento istituzionale	Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia'	V	
19	167	PDL	10/08/2011	Galasso, Baritussio, Valenti, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Colautti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Santin, Tononi	Ordinamento istituzionale	Modifiche al trattamento indennitario dei Consiglieri e degli Assessori regionali. Modifiche alle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13	V	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
20	168		29/08/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per la cessione dei beni trasferiti alla Regione con decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'art. 10 della L. 27.10.1966 n. 910)	II	
21	169	GM, LN-P	15/09/2011	Asquini, Ferone, Narduzzi	Ordinamento istituzionale	Nuova disciplina sull'assegnazione di autisti, automezzi di rappresentanza e di servizio all'interno delle Amministrazioni pubbliche e degli enti da esse controllati, del Friuli Venezia Giulia	V	
22	170	GM,	20/09/2011	Rosolen, Asquini, Ciani, Ferone	Servizi alle persone e alla comunità	Cancellazione degli ERDISU di Trieste e Udine	VI	
23	171	GM,	20/09/2011	Ciani, Rosolen	Ordinamento istituzionale	Abrogazione dei vitalizi dei Consiglieri e Assessori regionali	V	
24	172	PDL, LN-P	26/09/2011	Valenti, Marin, Razzini	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Gorizia e Monfalcone	III	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
25	173		04/10/2011	Giunta	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2010	I integrata	13/11
26	174	PDL, UDC, LN-P, GM	05/10/2011	Blasoni, Dal Mas, Marini, Novelli, Valenti, Venier Romano, De Mattia, Rosolen	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce dell' endometriosi	III	
27	175	IDV	07/10/2011	Agnola, Corazza	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per l'accesso al sapere, il diritto allo studio, il nuovo ordinamento del sistema di istruzione e formazione professionale e lo sviluppo del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia	VI	
28	176		13/10/2011	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese	II	
29	177	PDL, GM	13/10/2011	Colautti, Rosolen	Ordinamento istituzionale	Interventi per promuovere e sostenere il Fondo pensione della Regione Friuli Venezia Giulia	III	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
30	178	PDL	14/10/2011	Camber	Ordinamento istituzionale	Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni del Friuli Venezia Giulia e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali	V	
31	179		17/10/2011	Giunta	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (legge comunitaria 2010)	V	
32	180	SA	20/10/2011	Antonaz, Kocijančič	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Gorizia e Monfalcone	III	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
33	181	PDL	25/10/2011	Pedicini	Ordinamento istituzionale	Revisione degli organi di governo degli enti strumentali regionali. Modifiche alla l.r. 24/1999 relativa all'ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, alla l.r. 18/2005 relativa all'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, alla l.r. 12/2005 in materia di diritto e opportunità allo studio universitario, alla l.r. 8/2004 relativa all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, alla l.r. 16/1998 recante la disciplina organica del turismo, alla l.r. 19/1971 in materia di protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle acque interne della regione, alla l. r. 25/2002 relativa all'EZIT di Trieste. e all'art 6, c. 67, della l.r. 4/2001 relativa all'Agenzia regionale per la lingua friulana	I	
34	182		07/11/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Razionalizzazione di Agemont SpA	I	17/11

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
35	183	GM	10/11/2011	Asquini, Ballaman	Ordinamento istituzionale	Riordino dell'assetto istituzionale e delle competenze degli Enti locali in attuazione dell'art. 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	
36	184		15/11/2011	Giunta	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2012)	I integrata	18/11
37	185		15/11/2011	Giunta	Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012	I integrata	19/11
38	186		15/11/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Riorganizzazione di Promotur S.p.A.	I	
39	187	PD	15/11/2011	Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech	Ordinamento istituzionale	Norme di attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia	V	

N.	Progetto di legge	Gruppo	Data presentazione	Proponenti	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
40	188		21/11/2011	Giunta	Ordinamento istituzionale	Disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7	V	



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2012
Tutti in diritti riservati

Testi e grafica dell'Area Giuridico-legislativa della Segreteria generale del
Consiglio regionale

Stampa: Stamperia del Consiglio regionale, ottobre 2012

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web : www.consiglio.regione.fvg.it